

Università degli Studi di Catania

Facoltà di Scienze Politiche

**Dottorato di ricerca in Tutela dei Diritti Umani
XXIV ciclo**

Dott.ssa Thea Giacobbe

**Il sistema carcere.
Un'indagine empirica sulla detenzione femminile in Sicilia**

Tutor:

Chiar.mo Prof. Salvatore Aleo

Indice

CAPITOLO I LA QUESTIONE DELLA PENA

1. Le origini della pena detentiva..... pag. 4
2. Il nesso tra delitto e castigo: la funzione della pena..... » 9
3. Dallo Stato sociale allo Stato penale?..... » 14

CAPITOLO II RIFLESSIONI SULLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

1. La critica tardo ottocentesca alla pena detentivapag. 18
2. Difesa sociale e prevenzione speciale: un difficile compromesso » 20
3. Il sistema sanzionatorio delineato nei progetti di riforma del codice penale » 23
4. Un nuovo ordinamento penitenziario? » 29

CAPITOLO III UN'ISTANTANEA DEL CARCERE OGGI

1. Le criticità del sistema carcerario secondo alcuni dati statistici pag. 32
2. La risposta: il Piano carceri » 46

CAPITOLO IV LA TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE NAZIONALE E REGIONALE

1. Il rapporto USA sui diritti umani pag. 48
2. Il monitoraggio del Consiglio dell'ONU per i diritti umani » 49
3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia penitenziaria » 51
4. L'orientamento della Suprema Corte » 58
5. Gli interventi della Corte Costituzionale » 60

CAPITOLO V IL CARCERE INVISIBILE

1. Criminalità femminile pag. 62
2. C'era una volta » 64

CAPITOLO VI LA RICERCA EMPIRICA

1. Nota metodologica pag. 67

2. Profilo generale: analisi socio.demografica	>>	67
3. Gli elementi del trattamento	>>	73
4. I contatti con il mondo esterno	>>	80
5. Valutazioni condizioni detentive percepite	>>	83
6. Valutazione rapporti con figure professionali.....	>>	84
7. Oltre i dati, un'analisi descrittiva del fenomeno	>>	87
8. Indagine empirica in misura alternativa	>>	92
9. Conclusioni	>>	96
Appendice	>>	97

<i>Bibliografia</i>	>>	109
----------------------------------	----	------------

Capitolo I

La questione della pena

1. Le origini della pena detentiva

L'istituzione carceraria precede nel tempo la sua utilizzazione come pena.

Le sue origini vanno ricercate nelle case lavoro destinate, nei primi secoli dell'età moderna, a reprimere il vagabondaggio e a combattere il pauperismo provocati dalla disgregazione feudale.

Dal Medioevo fino ai primi anni del XIX secolo la frusta, il marchio a fuoco, la gogna, l'impiccagione erano gli strumenti tipici di pena.

Erano noti l'elenco delle torture che utilizzavano i giudici¹ e i racconti su quanto potesse durare lo spasimo umano²: il corpo del reo doveva essere straziato per dare un messaggio forte, tale da intimidire le folle.

Prima del 1775 il carcere era un luogo di reclusione solo per debitori e per chi era in attesa di giudizio.

Le case di correzione erano luoghi simili alle fabbriche in cui si insegnava un mestiere, come filare la lana grezza, sbriciolare i mattoni, fabbricare spiedi da macellaio.

Il pensiero illuministico ha posto i problemi della legalità, uguaglianza, certezza del diritto, mitezza delle pene.

Montesquieu, Voltaire, Beccaria hanno sostenuto l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e condannato aspramente gli arbitri dei giudici e l'uso della tortura: “[...] uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà della pena, ma l'infallibilità di esse [...] la certezza di un castigo,

¹ Cfr. A. Manzoni in *Storia della colonna infame*, appendice a *I Promessi Sposi* (a cura di M. Barbi e F. Ghisalberti, illustrazioni di G. De Chirico), ed. Aldo Palazzi, 1964, p. 322, cita P. Verri in *Osservazioni sulla tortura*: “[...]Uomini ignoranti e feroci, i quali senza esaminare donde emani il diritto di punire i delitti, qual sia il fine per cui si puniscono, quale la norma onde graduare la gravità dei delitti, qual debba esser la proporzione tra i delitti e le pene, se un uomo possa mai costringersi a rinunciare alla difesa propria e simili principii, dei quali, intimamente conosciuti, possono unicamente dedursi le naturali conseguenze più conformi alla ragione e dal bene della società; uomini, dico, oscuri e privati con tristissimo raffinamento ridussero a sistema e gravemente pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini con quella tranquillità medesima colla quale si descrive l'arte di rimediare ai mali del corpo umano; e furono essi obbediti e considerati come legislatori, e si fece un serio e placido oggetto di studio, e si accolsero alle librerie legali i crudeli scrittori che insegnarono a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi e a raffinarlo colla lentezza e coll'aggiunta di più tormenti, onde rendere più desolante e acuta l'angoscia e l'estermio”.

² *Cfr. *ivi*, p. 323, su quanto fosse ampio il potere lasciato dalla legge al giudice: “Ciò ch'essi chiamavano arbitrio, era in somma la cosa stessa che, per iscarsar quel vocabolo equivoco e di tristo suono, fu poi chiamata poter discrezionale: cosa pericolosa, ma inevitabile nell'applicazione delle leggi”.

benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito alla speranza dell'impunità"³, perché "[...] non è l'intensione della pena che fa il maggiore effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa [...] non è il terribile, ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo esempio di un uomo privo di libertà che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti"⁴.

Si può quindi affermare che solo "[...] parallelamente alla cultura e al primato della legge astratta e generale, si è affermato lo strumento carcerario, come pena più diffusa, divenuta tipica"⁵.

È con i riformatori illuministi che la privazione della libertà assume il ruolo di sanzione penale, quando la libertà venne 'astrattizzata e pensata in generale, come sanzione adeguata ai nuovi compiti assegnati al diritto penale, con la funzione di prevenire i fatti socialmente dannosi e necessariamente proporzionata alla gravità del reato.

La concezione del diritto sottostante è fortemente impregnata del pensiero giusnaturalistico, del razionalismo tedesco, dell'illuminismo francese e italiano, della cultura cattolica.

Le leggi penali nel settecento e ottocento sono il riflesso di uno stato accentrato e non eteronomo, non devono fare altro che rendere positiva la legge di natura. Il delitto è una scelta, la punizione è quindi legittima.

La legge è manifestazione di una volontà generale; chi la trasgredisce non ha volontà razionale, supera il discrimine fra ciò che è lecito e ciò che non lo è.

L'intero edificio penale si regge su un'utopia egualitaria: il diritto di punire razionalmente fondato presupponeva una società di liberi e di uguali, una trasformazione della società che legittimasse il nuovo sistema penale.

Dalle riflessioni di John Howard e Jeremy Bentham sul problema delle carceri derivarono le giustificazioni di natura riformatrice e utilitaristica della pena.

Rifacendosi al materialismo inglese di Hartley e Locke, Howard rigettava l'idea del peccato originale e la conseguente incorreggibilità dei criminali, negando l'esistenza di idee innate.

Così anche secondo Bentham, seppur partendo da un'ideologia utilitaristica, "i criminali erano bambini ribelli, persone di mente malata che non possedevano l'autodisciplina necessaria a controllare le loro passioni secondo i dettami della ragione. Non erano, quindi, mostri incorreggibili, ma solo creature imperfette spinte dai propri desideri infantili a ignorare il costo che a lunga scadenza avrebbero dovuto pagare per avere ricercato le gratificazioni immediate. Il crimine perciò non era un peccato, ma un calcolo errato"⁶.

3 C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764, Einaudi, Torino, 1981, p. 59.

4 Ivi, pp. 63-64.

5 S. Aleo, *Criminologia e sistema penale*, Cedam, Padova, 2006, II ed., 2009, p. 269.

6M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1982, p. 74.

Da posizioni diametralmente opposte, perché uno insisteva sull'universalità della colpa, l'altro sull'universalità della ragione, negavano l'incorreggibilità.

Per Howard un'indotta regolamentazione del corpo sarebbe diventata da abitudine a scelta morale. Pena come emenda, come terapia⁷.

Nascono così i penitenziari, come luoghi e strumenti di penitenza. Anche il *Panopticon*⁸ di Bentham era una macchina per ridurre i furfanti all'onestà: “i criminali avevano realmente una capacità di provare rimorso che poteva essere risvegliata infliggendo una pena scrupolosamente legittima e fatta scontare in maniera legittima”⁹.

“I vincoli d'amore (giustificazioni addotte dai riformatori del carcere per l'introduzione di pene tali da convincere il delinquente ad accettare le proprie sofferenze ed affrontare la consapevolezza della propria colpa) legano le mani con il rimorso nutrito di sensi di colpa; le catene di ferro vincolano solo il corpo, lasciando che le menti si corrompano liberamente nell'ira”¹⁰.

Mentre gli utilitaristi concepivano le pene quale atto imparziale socialmente necessario, i riformatori volevano togliere alla pena il carattere della vendetta e spiegare ai trasgressori che la pena era inflitta nel loro interesse, rendendola un atto razionale, conciliando umanità e terrore.

Fra il 1770 e il 1840 il carcere, come pena rivolta alla mente, sostituì le pene dirette al corpo.

Il penitenziario “[...]rappresentava, sotto forma di microcosmo, l'ordine sociale rispettoso delle gerarchie, obbediente e pio, che molti ritenevano stesse crollando attorno a loro”¹¹. “L'isolamento era considerato la condizione preliminare per la rieducazione morale in quanto privava i detenuti dell'appoggio degli esterni. Altro elemento di riforma era la solitudine. Isolamento e solitudine miravano a sottrarre il controllo della prigione alla subcultura carceraria, reintegravano il controllo statale sulla coscienza dei criminali, dividevano i detenuti in modo che potessero essere sottomessi con maggiore efficacia, privandoli della possibilità di opporsi sia nel pensiero che nell'azione”¹².

Nel 1810 il progetto di Bentham venne definitivamente respinto. Questo rigetto segnò un momento fondamentale per la storia delle prigioni.

Il potere statale doveva restare incontaminato dalla macchina del commercio se voleva mantenere la sua legittimità, ma il progetto di Bentham fu fatto salvo nell'idea della struttura

7 Secondo S. Aleo, op. cit., p. 270 “È un errore ritenere che il problema della *rieducazione* (della pena come terapia) sia intervenuta successivamente all'affermarsi dello strumento carcerario, come istanza riformatrice di questo: essa si è affermata unitamente allo strumento carcerario e ne ha costituito anzi una giustificazione originaria. Il carcere, a differenza della pena capitale, è uno strumento terapeutico.”

8 *Panopticon*, che vede tutto, è il nome che Jeremy Bentham diede alla struttura architettonica, da lui inventata, di una casa di reclusione e di sorveglianza. Paradigmatico del potere disciplinare correttivo: interiorizzo l'autocontrollo perché so che mi possono sempre guardare.

9 M. Ignatieff, op. cit., p. 80.

10 Ivi, p. 83.

11 Ivi, p. 93.

12 Ivi, p. 113.

architettonica che meglio realizzava il desiderio dei riformatori di sottomettere i detenuti alla disciplina della sorveglianza.

L'occhio vigile, onnisciente, imparziale e umano dello Stato.

“Il crimine non era che la conseguenza della disperazione sociale e ciò implicava che le colpe ricadessero sui ricchi. Questa premessa ha contribuito a generare un'ondata di attivismo filantropico dominato dal senso di colpa”¹³.

I riformatori insistettero sulla fragilità dell'ordine sociale da consolidare con la costruzione di penitenziari, come macchine per la produzione sociale del senso di colpa, redenzione morale, ma allo stesso tempo rafforzamento della legittimazione del potere carcerario.

Ed ecco emergere il carattere bivalente del liberalismo democratico: egualitarismo fuori, totalitarismo dentro.

“Gli stessi presupposti che ispiravano la fiducia nella perfettibilità umana in Condorcet e Helvetius servivano, applicati alla questione della pena, a convalidare l'idea che i criminali fossero meccanismi imperfetti le cui coscienze potevano essere modellate grazie all'isolamento in un'istituzione totale”¹⁴.

La radicata fiducia nella malleabilità umana portava a credere che l'isolamento realizzasse “[...] l'utopia liberale di una pena tanto razionale da indurre i trasgressori ad autopunirsi con il tormento silenzioso della propria mente”¹⁵.

Il torto del crimine è il disordine che introduce nella società. Il corpo del suppliziato doveva produrre la verità del crimine. “Non si tratta, dunque, a differenza che negli sviluppi successivi dell'ideologia carceraria di fondare la rieducazione su di un ‘trattamento flessibile che muova dal riconoscimento delle peculiarità soggettive di ciascun condannato: è piuttosto l'impersonalità della struttura e l'uniformità dei metodi che permette di incidere sul singolo”¹⁶.

Il carcere ideale rimase un'utopia. L'incongruità dei mezzi utilizzati (la detenzione) rispetto ai fini perseguiti (l'emenda del reo) portò ad una serie di denunce.

“La denuncia delle aberrazioni carcerarie e l'attribuzione alla pena detentiva di un ruolo centrale nel sistema penale sono solo apparentemente in contraddizione tra loro. Esse si sviluppano infatti su due piani distinti: mentre la prima muove dal piano della realtà, ed assume ad oggetto il carcere come istituzione socialmente determinata, la seconda si orienta sul piano della politica criminale, ed assume ad oggetto un tipo di sanzione giuridica. D'altronde è chiaro che per assicurare a quest'ultima lo svolgimento della sua funzione, l'istituzione penitenziaria deve

13 M. Ignatieff, op. cit., pp. 232-233.

14 Ivi, p.235.

15 Ivi, p. 235.

16 T. Padovani, *L'utopia punitiva*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 20.

adeguarsi agli scopi perseguiti con la repressione penale, e subire perciò un processo di radicale trasformazione.”¹⁷.

Dai riformatori settecenteschi al modello carcerario ottocentesco, alla rigidità dell’esecuzione si sostituisce la flessibilità del trattamento, alla uniformità il gradualismo. Affiorano così tipologie classificatorie basate sulla personalità del condannato, prime avvisaglie del trattamento individualizzato alla base della politica penitenziaria moderna.

“Nella tensione individualizzatrice che pervade la ‘scienza penitenziaria ottocentesca, sembra di poter cogliere non semplicemente lo sforzo di affinare le strutture del carcere, adattandole, in qualche misura, alle esigenze dell’individuo, ma, come si accennava, l’implicito riconoscimento di considerarle di per sé ‘rieducative. Il carcere, in questa prospettiva, non è tanto l’istituzione che rieduca, quanto l’istituzione *dove* si rieduca: il luogo dove si emendano gli spiriti, e non il mezzo che li trasforma; il veicolo istituzionale che consente di penetrare coattivamente nell’animo, riplasmandone abitudini e sentimenti con un ‘trattamento appropriato, e non la struttura che imprime il proprio marchio in virtù di un’intrinseca capacità rieducatrice. Il penitenziario non è più dunque la riproduzione di una società ‘perfetta, dotata per ciò stesso di un’attitudine risocializzatrice, ma l’istituzione vicaria rispetto alle cause ‘predisponenti alla criminalità, individuate nelle sperequazioni sociali, nelle carenze educative e nelle diversità di *status*, che il trattamento dovrebbe rimuovere o quantomeno neutralizzare.”¹⁸.

2. Il nesso tra delitto e castigo: la funzione della pena

*“Il concetto di pena non presenta più
un unico significato, bensì
un’intera sintesi di significati.[...]
tutte le nozioni, in cui si condensa
semioticamente un intero processo,
si sottraggono alla definizione;
definibile è soltanto ciò che non ha storia”
Nietzsche¹⁹*

17 T. Padovani, op. cit., p. 16.

18 Ivi, p.32-33.

19 F. Nietzsche, *Genealogia della morale*, (1887), trad. it., Adelphi, Milano, 1968 p.279.

La pena detentiva è in una crisi di funzione, determinata dalla frattura fra la realtà delle istituzioni carcerarie ed il modello esecutivo delineato dai sistemi penitenziari fin dalla sua origine. La “riforma” è un *leit-motiv* che accompagna la pena detentiva dalle origini fino ad oggi.

Evitando di fare dell’ontologia e riflettendo sulla funzione della pena è possibile esaminare il complesso corredo di discorsi giustificativi che accompagnano da sempre le declinazioni del potere di punire.

“Quanti hanno cercato di sottrarsi alla banalizzazione operata dal paradigma consensual-naturalista, hanno affrontato il paradosso delle modalità punitive delle società moderne inserendo la problematica del delitto e del castigo all’interno del quadro dei rapporti fra individuo e autorità politica”²⁰.

Le definizioni del delitto variano in funzione del modello di società a cui una determinata comunità vuole aderire: “Quando si inquadra la problematica della relazione fra delitto e castigo all’interno di quella più generale dell’ordine politico, essa appare strettamente collegata all’insieme di saperi, poteri, strategie, pratiche e istituzioni e a quella specifica ‘geografia delle risorse, delle possibilità e dei desideri che costituiscono le modalità di esercizio del controllo sociale e di stabilizzazione di uno specifico ordine politico’”²¹.

Il binomio delitto-castigo non è più un dato naturale storico, ma storico.

Le reazioni degli apparati penali mutano secondo il tempo e il luogo.

Alla fine del settecento ci si rende conto che riuscire a mantenere l’ordine politico e sociale dipende dalla capacità del potere di restare in ombra, di guardare più che di farsi guardare.

“Il penitenziario è dunque il luogo teorico e fisico che permette il pieno dispiegamento della teoria liberale della pena secondo cui la migliore difesa sociale si può avere solo quando il trasgressore - contraente inadempiente - risarcisce il danno procurato alla società, pagando con il proprio tempo e assoggettandosi contemporaneamente, in fase di esecuzione della pena, alla disciplina”²².

Secondo la lettura revisionista, il successo delle istituzioni penitenziarie non era dovuto all’afflato umanitario, ma a ciò che nascondeva: il controllo.

E il controllo non si poteva attuare se non creando delle istituzioni che riportassero l’ordine.

È l’epoca del disciplinamento, secondo Foucault, in cui la pena diventa tecnica per disciplinare.

Foucault descrive meticolosamente i meccanismi di controllo e di disciplina dell’apparato penale. Il potere, il sapere e il corpo sono i tre concetti fondamentali. Il significato e la funzione

20 E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 7.

21 Ivi, p. 8.

22 Ivi, p. 16.

dell'esecuzione pubblica possono essere meglio compresi se messi in relazione al loro contesto politico.

Infatti, “secondo la teologia politica dell'età classica, ogni reato si traduce in un attacco sferrato contro la persona del Sovrano, dato che il diritto ne rappresenta e ne incarna la volontà. Di conseguenza la pena è una forma di vendetta, che si giustifica in forza del diritto del Sovrano a dichiarare guerra ai suoi nemici [...] il corpo del condannato diventa uno schermo sul quale proiettare il potere del sovrano o, più precisamente, carne su cui poter visibilmente imprimere i marchi del potere”²³.

Improvvisamente, però, il supplizio diventa intollerabile.

Secondo Foucault la crisi della giustizia di fine settecento è dovuta innanzitutto al ruolo del popolo che da sostenitore del re inizia ad interrompere le cerimonie di supplizio, impedendo un'esecuzione ritenuta ingiusta, strappando il condannato dalle mani del boia, schiamazzando contro la sentenza.

“Ma soprattutto mai quanto in questi rituali che avrebbero dovuto mostrare abominevole il crimine e invincibile il potere, il popolo si sentiva vicino a quelli che subivano la pena, mai esso si sentiva, quanto loro, minacciato da una violenza legale che era senza equilibrio né misura”²⁴.

La giustizia penale non deve più vendicarsi, ma punire.

Si rivendica una penalità addolcita.

Dalla fine del secolo XVII si registra una considerevole diminuzione dei delitti di sangue e un aumento dei delitti contro la proprietà. La proprietà terriera è diventata proprietà assoluta della borghesia e i comportamenti prima tollerati dei contadini sono infrazioni vere e proprie. Tutto ciò genera reazioni a catena sempre più illegali e l'urgenza di reprimerli. Le bande armate lasciano lo spazio ad una delinquenza più individualista, da una “criminalità di massa” ad una “criminalità di frange e di margini”, da una criminalità di sangue ad una criminalità di frode.

A questa trasformazione sono sottese una modificazione del gioco delle pressioni economiche, un innalzamento generale del livello di vita e un forte incremento demografico.

Secondo Foucault, dietro le istanze umanitarie dei riformatori volte ad ottenere un diritto di punire più equo, si nasconde una regolazione dei meccanismi di potere, una strategia per il riassetto del potere di punire, i cui obiettivi primari sono: “fare della punizione e della repressione degli illegalismi una funzione regolare, suscettibile di estendersi a tutta la società; non punire meno, ma punire meglio; punire con una severità forse attenuata, ma per punire con maggiore universalità e necessità; inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire”²⁵.

23 D. Garland, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, 2006, p. 183.

24 M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993, p. 68.

25 M. Foucault, op. cit., p.89.

Una lettura politica, dunque, dei movimenti riformatori.

“Il diritto di punire è stato spostato dalla vendetta del sovrano alla difesa della società”²⁶.
“Ciò che è necessario regolare e calcolare sono gli effetti di ritorno del castigo sull’istanza che punisce e sul potere che pretende di esercitare”²⁷.

Il crimine produce disordine nella società e la punizione non deve essere in funzione di esso, ma della sua possibile ripetizione: “[...] Non mirare all’offesa passata, ma al disordine futuro. Fare sì che il malfattore non possa avere né la voglia di ricominciare, né la possibilità di avere imitatori”²⁸.

Bisogna punire abbastanza per impedire.

“Spostamento nella meccanica dell’esempio: in una penalità di supplizio, l’esempio era la replica del crimine; doveva per una sorta di manifestazione gemellata, mostrarla e mostrare nel medesimo tempo il potere sovrano che la dominava; in una penalità calcolata a misura dei suoi effetti, l’esempio deve rinviare al delitto, ma nel modo più discreto possibile, indicare l’intervento del potere, ma con la maggiore economia e, nel caso ideale, impedire ogni ulteriore riapparizione dell’una e dell’altro L’esempio non è più un rituale che manifesta, è un segno che ostacola”²⁹.

Non più il corpo, ma l’anima: “[...] non più il corpo, col gioco rituale delle sofferenze eccessive e dei segni risplendenti nel rituale dei supplizi; lo spirito, invece, o piuttosto un gioco di rappresentazioni e di segni circolanti, con discrezione, ma con necessità ed evidenza, nello spirito di tutti”³⁰.

I regimi liberal-democratici, fondati sul consenso, addestravano i soggetti a essere dei buoni cittadini e a comportarsi secondo criteri morali e razionali.

“Il carcere, o meglio il penitenziario, fu l’istituzione che sembrò capace di conciliare la retorica della pena con quella della sua esecuzione”³¹.

Secondo la teoria sociologica di Durkheim, la repressione penale non è più interpretata in senso naturalistico, ma collocata in seno a meccanismi che garantiscono l’omogeneità sociale e una determinata gerarchia differenziata dovuta all’organizzazione del lavoro.

Le forme della pena simbolizzano giudizi morali e la sua funzione è quella di riportare l’ordine morale violato.

26 Ivi, p.98.

27 Ivi, p.100.

28 Ivi, p.101.

29 Ivi, op. cit., p.102

30 Ivi, p.110

31 E. Santoro, op. cit., p. 15.

Posto che la coscienza collettiva è un fatto sociale, Durkheim obiettò, come Weber, che i meccanismi di controllo sociale di Hobbes e Smith fossero sufficientemente efficaci, perché l'ordine sociale si doveva cercare nell'interiorizzazione dei valori condivisi.

La pena è un modo di comunicare un messaggio morale, è una reazione passionale contro l'attacco ai valori condivisi³².

Per assicurare le coscienze “prima che una funzione di controllo del crimine, la pena ha la funzione di stabilizzazione del sistema [...] la pena assolve al compito di sostenere l'ordine morale e di prevenire la sua erosione ed il suo collasso”³³.

“La penalità mette in moto una sorta di circuito morale, incanalando l'energia dei sentimenti collettivi in un processo circolare di conferma che si regola su se stesso e pone vincoli sociali. La pena è un meccanismo fra i tanti complessi circuiti della solidarietà sociale”³⁴.

Egli critica la politica di deterrenza: lo sforzo di controllare il crimine attraverso la pena fallisce perché la pretesa di frenare il delitto con la minaccia del castigo non ha contenuto morale e si configura solo come un rischio professionale.

Resta intrappolato nella sua teoria perché l'idea di vendicare la dignità umana, offesa nella persona della vittima, violandola nella persona del colpevole “è un'insanabile contraddizione”.

Rusche e Kirchheimer, membri dell'istituto di ricerca sociale della Scuola di Francoforte, revisionarono le tesi marxiste, stabilendo come campo d'indagine l'interrelazione fra le sfere sociali.

Per esaminare la loro prospettiva è necessario porsi una domanda: che rapporto c'è fra la pena e i rapporti di classe?

Secondo la lettura dei due autori, la scelta di particolari modalità sanzionatorie è influenzata dalla storicità della pena e, in quest'analisi, dai modi di produzione del sistema economico.

La politica penale non è che la componente di una più ampia strategia di controllo delle classi che riguarda le fabbriche, le case di lavoro, le leggi assistenziali; sono riscontrabili, infatti, analogie nel regime, nell'organizzazione, nella struttura, anticipandosi così le considerazioni di Foucault sul controllo strategico. Il peso del mercato del lavoro e delle sue fluttuazioni, le variazioni della domanda e dell'offerta, orientano la pena.

Così, dunque, nel Medioevo si scelse la vendetta privata perché conteneva l'eccesso di offerta della manodopera.

32 Cfr. Santoro, op. cit., per un'attenta analisi degli studi di Emile Durkheim sulla funzione delle modalità punitive.

33 Così anche nella lettura di D. Garland, op. cit., p. 33.

34 E. Durkheim, *Due leggi sull'evoluzione penale*,

Con l'avvento del mercantilismo e del capitalismo e, quindi, con l'espansione delle rotte navali e le conquiste coloniali a fronte di un arresto della crescita demografica dovuto a guerre ed epidemie, vi fu un lento abbandono delle pene corporali per sfruttare i detenuti come forza lavoro.

Le galere, le deportazioni, i lavori forzati divennero gli strumenti tipici della pena.

Con la rivoluzione industriale, invece, l'invenzione delle macchine portò ad alto tasso disoccupazione e aumentarono, di riflesso, i tassi di criminalità: ecco allora la segregazione cellulare, ma contrariamente alla retorica riformista impregnata di ideologia religiosa, con il solo intento di terrorizzare. Il lavoro diventa un tormento³⁵.

Il giurista sovietico Pasūkanis, indagando sui rapporti dialettici che intercorrono tra le moderne categorie giuridiche e l'economia capitalista, evidenzia il profondo legame fra reclusione e capitalismo.

Il diritto penale è uno strumento di egemonia di classe: "Sostanzialmente, cioè da un punto di vista sociologico, la società borghese sostiene con il suo sistema di diritto penale il proprio dominio di classe e riduce all'obbedienza le classi sfruttate"³⁶.

La pena assume le caratteristiche di un contratto commerciale, in cui il reo paga il suo debito con la società e il reato viene considerato un contratto concluso involontariamente. "In questo modo i tribunali penali, riproducendo i miti, le verità del sistema capitalista, contribuiscono a rafforzare le forme culturali su cui si fonda quel tipo di società, contraddistinta dalla diseguaglianza, dalla mancanza di libertà e dalla marginalità sociale, tutti fattori che, in caso contrario, potrebbero avere un impatto destabilizzante"³⁷.

La punizione assolve ad una funzione retributiva: è l'equivalente del reato, la giustizia è una composizione per equivalente, cioè uno scambio proporzionato fra un'azione dannosa e un'altra che le corrisponde. Calcolare la pena in termini aritmetici è un effetto dell'applicazione del principio del libero scambio alla sfera penale.

"La privazione della libertà per un periodo determinato preventivamente dalla sentenza del tribunale è la forma specifica in cui [...] il diritto penale moderno, cioè il diritto penale borghese-capitalistico realizza il principio della retribuzione equivalente"³⁸.

"Perché affiorasse l'idea della possibilità di espiare il delitto con un *quantum* di libertà astrattamente predeterminato era necessario che tutte le forme della ricchezza sociale venissero ridotte alla forma più semplice e astratta: al lavoro umano misurato dal tempo"³⁹.

35G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978.

36 E. B. Pasūkanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, in *teorie sovietiche del diritto*, a cura di U. Cerroni, Giuffrè, Milano, 1964, p.222.

37 D. Garland, op. cit., p.155, interpreta così la teoria di Paukanis.

38 E. B. Pasūkanis, op. cit., p.230.

39 Ivi, pp. 230-231.

Si potrebbe, dunque, sostenere che le sfere economiche, politiche e ideologiche, per non parlare di quelle politico-sociali, esercitano pressioni sulle pratiche penali e circoscrivono l'area dei risultati possibili.

“Fino a quando il carcere moderno è presentato come l'ultima tappa di un processo che ha portato al superamento di pene come il supplizio, lo squartamento, le fustigazioni pubbliche, la gogna o l'incatenamento ai remi dei galeotti, esso appare come un'alternativa più umana alla brutalità delle pene corporali e allo stato di abbandono che l'incarcerazione comportava in passato. Le privazioni e le frustrazioni derivanti dalla vita carceraria possono sembrare la giusta, se non addirittura troppo mite, punizione che la comunità infligge a chi viola la legge. E non appare per nulla paradossale che la società abbia scelto di rieducare il criminale costringendolo ad associarsi, per anni, con centinaia di altri criminali. Una volta però che si inizia ad esaminare il concreto funzionamento del carcere e delle istituzioni totali, tutte queste assunzioni appaiono difficilmente sostenibili”⁴⁰.

3. Dallo Stato sociale allo Stato penale?

*“La pena indurisce e raggela; concentra,
acuisce il senso di estraneità, rinsalda la forza di resistenza”*
Nietzsche⁴¹

A partire dal dopoguerra, sino agli anni settanta del secolo scorso la pena richiama il modello correzionale applicato dallo Stato assistenziale.

Successivamente, gli attentati terroristici, le rivolte in carcere hanno portato alla formulazione di leggi “d'emergenza”.

La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 e i seguenti provvedimenti sono serviti, in realtà, più a garantire l'ordine che la rieducazione del condannato.

Oggi la disciplina penitenziaria è orientata, sulla carta, al recupero del reo attraverso un trattamento individualizzato.

40 E. Santoro, op. cit., p.71.

41 F. Nietzsche, *Genealogia della morale*, op. cit., p.280

Il crollo del sistema del *Welfare State* e il progressivo indebolimento delle reti di assistenza sociale hanno favorito lo sviluppo di sentimenti di insicurezza sociale, di precarietà, insoddisfazione politica.

Bauman lega le cause dell'accresciuto numero di reclusi al concetto stesso di globalizzazione.

Freud, nel *Disagio della civiltà*, spiegava che gli uomini rinunciano ad una parte di libertà per aver garantita la sicurezza.

Oggi, secondo Bauman, si sta verificando il contrario: “[...] a generare sentimenti diffusi di paura e ansia è proprio l’inclinazione a rinunciare a una quota molto elevata di sicurezza della propria persona per rimuovere sempre più vincoli che limitano l’esercizio della libera scelta. Sono questi sentimenti a cercare uno sbocco (o ad essere incanalati) nelle preoccupazioni relative alla legge e all’ordine pubblico”⁴².

“[...] c’è poco da stupirsi” sottolinea Bauman “se la scarsità di scelte prive di rischi, ossia sicure, e la crescente mancanza di chiarezza nelle regole del gioco, che renda incerta la maggior parte delle mosse, e più ancora il loro risultato, tendono a presentarsi proprio come una minaccia alle condizioni di sicurezza relative in primo luogo al corpo stesso, poi ancora ai beni [...]così, la difesa del territorio - la ‘casa sicura’ - diviene la parola d’ordine che campeggia su tutte le porte che uno crede si debbano chiudere a chiave per evitare la triplice minaccia al proprio conforto spirituale e materiale”⁴³.

La pena non esplica più la sua funzione nei confronti del reo, ma verso la collettività. La pena diventa uno strumento di difesa sociale da chi sta “dentro”, di coesione sociale per chi sta “fuori”: “Costruire nuove prigioni, scrivere nuove norme che moltiplicano il numero di infrazioni da punire con la prigione, e imporre l’obbligo di allungare la durata delle pene...sono tutte misure che fanno aumentare la popolarità dei governi”⁴⁴.

Garantire ordine e sicurezza si restringe alla lotta alla criminalità, e la reclusione in carcere è la strategia principale, più visibile, più convincente.

Nel mondo globalizzato, essere liberi significa poter scegliere. Non avere la possibilità di muoversi liberamente, essere costretti in uno spazio rappresenta una compressione intollerabile: “[...]il divieto di muoversi simbolizza la forma estrema di impotenza, di perdita di facoltà, di pena”⁴⁵.

Prigione, dunque, come pena all’immobilità forzata.

42 Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, La Terza, Roma-Bari, 2008, p. 127.

43 Z. Bauman, op. cit., p. 128.

44 Ivi, p. 130-131.

45 Ivi, p. 133.

E, contemporaneamente, come meccanismo di esclusione dalla società per lungo tempo, seguendo la logica di neutralizzazione selettiva in ragione della distribuzione del capitale sociale.

Il sistema penale colpisce gli strati bassi, non coloro che stanno al vertice, perché proprio grazie alla globalizzazione essi sono inafferrabili; la globalità delle *élites* vuol dire mobilità, capacità di sfuggire, di evadere.

Pare sia in atto una criminalizzazione della povertà.

“La strategia di ‘respingere chi respinge’ trasforma rapidamente il reietto in uno stereotipo, reietto è per definizione, dando al criminale i tratti del recidivo. Alla fine del processo, il carcere diventa lo strumento principale di una profezia che non può non avverarsi”⁴⁶.

Emerge lo Stato penale: “Tutti i dati tendono a mostrare che lo slittamento verso una gestione giudiziaria e carceraria della povertà è tanto più accentuato quanto più le politiche economiche e sociali dei governi nazionali si ispirano alle teorie neoliberali impegnate nella privatizzazione dei rapporti sociali e quanto più deboli sono le garanzie dello Stato sociale, il minor interventismo economico sembra richiedere più Stato poliziesco e penale. Le politiche repressive appaiono come il *pendant* in materia di giustizia di quelle liberiste in campo economico [...]. La politica di incarcerazione e repressione penale non viene usata tanto per rispondere allo sviluppo sicurezza, della criminalità, che è rimasta più o meno costante nel periodo in cui si sono affermate le nuove politiche penali, quanto per far fronte alla destrutturazione sociale provocata dalla ritirata dello Stato assistenziale: stiamo assistendo ad un passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale. Come dice Wacquant - la mano invisibile cara ad Adam Smith è ritornata rivestita di un guanto di ferro -”⁴⁷.

La crescente relazione simbiotica fra politica, mass media, immigrazione e uso del carcere sta “[...] trasformando progressivamente la definizione, il trattamento e le rappresentazioni diffuse della criminalità, della giustizia e della cittadinanza”⁴⁸.

Sempre meno istituzioni disciplinari, sempre più istituzioni contenitive: “Economicamente non ha più alcun senso investire su istituzioni risocializzanti. È molto più conveniente dedicare le risorse a migliorare gli aspetti contenitivi delle istituzioni, la loro sicurezza. Questa garantisce almeno che, per il periodo in cui viene scontata la pena, i delinquenti non causeranno nuovi danni”⁴⁹.

46 Ivi, p. 139.

47 E. Santoro, op. cit., p. 117.

48 L. Wacquant, “*Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*”: la globalizzazione del nuovo senso comune punitivo; l'utilizzo del sistema penale nelle nostre democrazie, ombre corte, Verona, 2002, p. 9.

49 E. Santoro, op. cit., p. 119.

Si sta realizzando una strategia di controllo di individui appartenenti a gruppi “produttori di rischio”. Da soggetto a rischio per il sistema del *Welfare State* a soggetto che crea rischi per lo Stato penale.

La funzione extra penale del sistema di giustizia è quella di definire e gestire i gruppi sociali spossessati e diseredati.

“La prevenzione promuove il sospetto al rango scientifico del calcolo delle probabilità. Per essere sospettati [...] è sufficiente presentare le caratteristiche che i responsabili della sicurezza ritengono, in base a generalizzazioni statistiche, fattori di rischio”⁵⁰.

Dopo questa analisi, si può senz’altro sostenere che “i sociologi si dividono fra chi segue la tradizione marxista sostenendo che la prigione svolga un ruolo materiale di controllo e chi segue la tradizione che si ispira a Durkheim sostenendo che svolga invece un ruolo simbolico”, ma, come evidenzia giustamente Garland, per comprendere il sistema delle pene le due tradizioni non devono necessariamente essere separate. “[...] Il carcere oggi viene usato sicuramente per eseguire due compiti materiali: quello di piegare la parte reticente della classe lavoratrice, disciplinare il nuovo proletariato alle tendenze del mercato, e quello di togliere dalla circolazione le persone ‘inutili’, coloro che neanche nel mercato lavorativo del precariato potrebbero entrare: i senza casa, i malati di mente che altrimenti lo Stato dovrebbe preoccuparsi di curare. [...] Il carcere serve per riaffermare l’autorità dello Stato. In questo ha una fortissima carica simbolica”⁵¹.

Il carcere è oggi la risposta democratica alle nuove forme di povertà dovute al precariato, a politiche economiche scellerate e ad un *welfare* ridotto all’osso.

Rendere invisibili i problemi, nascondere la devianza e l’emarginazione dietro le mura, serve solo a rafforzare l’esclusione, a riprodurre criminalità. È un sistema che si autoalimenta.

Non è cambiato niente negli ultimi cinquecento anni.

50 Ivi, p. 127.

51 Intervista a Loic Wacquant apparsa su *Il Manifesto* del 23 maggio 2011.

Capitolo II

Riflessioni sulle misure alternative alla detenzione

1. La critica tardo ottocentesca alla pena detentiva

Nella prima metà dell'ottocento la critica dottrinale all'istituzione carceraria si limitava al contenuto della pena detentiva quale problema tecnico, distinto concettualmente dallo scopo della sanzione.

La problematica che emerge, invece, a partire dal 1870 è di portata più vasta, tanto da investire il sistema penale nel suo complesso: la funzione della pena.

Si propugnava la riforma penitenziaria reclamando una revisione della pena detentiva. “Non ci si limita più ad ammettere in discussione la realtà del carcere, esigendone la trasformazione secondo i moduli e gli schemi di un sistema penitenziario in cui la pena detentiva possa effettivamente perseguire i propri scopi e dispiegare la propria efficacia; si comincia a dubitare dell'opportunità stessa di ricorrere in ogni caso a tale tipo di sanzione; ci si chiede se uno dei suoi difetti strutturali non consista proprio nella sua generalizzazione e nella sua applicazione indiscriminata; ci si interroga sull'opportunità di allargare il ventaglio delle sanzioni penali principali e di ricorrere a pene o a misure alternative rispetto alla detenzione”⁵².

Il passaggio dalla ricerca di soluzioni interne al carcere alle alternative ad esso fu contrassegnato dal problema delle pene detentive di breve durata.

Esse furono giudicate inefficaci ai fini della funzione di risocializzazione, ma “[...] anche tale rilievo sembra destinato a perdere di valore di fronte alla considerazione che non sempre e non necessariamente la pena può assumere una funzione emendatrice (o, meglio, non sempre tale funzione dipende da un'attività ‘educativa’ o ‘risocializzatrice’, riducendosi, per certi soggetti, nella mera esplicazione di un'efficacia intimidatrice”⁵³; furono, inoltre, ritenute negative perché il contatto con altri delinquenti avrebbe provocato un “contagio” destinato a sfociare inevitabilmente in una successiva condotta criminosa.

52 T. Padovani, *L'utopia punitiva*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 44.

53 Ivi, p. 48.

La critica tardo-ottocentesca dell'istituzione carceraria denunciava l'effetto criminogeno del carcere soprattutto nei confronti dei delinquenti occasionali e degli autori di reati di modesta gravità.

Filangeri sosteneva, infatti, la separazione di queste categorie, giungendo fino alla proposta di istituzioni penitenziarie distinte.

Per la dottrina dell'epoca il ricorso alle pene detentive brevi portava, dunque, inesorabilmente alla degenerazione del sistema penale.

Secondo von Liszt (1905) il nodo da sciogliere era la graduazione della pena. La tecnica della determinazione giudiziale di una pena fissa corrispondente alla gravità del reato rappresentava “[...] un inutile sforzo di individualizzazione, che, per essere svolto in una sede in cui non era possibile valutare la personalità del delinquente, irrigidisce in un’assurda staticità i limiti dell’esecuzione”⁵⁴.

L'unica alternativa è rappresentata dalla sospensione condizionale sia perché essa “[...] essendo subordinata ad una favorevole prognosi in termini di pericolosità, ribadisce la funzione di prevenzione speciale dell’esecuzione penale; sia perché, risultando saldamente connessa, in chiave dialetticamente negativa, ma non per questo meno reale, alla pena detentiva, ne riconferma il ruolo dominante e centrale; sia, infine, perché il ricorso a tale strumento, ogni qual volta l’esecuzione non appaia necessaria, concorre all’efficienza del sistema penitenziario nei confronti di coloro che debbano invece esservi affidati”⁵⁵.

Si propose, inoltre, la generalizzazione della pena pecuniaria per i reati meno gravi.

Cercare la soluzione sul terreno delle misure alternative, intese come forme più miti di repressione penale, portò a volte al recupero delle forme punitive dell’*ancien régime*, più idonee ad imprimere sofferenza e castigo; o come espediente per circoscrivere l’area della detenzione solo ad una fascia di condannati, sorta di meccanismo di selezione di chi è inevitabilmente destinato alla carriera delinquenziale. Una riattivazione non dei meccanismi penitenziari, inseguita nella prima metà dell’ottocento, ma una riattivazione di più complessi meccanismi penali in antitesi all’utopia settecentesca: “[...] all’uguaglianza necessaria si contrappone la disuguaglianza obiettiva, scientificamente rilevata”⁵⁶.

“[...] il sistema penale è considerato soprattutto come espressione di un ritardo, come una sopravvivenza antiquata e dannosa di convinzioni prescientifiche, nell’ambito delle concezioni tese a valorizzare il ruolo eziologico dei fattori sociali, il ruolo del sistema penale tende a prospettarsi in una luce diversa”⁵⁷.

54 T. Padovani, op. cit., p. 54.

55 Ivi, p. 56.

56 Ivi, p. 66.

57 Ivi, p. 66.

Vengono ancora definiti “surrogati penali”, non misure alternative.

2. Difesa sociale e prevenzione speciale: un difficile compromesso

Le fasi storiche della legge penitenziaria sono state scandite dall'oscillare inesorabile fra i due piatti della bilancia: le esigenze di difesa sociale e le istanze di prevenzione speciale.

Il primo regolamento che dà rilevanza al trattamento del condannato è il n. 413 del 1862, “*Regolamento Generale per le Case di Pena del Regno*”; successivamente, nel 1931, entrò in vigore il nuovo “*Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena*”, il c.d. regolamento Rocco.

Solo nel 1975 la materia divenne contenuto di un provvedimento legislativo emanato da un organo rappresentativo del popolo: la l. 26 luglio 1975, n. 354.

Fu questa la prima legge d'ordinamento penitenziario ed affermò inequivocabilmente - sulla scia dei principi fondamentali della Costituzione italiana emanata nel 1948, e con riferimento alle “*Regole minime per il trattamento dei detenuti*” (approvate dalle Nazioni Unite nel 1955 e ribadite dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione del 1973) - il concetto d'esecuzione penale, come occasione di recupero sociale.

Nella riforma del '75 ogni beneficio comportava un assaggio di pena detentiva.

La cultura positivista dominava in Italia: l'ingresso in carcere, la sottoposizione ad osservazione scientifica della personalità, il rapporto di sintesi dell'*équipe* di osservazione e trattamento, la progettazione di un programma individualizzato, l'eventuale istanza di misura alternativa che avrebbe dovuto giudicare tenendo conto della valutazione della personalità e dei giudizi di affidabilità e di congruenza al programma⁵⁸ costituivano le tappe della “ideologia” trattamentale.

Il controbilanciare delle esigenze special-preventive ha prodotto due interventi normativi più incisivi in materia: la l. 24 novembre 1981, n. 689 contenente “Modifiche al sistema penale”, con cui sono state introdotte le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili dal giudice di cognizione con la sentenza di condanna; e la l. 10 ottobre 1986, n. 663, la cosiddetta “legge Gozzini”, con cui è stato introdotto l'istituto della detenzione domiciliare.

58 M. Pavarini in *Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati e incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1-2/2003, p. 217, pone in evidenza i risultati di una indagine empirica sul *sentencing* penitenziario nazionale: “[...] si è dimostrato che la magistratura di sorveglianza ha sempre tenuto in scarsissima considerazione le valutazioni degli operatori, fidandosi di più, ai fini della concedibilità della misura, degli eventuali rapporti della polizia e dei carabinieri, nonché di quanto è possibile ricavare dal casellario giudiziale e dalla motivazione della sentenza di condanna dell'istante”.

Secondo autorevole dottrina, la legge Gozzini, unitamente all'adozione dei riti processuali speciali avrebbe contribuito a creare la divaricazione tra pena edittale, pena giudiziaria e pena carceraria scontata in concreto, per poi diventare lo strumento per moderare l'eccesso di pene edittali. Si dovrebbe instaurare una corrispondenza fra pene edittali e pena carceraria, trasformando le misure alternative in pene edittali⁵⁹.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 si apre la stagione della legislazione speciale di contrasto della criminalità organizzata con l'emanazione della l. 19 marzo 1991, n. 55 e della l. 12 luglio 1991, n. 203.

La bilancia pende stavolta dalla parte della difesa sociale: si amplia la risposta punitiva per reati di grande allarme sociale, ma ad essa si accompagna a previsioni con il massimo di negoziabilità del castigo legale in fase esecutiva (l'art. 4-*bis* ord. penit.).

La c.d. "legge Simeone" del 27 maggio 1998, n. 165 - recante "*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla l. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni*" - ha portato alla concessione dell'affidamento in prova, terapeutico e ordinario, e della detenzione domiciliare direttamente dallo stato di libertà, ha previsto percorsi di sostanziale automaticità e ha introdotto la detenzione domiciliare "biennale".

Le misure alternative "[...] liberando progressivamente l'altro carcere dal carcere, hanno finito per liberarlo anche dalla cultura special-preventiva di tipo trattamentale"⁶⁰.

"L'altro carcere si apre ad una negoziabilità 'pragmatica', nel senso che la pena meritata o parte di essa si può negoziare per molte e diverse ragioni"⁶¹.

Con la l. 8 marzo 2001, n. 40, c.d. legge Finocchiaro, è stata introdotta la detenzione domiciliare speciale, che consente alle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni di espiare la pena in detenzione domiciliare, quando non ricorrano le condizioni necessarie per la concessione della detenzione domiciliare ordinaria, sempre che non sussista il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Il beneficio può essere riconosciuto solo dopo l'espiazione di un terzo della pena o di almeno quindici anni se la persona è stata condannata all'ergastolo⁶².

Con la l. 11 giugno 2004, n. 145 è stata ampliata la possibilità di ricorrere ad azioni riparatorie ed è stato novellato l'istituto della sospensione condizionale della pena. La nuova previsione si inserisce nella linea di strumenti di diversione, non dal processo, ma dall'esecuzione restrittiva.

59 L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989, p. 408.

60 M. Pavarini, op. cit., p. 218.

61 *Ibidem*.

62 In considerazione della peculiarità dell'argomento, esso verrà esaminato più avanti.

L'accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare è stato ancora ampliato fino alla l. 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. ex-Cirielli, con cui è stata prevista la possibilità, seppur limitatamente ai settantenni, di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza; con la stessa legge è stata ridotta, però, l'operatività delle misure alternative per i recidivi.

Gli ultimi interventi legislativi, infine, sono stati mirati all'utilizzo delle misure alternative come strumento di deflazione carceraria: in tal senso, la l. 199/2010, c.d. Alfano.

Con la legge Alfano è stata introdotta una misura alternativa con cui si prevede la possibilità di scontare le pene o i residui di pena inferiori a un anno in detenzione domiciliare o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

Il decreto "svuotacarceri", sebbene appellato alla sua emanazione come "indultino", pare non stia producendo i risultati auspicati. Risultano essere, infatti, solo poche migliaia i detenuti che possono potenzialmente beneficiare della legge.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1, la detenzione domiciliare non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-*bis* della l. n. 354/75 e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102,105 e 108 c.p.; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 354/75, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge.

Oltre a queste esclusioni oggettive sono state introdotte delle incisive esclusioni soggettive: d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Gli stranieri con una pena residua inferiore ad un anno sono circa 5000, ma quasi tutti irregolari, quindi privi di domicilio.

Inoltre, la possibilità di concessione della sospensione della pena in sede di processo potrebbe essere vanificato dalla previsione della circostanza aggravante dell'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui si è stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione in carcere aggiunta al numero 11 *quater* dell'art. 61 c.p. e dall'aumento dell'entità della sanzione carceraria da sei mesi ad un anno ad un anno a tre anni per chi incorre nel delitto di evasione.

Si affida grande potere discrezionale al magistrato di sorveglianza come, del resto, avviene per tutte le misure alternative.

Al 30 settembre 2011 risultano 3446 i fruitori del beneficio, di cui 227 donne e 901 stranieri⁶³.

La Sicilia, superata solo dalla Lombardia (420 su 9343 detenuti presenti), spicca come la regione con il numero più alto di detenuti usciti in applicazione della l. 199/2010: 404 in Sicilia, di cui 12 donne e 48 stranieri, su 7740 detenuti presenti⁶⁴.

Tracciato così brevemente il percorso storico delle misure alternative, da sole modalità punitive alternative alle pene brevi a modalità esecutive di tutte le pene, si può delinearne la funzione. Fra esigenze di prevenzione speciale, di premialità o di repressione ed urgenze deflattive pare evidente che sia stato non tanto il contenuto delle misure stesso a rendersi flessibile, e, quindi, non l'esecuzione della pena, ma ancora una volta la funzione di essa.

“Una considerazione particolare riguarda il fatto che i sistemi più flessibili prevarranno nel confronto con i sistemi più rigidi: per una legge della fisica, possiamo dire, cioè per la capacità dei sistemi più flessibili di essere e diventare intermedi fra le differenze e le distanze con gli altri sistemi istituzionali e culturali. Ciò, se fosse vero, vale a costituire la previsione che in difetto della capacità di pensare e produrre in materia flessibile, ‘fuzzy’ o anche ‘flou’, rimarremmo indietro rispetto agli altri”⁶⁵.

3. Il sistema sanzionatorio delineato nei progetti di riforma del codice penale

Nel 1988 fu istituita una Commissione presieduta da Pagliaro⁶⁶, incaricata di redigere uno schema di legge delega da sottoporre al Parlamento, seguendo le coordinate dei principi costituzionali e degli orientamenti dei principali sistemi penali europei con la prospettiva di un diritto penale comune europeo.

Baricentro del sistema di commisurazione della pena in sede giudiziale era il ricorso alla pena detentiva quale *ultima ratio*.

L'alternativa all'esecuzione penitenziaria si incentrava su:

- la sospensione condizionale in una modulazione progressiva⁶⁷;

⁶³ Dati provenienti da statistiche pubblicate dal Ministero della giustizia, dati che non comprendono il numero di concessioni dallo stato di libertà.

⁶⁴ Dati rilevati il 30 settembre 2011.

⁶⁵ S. Aleo, *Il diritto flessibile. Considerazioni su alcune caratteristiche e tendenze del sistema penale nella società attuale, con riferimento particolare alla materia della criminalità organizzata*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.2/2004, p. 39.

⁶⁶ La relazione e la proposta di articolato sono consultabili su www.giustizia.it.

- l'abrogazione dell'affidamento in prova e della semilibertà, le cui funzioni sarebbero riassorbite;

- la semidetenzione sostituita all'arresto per le contravvenzioni.

In tema di misure di sicurezza, il progetto ne limitava l'applicazione ai soli non imputabili, per lasciare il campo ad adeguate misure di prevenzione per i soggetti capaci di intendere e di volere che avessero mostrato atteggiamenti antisociali di rilievo e vi avessero persistito durante l'esecuzione della pena.

Risultava ancora presente l'ergastolo perché Pagliaro riteneva che fosse la pena più giusta per i reati più atroci.

Adeguandosi al principio di proporzionalità fra illecito e sanzione erano previste due relazioni: una orizzontale, che assicurava la parità di trattamento fra reati che, pur presentando diversità per struttura e bene giuridico offeso, abbiano un disvalore penale simile; l'altra verticale, che individua per ogni reato la pena edittale più appropriata. La Commissione elaborò fasce predeterminate di livelli sanzionatori.

La quantificazione della pena era incentrata sul "disvalore complessivo del fatto" e alle esigenze di prevenzione speciale, espresse dalla capacità a delinquere, era riservato un ruolo sussidiario; ai fini della commisurazione della pena pecuniaria si distingueva la rilevanza della gravità del fatto.

Nell'art. 37.4 della proposta di articolato veniva introdotta una vicarietà fra pena principale e accessoria⁶⁸.

In un convegno tenutosi a Palermo nel 1991, venne criticata la forma di legge delega con cui fu presentata la proposta perché si riteneva che consentisse solo l'enunciazione di principi e criteri direttivi, ma Pagliaro dibatté che la procedura ordinaria avrebbe comportato sia dispendio di tempo, considerata la complessa approvazione articolo per articolo e la necessità dell'approvazione finale, che una potenziale disarmonia laddove qualche articolo non fosse stato approvato.

Solo nel 1993 il guardasigilli del governo Ciampi, Giovanni Conso, inviò lo schema alle facoltà giuridiche, ai consigli giudiziari e agli ordini forensi.

67 Si stabiliva una progressione della sospensione condizionale della pena, secondo cui solo in sede di prima concessione si consentiva al giudice di disporla senza prescrizioni, divieti o trattamenti che divenivano, invece, adozioni obbligatorie dalla seconda concessione in poi, con la possibilità di prevedere anche l'affidamento in prova al servizio sociale. La sospensione poteva poi essere parziale con l'applicazione di una sanzione sostitutiva.

68 Il giudice poteva infatti escludere quest'ultima quando in aggiunta a quella principale risultasse sproporzionata alla gravità del reato e inutile ai fini della prevenzione speciale; poteva, invece, escludere la pena principale, se la pena accessoria risultava da sola adeguata alla gravità del reato e in grado di evitare la commissione di altri reati.

La commissione Grosso⁶⁹ venne istituita con decreto ministeriale del guardasigilli Giovanni Flick il 1° ottobre 1998; fu seguita da una relazione conclusiva del 1999, da un progetto preliminare di articolato per la parte generale del codice il 12 settembre 2000 e da una seconda versione riveduta e corretta del 26 maggio 2001.

“Muovendo dalla convinzione della urgenza di modificare il sistema punitivo vigente, giudicato deficitario sotto ogni aspetto: ineffettivo e, là dove efficace, vessatorio”⁷⁰, la Commissione disegnò un complesso di sanzioni profondamente rinnovato con l’intenzione di mantenere la centralità della pena detentiva per i reati di rilievo e prevedere misure in luogo o in alternativa alla detenzione in carcere.

Punto focale fu l’applicazione delle pene alternative in sede giudiziale e non in fase di esecuzione.

Si propose in particolare:

- l’affidamento, circoscritto a pene non superiori a tre anni, non coinvolgendo residui di pena più elevati;

- la semilibertà, come misura propedeutica alla liberazione condizionale o in alternativa all’affidamento, mantenendo il limite di espiazione previsto;

- la detenzione domiciliare, allo scopo di evitare le obiezioni sulle pene detentive brevi perché eseguibile fuori dal circuito carcerario e le obiezioni sulla modesta afflittività della libertà controllata; nel caso di violazione degli obblighi connessi con la sua esecuzione sarebbe stata convertita automaticamente in reclusione, valutando però la gravità della violazione e affidando questo compito al magistrato di sorveglianza;

- la prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività o del lavoro socialmente utile per cui si richiamava l’approvazione di una specifica normativa che prevedesse la regolamentazione e la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- la pena pecuniaria, applicata in alternativa alla pena detentiva, con automatica conversione in libertà controllata o lavoro di utilità sociale in caso di inadempimento⁷¹;

- la sospensione condizionale della pena, obbligatoriamente subordinata alle restituzioni e al risarcimento del danno, alla consegna dei profitti del reato, alla consegna del prezzo del reato e, in

69 La scheda dei lavori è consultabile www.giustizia.it.

70 Relazione del 2000 della Commissione Grosso in www.giustizia.it.

71 Procedendo ad una lettura comparata delle relazioni, si sottolinea che la Commissione, inizialmente, mostrò forti perplessità sui tassi giornalieri proposti da Pagliaro per la difficoltà del sistema fiscale italiano di garantire la certezza dei redditi, per poi recuperarli indicando come criterio orientativo il ragguaglio con altre pene: una quota giornaliera di pena pecuniaria sarebbe corrisposta a un giorno di pena detentiva o interdittiva. I membri della Commissione ritennero, inoltre, opportuno prevedere come normale il pagamento rateale della pena pecuniaria eccedente le 30 quote giornaliera. Nel caso di insolvibilità colpevole del condannato la pena pecuniaria sarebbe stata convertita in semidetenzione e, in subordine, in lavoro di pubblica utilità.

determinati casi, ad altri obblighi qualificati, prevista (e per soli motivi di legittimità costituzionale) in una dimensione circoscritta nei confronti delle pene pecuniarie⁷².

Anche in seno alla Commissione Grosso si ritenne di recuperare dal binario delle misure di sicurezza solo gli istituti relativi al trattamento dei soggetti non imputabili e la confisca, cui venne riconosciuta una collocazione autonoma e di grande rilievo.

Si propose l'abolizione dell'ergastolo contro ogni irrigidimento secondo criteri astrattamente 'retributivi', che rischiano in realtà di veicolare istanze di pura vendetta.

Il testo proposto individuò nella "colpevolezza per il fatto" il limite garantista invalicabile nella commisurazione della pena.

Fu eliminato il riferimento alla "capacità a delinquere".

Il giudice avrebbe dovuto valutare la gravità del reato e delle sue conseguenze dannose, in quanto riflesse nella colpevolezza, l'intensità del dolo o il grado della colpa e i motivi che hanno determinato la commissione del reato, ponendo in rilievo le eventuali condotte di riparazione totale o parziale dell'offesa che il colpevole o altri per esso abbia tenuto dopo il fatto, i comportamenti del colpevole anteriori al reato e le sue condizioni di vita al momento del fatto, i comportamenti successivi al reato e le attuali condizioni di vita, se ritenuti rilevanti ai fini della prevenzione speciale.

Recependo in parte un'indicazione dello schema Pagliaro, venne prevista la possibilità di esclusione facoltativa di pene concorrenti con la pena detentiva, nel caso in cui quest'ultima risultasse sufficiente in relazione alla colpevolezza del reo e alle finalità di prevenzione speciale.

Si propose una profonda revisione delle cornici edittali, introducendo criteri di razionalizzazione quali la previsione di classi di reati con cornici edittali standardizzate⁷³.

La commissione Nordio⁷⁴ fu istituita il 23 novembre 2001 con decreto del Ministro della giustizia Roberto Castelli e prorogata fino al 2006.

La Commissione presentò uno schema di legge delega, incidendo su due principi: la residualità del diritto penale (il c.d. diritto penale minimo) e la certezza della pena. Condividendo l'analisi delle commissioni precedenti sullo stato ormai patologico di un sistema degenerato

72 Si osserva così nella relazione del 2000: "È d'altronde quasi superfluo osservare che la disciplina della nuova sospensione condizionale ha senso nella misura in cui si inserisca nel quadro interamente nuovo di forte mitigazione e di diversificazione qualitativa del sistema sanzionatorio previsto dalla riforma. Se dovesse essere estrapolata, ed innescata su trame di vecchi tessuti normativi, rischierebbe di produrre effetti distortivi, se non addirittura di boomerang".

73 "L'esecuzione della reclusione speciale a vita cessa dopo i 30 anni, salvo che persistano esigenze di prevenzione speciale. La persistenza o cessazione di dette esigenze è verificata dal giudice con periodicità annuale".

74 L'introduzione ai lavori, il commento articolo per articolo e la proposta di articolato sono consultabili su www.ristretti.it.

nell'incertezza e nell'inefficienza, optò per una vasta depenalizzazione dei reati minori e abolì le contravvenzioni.

La Commissione revisionò il sistema sanzionatorio per ottenere pene meno afflittive, ma più effettive proponendo:

- sanzioni principali personali detentive o paradetentive (ergastolo, reclusione, semidetenzione, detenzione domiciliare, permanenza domiciliare), interdittive e prescrittive (fra cui l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni) convertite in reclusione in caso di violazione degli obblighi⁷⁵ ad esse correlati;

- eliminazione dell'arresto e dell'ammenda;

- eliminazione della pena pecuniaria⁷⁶;

- perdono giudiziale per adulti per il principio che non è necessaria l'inflizione della pena quando l'offensività è esigua e minimo il grado di colpevolezza dell'agente;

- l'ergastolo applicabile solo per i reati di eccezionale gravità, se non sussiste alcuna circostanza attenuante.

In ordine alla commisurazione della pena, si ricorse all'unità di misura edittale della gravità del reato⁷⁷, di regola rappresentata dalla reclusione con funzione di *identificazione* della qualità del reato. Il giudice avrebbe dovuto esprimere la gravità del reato in concreto facendo riferimento ad essa, con modulazioni quantitative della durata e solo dopo, eventualmente, operare una conversione in altra pena principale.

La Commissione Pisapia⁷⁸ è stata istituita il 27 luglio 2006 con decreto del Ministro della giustizia Clemente Mastella e le relazioni sono state rese il 14 maggio e il 19 novembre 2007.

Dalla prima relazione emerge l'intenzione di “[...] evitare modalità sanzionatorie che finiscono con l'essere troppo spesso solo simboliche e di fornire strumenti, di prevenzione e di

75 “Il controllo rende visibile e quindi socialmente percepibile l'afflittività della conseguenza sanzionatoria. L'effetto positivo del controllo effettivo è duplice: sul piano della prevenzione generale perché accresce la forza dissuasiva del precetto penale; sul piano del bisogno sociale di sicurezza, perché risponde all'esigenza retributiva sentita dalla collettività”. Ivi, p. 34.

76 “Ciò è stato stabilito dal rilievo che, in un progetto di codice penale che ha espunto il binomio delitti-contravvenzioni in quanto prevede un'unica categoria di reati, nella quale sono state inglobate anche le poche contravvenzioni non depenalizzate, la pena pecuniaria sarebbe fonte di confusione e disorientamento delle valutazioni della collettività; ciò perché a causa del profilo non personalistico che la caratterizza essa risulta indistinguibile, in concreto, dagli esiti della giustizia conciliativa penale e [...] si aggiunge inoltre le perplessità relative all'efficacia deterrente della pena pecuniaria, connessa alla sua incerta esazione”. Ivi, p. 30.

77 “La valutazione della gravità del reato è infatti vincolata alla quantificazione del danno o del pericolo per l'interesse protetto, all'intensità del dolo e della colpa e ai motivi a delinquere, ma è altresì aperta alla considerazioni delle modalità concrete oggettive e soggettive, della realizzazione colpevole del reato, che ne costituiscono le circostanze intrinseche”. Ivi, p. 37.

78 La relazione e la proposta di articolato sono consultabili su www.giustizia.it.

punizione, particolarmente efficaci anche in presenza di reati economico-finanziari, ambientali, colposi, ecc.”⁷⁹.

Queste le tipologie sanzionatorie proposte:

- l'istituto della “messa alla prova” per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e per i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; in caso di esito positivo della prova, il reato si estingue;

- l'affidamento al servizio sociale (o la messa in prova) con un contenuto individualizzato⁸⁰;

- la sospensione condizionale⁸¹ (il giudice può impartire anche prescrizioni comportamentali finalizzate al reinserimento sociale);

- sospensione “condizionata di pena residua”, in sostituzione dell'attuale liberazione condizionale, sul modello francese del *parole*, che andrebbe a integrare, sul versante penitenziario, l'istituto della *probation* giudiziale;

- la pena pecuniaria “per tassi”, sulla base delle effettive condizioni economiche del condannato;

- le pene interdittive al fine di consentire un intervento molto mirato particolarmente efficace per assicurare, in settori delicati (quali quelli amministrativo, commerciale, ecc.), le esigenze fondamentali della prevenzione;

- le pene prescrittive per favorire condotte riparative o conciliative;

- la “detenzione di massima durata”, in sostituzione dell'ergastolo⁸², di 32 anni, elevabili fino a 38 in caso di concorso di reati che prevedono edittalmente tale tipo di pena.

79 Relazione del 14 maggio 2007.

80 Nella relazione si sottolinea che con tale previsione “[...] non si è inteso, anche in considerazione della impraticabilità concreta di un simile sistema, aprire la strada ad una indiscriminata ‘bifasicità’ del processo, sul modello statunitense (c.d. bifurcated system, in cui al processo sulla colpevolezza – trial – segue il c.d. sentencing process, in cui l'attenzione si focalizza sulla “personalità” del condannato), ma semplicemente dare il tempo e la possibilità al giudice di calibrare le sue scelte onde consentire una valutazione sulla sanzione più adeguata al caso concreto e alla personalità dell'imputato”.

81 Nel dibattito sulla sospensione condizionale della pena, nonostante la convinzione che la sua eccessiva concessione nella prassi giudiziaria, abbia avuto un ruolo determinante nella ineffettività del sistema penale, si è ritenuto un istituto “polifunzionale”, se opportunamente prospettato e regolamentato: “[...] può avere una incisiva finalità di deterrenza e di ‘intimidazione speciale’, attraverso l'istituto della revoca; può essere un autonomo strumento alternativo alla pena, anche per evitare l'ingresso in carcere per quei soggetti non responsabili di gravi reati e per i quali vi è una prognosi favorevole; e, infine, può avere una utile ed efficace finalità sia riparatorio-risarcitoria che rieducativa, se, ad esempio, subordinata alla ‘messa alla prova’ (o all'affidamento ai servizi sociali) e/o a prescrizioni specifiche”.

82 “La pena perpetua, ad avviso della Commissione (nella sua ampia maggioranza) contraddice anche il principio di giurisdizionalità delle pene, il quale esclude pene fisse, non graduabili sulla base di quel momento essenziale della giurisdizione che è la valutazione del caso concreto. È perciò per sua natura una pena iniqua” e, come è sottolineato, “[...] L'efficacia deterrente delle pene, invero, non consiste nella loro simmetrica brutalità, ma nella loro radicale asimmetria rispetto alla violenza del crimine, anche il più efferato”.

Premettendo le disfunzioni del modello di discrezionalità vincolata sul versante della commisurazione in concreto della pena, analogamente al progetto Nordio, si è stabilito che il giudice motivi analiticamente la determinazione della pena.

Al fine di evitare pene eccedenti la misura della colpevolezza, ad esempio per esigenze di prevenzione generale e/o di risposta “esemplare” all'allarme sociale suscitato dal reato, la pena, oltre a dover essere determinata entro il limite della proporzione con il fatto commesso, deve avere in concreto finalità di prevenzione speciale, con particolare riferimento al reinserimento sociale del condannato e con esclusione, quindi, di ragioni di esemplarità punitiva.

La gamma delle pene non detentive previste dal progetto è stata ritenuta troppo vasta. Tali rilievi fanno leva soprattutto sulla difficoltà applicativa del prospettato sistema sanzionatorio e sulla eccessiva discrezionalità che un simile sistema comporterebbe nell'applicazione e nella commisurazione delle pene, ma la Commissione ha deciso di mantenere uno spettro ampio di sanzioni non detentive, con l'impegno di una ulteriore riflessione al termine del lavoro delle sottocommissioni e, si spera, sulla base delle prime indicazioni derivanti dal dibattito parlamentare.

Concludendo la disamina delle possibili revisioni del sistema sanzionatorio avanzate nelle proposte dei progetti di riforma del codice penale, emerge l'intenzione di fondo, sebbene con differenti impostazioni tecniche, di ampliare e differenziare le tipologie sanzionatorie con l'introduzione di pene limitative sì, ma non privative della libertà personale al fine di ricorrere davvero alla pena detentiva quale *extrema ratio* e di rendere più efficace ed effettiva la risposta penale.

L'instabilità delle maggioranze parlamentari e le coalizioni di governo con i conseguenti scioglimenti anticipati delle Camere hanno impedito la realizzazione di queste proposte, mutilando lavori assembleari talvolta preziosi e arrestando il percorso che conduce all'approvazione di un testo legislativo di tale importanza.

4. Un nuovo ordinamento penitenziario?

Un intervento di revisione dovrebbe riguardare non solo il diritto penale sostanziale e il giudizio di cognizione, ma anche l'esecuzione penale con una riforma, quindi, dell'ordinamento penitenziario.

La proposta di legge n. 6164 a firma dell'on. Boato, presentata alla Camera il 3 novembre 2005, nota come "proposta Margara", è una recente ipotesi di riforma dell'ordinamento penitenziario.

Dalla lettura della relazione, con cui si introduce la proposta, si evince l'intenzione di rilanciare le misure alternative.

Il passaggio alla misura alternativa non deve essere considerato uno sviluppo eccezionale, ma la conclusione ordinaria dell'esecuzione penale.

Con particolare riguardo alle modifiche operate sulle misure alternative, si segnala la previsione secondo cui l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale estingue la pena, compresa la pena pecuniaria e le accessorie.

Si è proposta poi l'introduzione di una nuova forma di affidamento, l'affidamento in prova per disagio psichico e sociale, che riguarderebbe i tossicodipendenti, i senza fissa dimora, gli immigrati e le persone con problemi psichiatrici.

Per quanto concerne la detenzione domiciliare, la misura viene svincolata da quanto previsto nell'art. 284 c.p.p. relativamente agli arresti domiciliari, prevedendo che i tempi e modi di uscita, in riferimento ai motivi per cui è stata concessa, siano fissati dal tribunale di sorveglianza per agevolare il recupero delle relazioni sociali.

La misura della semilibertà viene rimodulata in progressione, con brevi periodi in libertà vigilata presso il proprio domicilio prima di approdare definitivamente alla libertà condizionale, sottolineando che la misura sia revocata solo se la condotta colpevole sia tanto rilevante da palesare l'inidoneità al trattamento.

La liberazione condizionale assurge, dunque, al ruolo di misura alternativa.

Per quanto concerne gli interventi relativi al personale, si forniscono indicazioni sulle funzioni ad essi attribuibili: "svolgere le attività necessarie a promuovere la individualizzazione del trattamento, l'attuazione degli elementi del trattamento e la predisposizione dei percorsi riabilitativi dei detenuti e degli internati e il sostegno ad essi"⁸³.

In riferimento alla magistratura di sorveglianza che "è dentro la dinamica del processo riabilitativo che anima l'esecuzione penale e deve servire tale dinamica"⁸⁴, si ritiene necessaria una più stretta collaborazione con gli operatori penitenziari. Per evitare che le forze di polizia partecipino alla gestione della misura alternativa, incidendo in modo troppo repressivo, si prevede che la funzione di controllo sia relegata solo al personale del centro servizi sociali per adulti (ora Ufficio esecuzione penale esterna).

83 Art. 136 dell'articolato della proposta di legge n. 6164/2005, consultabile all'indirizzo <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/margara/index.htm>.

84 Relazione introduttiva proposta di legge n. 6164/2005, p. 77, consultabile all'indirizzo <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/margara/index.htm>.

Nell'articolato proposto è previsto il “divieto di modifiche contrastanti con il quadro complessivo di prescrizioni contenute nell'ordinanza ammissiva del tribunale”⁸⁵ precisando che si apportino solo modifiche che derivano da esigenze concretamente emerse nello svolgersi dell'affidamento in prova.

“[...] la struttura della misura alternativa è quella indicata dalla legge e che è stata la legge a pensare ai suoi limiti e condizioni e che non deve rientrare fra le preoccupazioni di chi applica la legge di aggiungere altre limitazioni o di ampliare, sempre e comunque, quelle previste, anche quando non appaiono necessarie”⁸⁶.

La proposta di legge, fin qui brevemente analizzata, delinea un intervento chiaramente a favore del principio di flessibilità della pena in fase esecutiva e delle misure alternative, ribadendo la finalità rieducativa.

“Solo se nella mentalità comune si diffonderà l'idea - corrispondente al dato giuridico - che le misure alternative sono veramente ‘pene alternative’ e non graziose concessioni a contenuto clemenziale, la meritoria battaglia per un rilancio ed un ampliamento della loro applicazione, già supportata da decisivi argomenti di ordine costituzionale, potrà avere successo ed imporsi nella realtà concreta, sconfiggendo gli scetticismi e le resistenze conservatrici di quanti sono ancora legati all'equazione tra pena e carcere”⁸⁷.

85 Art. 58 dell'articolato della proposta di legge n. 6164/2005.

86 Ivi, pp. 37-38.

87 M. Niro, *Le misure alternative tra deflazione carceraria e revisione del sistema sanzionatorio penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1/2008, p. 109.

Capitolo III

Un'istantanea del carcere oggi

*“Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura;
tenere conto delle informazioni che ci vengono date è cultura”*

Goethe

1. Le criticità del sistema carcerario secondo alcuni dati statistici

Dall'ultimo rapporto Censis⁸⁸ emerge che le criticità del carcere sono:

- A) il sovraffollamento;
- B) la lunghezza dei procedimenti e la custodia cautelare;
- C) lo scarso utilizzo di misure alternative;
- D) la presenza di situazione di disagio estremo;
- E) la presenza di stranieri;
- F) la carenza di personale; la riduzione delle spese.

A) Il sovraffollamento

La l. n. 241/2006 di concessione dell'indulto ha determinato una riduzione di oltre 20 mila detenuti fra il 2005 e il 2006 con un calo del numero dei detenuti da 10,6 a 6,6 per diecimila abitanti. Dal 2007 questo valore è in risalita, sorpassando nel 2011 il numero di detenuti presenti prima del provvedimento⁸⁹.

Attualmente sono 67.510 i detenuti presenti nelle carceri italiane⁹⁰.

Si prevede di raggiungere una quota di 100.000 presenze nel 2012.

⁸⁸ 44° rapporto annuale Censis del 3 dicembre 2010, capitolo sicurezza e cittadinanza. Cfr. le indagini del marzo 2010 e 2011, capitolo criminalità e sicurezza, dell'Istat; Antigone, sesto rapporto sulle carceri 2010 “Oltre il tollerabile”; Eurispes, Rapporto Italia 2011, capitolo “guardo il mondo da un oblò la vita nelle carceri italiane”, presentato il 28 gennaio 2011.

⁸⁹ Dati provenienti dalla serie storica semestrale dal 1991 al 2011 pubblicati dal Ministero di giustizia e consultabili su www.giustizia.it.

⁹⁰ Dati provenienti dalle statistiche pubblicate dal Ministero di giustizia, rilevati al 30 settembre 2011.

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (*)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.507	1.919	65	350	7	1
Basilicata	3	440	485	19	55	4	0
Calabria	12	1.875	3.042	60	606	15	0
Campania	17	5.734	7.916	323	955	192	2
Emilia Romagna	13	2.394	4.031	140	2.104	36	4
Friuli Venezia Giulia	5	548	923	35	579	21	8
Lazio	14	4.855	6.609	415	2.585	78	9
Liguria	7	1.139	1.827	84	1.038	35	11
Lombardia	19	5.416	9.530	576	4.144	88	8
Marche	7	775	1.163	35	495	7	2
Molise	3	380	502	0	57	3	0
Piemonte	13	3.628	5.115	162	2.585	40	7
Puglia	11	2.458	4.487	216	883	87	0
Sardegna	12	2.024	2.062	62	838	33	1
Sicilia	27	5.406	7.833	216	1.789	84	5
Toscana	18	3.186	4.498	190	2.301	81	17
Trentino Alto Adige	2	520	362	15	247	7	1
Umbria	4	1.134	1.727	77	746	8	1
Valle d'Aosta	1	181	272	0	195	0	0
Veneto	10	1.972	3.207	155	1.906	39	12
Totale nazionale	206	45.572	67.510	2.845	24.458	865	89

B) La lunghezza dei procedimenti e l'eccessiva durata della custodia cautelare

Sulla repressione penale si scarica la risposta ad ogni problema sociale (disagio mentale, immigrazione, droga) ingolfando il processo e il carcere.

Dai dati forniti dal Ministero di giustizia relativi alla posizione giuridica dei detenuti si ricava che 28.564 sono imputati (di cui 14.639 in attesa di primo giudizio) e 37.213 definitivi, di cui 12.137 stranieri⁹¹.

“La giustizia penale italiana è fortemente selettiva. Una selezione fondata su condizioni di censo, di status, di origine etnica, geografica e sociale. È una giustizia a due velocità: inesorabile, dura e in taluni casi eccessiva per chi non ha mezzi finanziari e culturali per sostenere un'adeguata

91 Dati rilevati al 30 settembre 2011.

difesa tecnica, inefficace, lenta se non addirittura svuotata di potere per chi si può pagare un buon avvocato. [...] una giustizia inclemente per i poveri e indulgente per i benestanti”⁹².

Una giustizia a due velocità.

C) Lo scarso utilizzo delle misure alternative

In una recente indagine è stato esaminato un gruppo di affidati in prova al servizio sociale per i quali la misura era stata archiviata nel 1998 e verificato se gli stessi da tale data fino al 2005 avevano commesso ulteriori reati per i quali erano stati condannati con sentenza definitiva. Con la ricerca si è rilevato che solo il 19% del campione era costituito da recidivi⁹³.

“L’allarme sociale creato su singoli casi di cronaca non è giustificato dalla quantità di revoche conseguenti alla commissione di reati durante la misura”⁹⁴.

Si noti inoltre che non è possibile utilizzare il numero delle revoche come indicatore del reinserimento dei condannati in misura alternativa perché da tale conteggio bisogna escludere i casi di revoca per nuova posizione giuridica. In tali casi, è l’intervento di una nuova condanna a modificare la durata della pena e non un comportamento negativo successivo alla concessione della misura a comportare l’incompatibilità con i presupposti di concessione.

Nonostante possa ritenersi un dato rilevante che gli elevati tassi di recidiva si verificano nei casi di esecuzione della pena carceraria non mediata da strumenti alternativi di reinserimento sociale (tanto da giustificare la riflessione che da ciò parrebbe logico evincere la scarsa efficienza specialpreventiva della reclusione)⁹⁵, nonostante la considerazione che i costi economici complessivi dell’applicazione di sanzioni non aventi carattere detentivo risultino molto meno elevati rispetto a quelli del ricorso al carcere, le misure alternative continuano ad essere percepite solo come un modo per raggirare il carcere.

⁹² P. Gonnella in *Micromega*, 18 aprile 2011.

⁹³ F. Leonardi. *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.2/2007.

⁹⁴ Ivi, p. 8.

⁹⁵ Il tasso di recidiva dopo modalità sanzionatorie diverse da quella carceraria risulta di gran lunga inferiore (circa il 15%) rispetto ad oltre il 70% per chi sconta la pena in carcere.

TIPOLOGIA	NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA	
Condannati dallo stato di libertà	4.358
Condannati dallo stato di detenzione*	2.132
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	906
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.685
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	332
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	34
Totale	9.449
SEMILIBERTA'	
Condannati dallo stato di libertà	100
Condannati dallo stato di detenzione*	787
Totale	887
DETEZIONE DOMICILIARE	
Condannati dallo stato di libertà	2.527
Condannati dallo stato di detenzione*	3.523
Condannati in misura provvisoria	1.943
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	23
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	20
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	8
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione*	11
Totale	8.055

TIPOLOGIA	NUMERO
LIBERTA' VIGILATE	
Libertà vigilata	3.015
Totale	3.015
SANZIONI SOSTITUTIVE	
Semidetenzione	4
Libertà controllata	102
Totale	106
ALTRE MISURE	
Lavoro di pubblica utilità	286
Sospensione condizionale della pena	14
Lavoro all' esterno	523
Assistenza all'esterno dei figli minori	1
Totale	824

Considerando, inoltre, che la concessione di misure alternative si basa oggi su ragioni di “affidabilità situazionale”⁹⁶, valutando cioè la dimensione situazionale del soggetto, non risulta difficile capire che i primi ad essere esclusi dal circuito delle alternative siano gli stranieri⁹⁷.

Come si è evidenziato in precedenza⁹⁸, neanche l’introduzione di una nuova misura alternativa ha risolto la questione.

Da notare, nella tabella seguente, il numero di condannati con pena inflitta o residua inferiore a tre anni che potrebbero accedere alle misure alternative.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	Totale
Detenuti Italiani + Stranieri									
Abruzzo	30	90	134	263	341	164	93	91	1.206
Basilicata	9	21	42	86	128	44	13	13	356
Calabria	76	123	191	391	452	207	79	69	1.588
Campania	174	262	335	850	998	386	165	171	3.341
Emilia Romagna	164	193	235	429	442	252	105	103	1.923
Friuli Venezia Giulia	50	75	87	127	90	23	15	15	482
Lazio	245	347	398	915	964	403	168	121	3.561
Liguria	94	128	106	222	206	65	17	11	849
Lombardia	411	473	516	1.115	1.330	662	253	238	4.998
Marche	43	65	91	137	174	84	45	64	703
Molise	9	21	54	88	104	56	15	10	357
Piemonte	347	416	401	714	745	333	146	121	3.223
Puglia	163	289	362	668	744	286	67	30	2.609
Sardegna	51	117	188	422	375	124	68	63	1.408
Sicilia	301	456	550	1.208	1.333	504	173	89	4.614
Toscana	139	248	250	525	660	473	221	140	2.656
Trentino Alto Adige	35	59	50	65	17	4	0	0	230
Umbria	39	70	112	236	324	159	93	103	1.136
Valle d'Aosta	18	28	33	45	39	8	4	0	175
Veneto	142	242	268	477	451	219	92	70	1.961
Totale Detenuti Italiani + Stranieri	2.540	3.723	4.403	8.983	9.917	4.456	1.832	1.522	37.376

96 M. Pavarini, op. cit.

97 Data la viziosità del circolo in cui ricadono gli stranieri, si affronterà la problematica “al quadrato” separatamente al punto E).


98 Vd. sopra.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	Totale
Detenuti Italiani + Stranieri									
Abruzzo	222	241	190	206	158	75	23	91	1.206
Basilicata	82	70	66	68	42	13	2	13	356
Calabria	423	287	223	261	228	85	12	69	1.588
Campania	815	664	486	581	437	153	34	171	3.341
Emilia Romagna	544	371	277	277	230	98	23	103	1.923
Friuli Venezia Giulia	171	124	75	55	24	15	3	15	482
Lazio	923	762	557	582	395	180	41	121	3.561
Liguria	295	167	109	153	94	16	4	11	849
Lombardia	1.287	846	670	887	734	295	41	238	4.998
Marche	173	124	107	105	78	37	15	64	703
Molise	71	74	55	69	67	9	2	10	357
Piemonte	1.115	628	404	431	344	132	48	121	3.223
Puglia	737	575	400	436	322	97	12	30	2.609
Sardegna	384	347	213	212	120	60	9	63	1.408
Sicilia	1.357	1.012	674	705	554	183	40	89	4.614
Toscana	579	468	411	410	437	184	27	140	2.656
Trentino Alto Adige	108	65	38	15	4	0	0	0	230
Umbria	209	203	169	179	164	91	18	103	1.136
Valle d'Aosta	71	39	26	24	10	4	1	0	175
Veneto	524	415	298	302	233	102	17	70	1.961
Totale Detenuti Italiani + Stranieri	10.090	7.482	5.448	5.958	4.675	1.829	372	1.522	37.376

Si evidenzia, inoltre, nella tabella seguente, il crollo delle misure alternative alla detenzione per condannati tossicodipendenti.

Data	Presenti	Tossicodipendenti	%
30/06/2006	61.264	16.145	26,4%
31/12/2006	39.005	8.363	21,4%
30/06/2007	43.957	10.275	23,4%
31/12/2007	48.693	13.424	27,6%
30/06/2008	55.057	14.743	26,8%
31/12/2008	58.127	15.772	27,1%
30/06/2009	63.630	15.870	24,9%
31/12/2009	64.791	15.887	24,5%

D) Presenza situazioni di disagio estremo: tossicodipendenza



Fonte: relazione annuale Dipartimento Politiche Antidroga

I soggetti affidati entrati direttamente dalla libertà sono aumentati del 24% rispetto al 2009.

La popolazione dei tossicodipendenti in carcere risulta quasi esclusivamente di genere maschile, in prevalenza di nazionalità italiana, con un'età media di circa 33,8 anni. La maggior parte degli adulti tossicodipendenti in carcere associa il consumo di più sostanze (policonsumatori). Anche nel 2010, l'Italia si colloca tra i principali Paesi europei come area di transito e di consumo di sostanze stupefacenti, oltre ad evidenziare esperienze limitate di coltivazione di cannabis. L'Italia è un punto centrale del Mediterraneo per il traffico illegale di sostanze stupefacenti; quindi, le maggiori organizzazioni criminali hanno sviluppato rapporti con gruppi appartenenti ad etnie diverse che si riflette in un incremento del numero di soggetti stranieri deferiti alle autorità giudiziarie per reati in violazione della legge sugli stupefacenti. In carcere si è evidenziato un aumento delle terapie con metadone a medio termine. Si riconferma che le denunce per reati legati alla produzione, traffico e vendita di sostanze illecite si concentrano in Lombardia, a differenza del profilo delle denunce per i reati più gravi, che si concentrano, invece, nella penisola meridionale ed insulare.

Le persone condannate dall'autorità giudiziaria in seguito alla violazione del D.P.R. n. 309/90 per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti sono circa 10.722. Circa il 21% dei condannati mostra un comportamento recidivo. Gli stranieri risultano più recidivanti e coinvolti in reati di maggiore gravità. Gli ingressi di soggetti adulti in istituti penitenziari nel 2010 per reati in violazione della normativa sugli stupefacenti ammontano a 26.163 persone, parte delle quali ha avuto più ingressi nell'arco dell'anno di riferimento. Rispetto al 2009 si registra una riduzione di ingressi negli istituti penitenziari per tale reato del 6,5%. Il 39,8% dei soggetti entrati negli istituti penitenziari nel 2009 per reati in violazione della normativa sugli stupefacenti sono usciti in libertà nel corso dell'anno. Nel 28,5% dei casi è stato revocato l'affido per andamento negativo o altri motivi, mentre il 57,2% è giunto a buon fine. Nei restanti casi è stato archiviato.

Resta comunque critica la condizione conseguente ad un bassissimo utilizzo dell'art. 94 del D.P.R. n. 309/90 rispetto alle necessità e possibilità esistenti. Da più parti è stata segnalata la necessità di ricorrere maggiormente all'art. 94 per il trasferimento dei tossicodipendenti dalle carceri alle comunità terapeutiche e o servizi territoriali controllati e qualificati.

Da segnalare che dei tossicodipendenti affidati in virtù dell'art. 94 solo il 37,0% era stato arrestato in seguito alla violazione del D.P.R. n. 309/90 (art. 73 o art. 74). La maggior parte delle persone pertanto è stato arrestato per reati contro la persona, contro il patrimonio (estorsione, truffa, rapina, etc.), contro la famiglia, contro lo Stato o altri reati.

In crescita nell'ultimo biennio la quota di affidati agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) provenienti dalle strutture carcerarie; essa è passata dal 37% nel 2006 al 51% nel 2007, al 63% nel 2009, al 64% nel 2010⁹⁹.

Un gruppo di associazioni operanti da anni nel settore ha inviato una proposta di decarcerizzazione, riferita alle persone tossicodipendenti autrici di reato, al sottosegretario Carlo Giovanardi che ha la delega alla lotta alla tossicodipendenza.

La proposta d'intervento si snoda seguendo tre direttrici.

Si propone di istituzionalizzare i servizi che potrebbero contribuire a contenere l'ingresso dei tossicodipendenti in carcere in misura cautelare.

“Vista l'attuale carenza di risorse, per cui è impossibile rispondere a tutte le richieste di programmi comunitari, è in atto un processo di selettività che inevitabilmente penalizza soprattutto i tossicodipendenti in misura cautelare. Da un canto infatti le comunità terapeutiche accolgono malvolentieri le persone in custodia cautelare. Dall'altro per gli operatori dei Ser.T la programmazione

⁹⁹ Dati relativi all'anno 2010 ed elaborati nel 2011 rilevati dalla Relazione annuale al Parlamento 2011, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Antidroga, consultabile su www.politicheantidroga.it.

di percorsi terapeutici con le persone in custodia cautelare è più difficile, non essendovi certezza sui tempi. Ed essendo le risorse poche per tutti, si preferiscono le persone in esecuzione di pena”¹⁰⁰.

L’art. 89 del D.P.R. n. 309/90 presuppone che il magistrato abbia gli strumenti per accertare il requisito della tossicodipendenza, della esistenza di un programma terapeutico e della opportunità della sua prosecuzione. Nella maggioranza dei casi il giudice non dispone di queste informazioni, e in attesa che si produca la documentazione necessaria la persona tossicodipendente entra e resta in carcere.

Per quanto concerne l’apparato sanzionatorio, si propone l’abrogazione del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90, e la previsione del fatto di “lieve entità” quale fattispecie autonoma, da inserire in un apposito articolo, abbassando peraltro nel minimo la sanzione prevista per questo nuovo reato e l’esenzione dagli effetti dell’art. 69 comma 4 c.p. dei recidivi che hanno commesso un nuovo reato in relazione al proprio stato di tossicodipendenti.

Infine, si sollecita l’applicazione del D.P.R. n. 309/90 nella parte in cui si prevede l’affidamento terapeutico in prova per i detenuti tossicodipendenti con residuo pena inferiore a sei anni.

E) La presenza di stranieri

Secondo le statistiche pubblicate dal Ministero di giustizia, gli stranieri presenti nelle carceri italiane sono 24.458. Il 20% è di nazionalità marocchina, il 15% circa tunisina, così come nigeriana e rumena, l’11% albanese¹⁰¹.

Si evidenzia in particolare come tale percentuale sia raddoppiata negli ultimi venti anni, raggiungendo quasi il 36%.

¹⁰⁰Dalla Proposta di modifiche normative volte alla decarcerizzazione delle persone tossicodipendenti autrici di reato n. 349 presentata dalle associazioni Antigone, Gruppo Abele, Forum Droghe, CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), pp. 3-4.

¹⁰¹ Dati aggiornati al 31 ottobre 2011.

Data di rilevazione	Posizione giuridica				Sesso		Nazionalità	
	Imputati	Condannati	Internati	Totale	Donne	% rispetto ai presenti	Stranieri	% rispetto ai presenti
30/06/1991	17.103	12.698	1.252	31.053	1.572	5,06	nd	nd
31/12/1991	19.875	14.319	1.275	35.469	1.892	5,33	5.365	15,13
30/06/1992	24.579	18.510	1.335	44.424	2.411	5,43	nd	nd
31/12/1992	25.343	20.567	1.406	47.316	2.568	5,43	7.237	15,30
30/06/1993	26.789	23.718	1.430	51.937	2.805	5,40	nd	nd
31/12/1993	25.497	23.503	1.348	50.348	2.525	5,02	7.892	15,67
30/06/1994	26.041	27.203	1.372	54.616	2.668	4,89	nd	nd
31/12/1994	23.544	26.265	1.356	51.165	2.311	4,52	8.481	16,58
30/06/1995	23.559	27.093	1.321	51.973	2.366	4,55	nd	nd
31/12/1995	19.431	26.089	1.388	46.908	1.999	4,26	8.334	17,77
30/06/1996	20.452	26.882	1.360	48.694	2.081	4,27	8.803	18,08
31/12/1996	19.375	26.962	1.372	47.709	2.099	4,40	9.373	19,65
30/06/1997	21.242	26.987	1.325	49.554	2.060	4,16	10.609	21,41
31/12/1997	20.510	26.646	1.339	48.495	1.938	4,00	10.825	22,32
30/06/1998	21.854	27.451	1.273	50.578	1.976	3,91	11.695	23,12
31/12/1998	21.952	24.551	1.308	47.811	1.832	3,83	11.973	25,04
30/06/1999	23.342	26.167	1.347	50.856	2.067	4,06	13.317	26,19
31/12/1999	23.699	26.674	1.441	51.814	2.190	4,23	14.057	27,13
30/06/2000	23.766	28.321	1.450	53.537	2.271	4,24	14.918	27,86

30/06/2001	24.989	28.962	1.442	55.393	2.440	4,40	16.378	29,57
31/12/2001	23.302	30.658	1.315	55.275	2.421	4,38	16.294	29,48
30/06/2002	22.411	32.729	1.137	56.277	2.496	4,44	17.049	30,29
31/12/2002	21.682	32.854	1.134	55.670	2.469	4,44	16.788	30,16
30/06/2003	20.524	34.695	1.184	56.403	2.565	4,55	16.636	29,49
31/12/2003	20.225	32.865	1.147	54.237	2.493	4,60	17.007	31,36
30/06/2004	20.151	35.291	1.090	56.532	2.660	4,71	17.783	31,46
31/12/2004	20.036	35.033	999	56.068	2.589	4,62	17.819	31,78
30/06/2005	21.037	36.995	1.093	59.125	2.858	4,83	19.071	32,26
31/12/2005	21.662	36.676	1.185	59.523	2.804	4,71	19.836	33,32
30/06/2006	21.820	38.193	1.251	61.264	2.923	4,77	20.221	33,01
31/12/2006	22.145	15.468	1.392	39.005	1.670	4,28	13.152	33,72
30/06/2007	25.514	17.042	1.401	43.957	1.922	4,37	15.658	35,62
31/12/2007	28.188	19.029	1.476	48.693	2.175	4,47	18.252	37,48
30/06/2008	30.279	23.243	1.535	55.057	2.410	4,38	20.617	37,45
31/12/2008	29.901	26.587	1.639	58.127	2.526	4,35	21.562	37,09
30/06/2009	31.281	30.549	1.800	63.630	2.779	4,37	23.609	37,10
31/12/2009	29.809	33.145	1.837	64.791	2.751	4,12	24.067	37,15
30/06/2010	29.691	36.781	1.786	68.258	3.003	4,40	24.966	36,58
31/12/2010	28.782	37.432	1.747	67.961	2.930	4,31	24.954	36,72
30/06/2011	28.363	37.376	1.655	67.394	2.913	4,32	24.232	35,96

Da un'elevata presenza nelle carceri italiane di stranieri non è possibile dedurre deterministicamente un indice criminogeno; è doverosa e necessaria un'interpretazione di più ampio respiro.

La rapida equivalenza che rende l'immigrato un delinquente è un dato costruito socialmente: vengono più controllati perché diversi, stigmatizzati ed esclusi e più visibili, la lettura dei dati non è sempre accurata e l'utilizzo strumentale e acritico delle informazioni da parte dei media, che tende a costruire immigrato pericoloso come prodotto di meccanismi di dislocazione e proiezione dei sentimenti di paura e insicurezza sociale.

Sono, dunque, molteplici i fattori da dover approfondire nel binomio criminalità-immigrazione¹⁰².

Per la concessione delle misure alternative il fattore integrazione risulta determinante: "La estrema povertà di reti sociali significative - in quanto prevalentemente immigrati clandestini o irregolari, senza residenza, lavoro, famiglia ed altro - li rendono 'situazionalmente' inaffidabili. La loro pericolosità non viene presunta da alcuna valutazione personologica [...], ma da soli elementi oggettivi connessi alla loro situazione di esclusi"¹⁰³.

102 Sulla questione della criminalità degli stranieri cfr. E. Lanza, *Gli stranieri e il diritto penale*, Cedam, Padova, 2011.

103 M. Pavarini, op. cit., p. 219.

Le condizioni socioeconomiche determinano una posizione di svantaggio nel sistema penale. Non consentono di evitare l'ingresso in carcere per custodia cautelare e l'inidoneità e inaffidabilità del domicilio li escludono dal circuito delle misure alternative.

L'ingresso in carcere segna una cesura del percorso di arrivo, accoglienza, inserimento, integrazione.

Le tipologie di reati ascritti agli uomini stranieri si polarizza su reati predatori perché vengono sfruttati come manovalanza in sostituzione degli autoctoni, ma si registra la presenza anche di stranieri detenuti per reati più gravi, perché coinvolti nel traffico di stupefacenti o nello sfruttamento della prostituzione.

La rappresentazione dell'immigrazione come questione di "sicurezza" e la crescente sovrapposizione fra immigrazione, illegalità e criminalità nei discorsi politici e mediatici trasformano i migranti "[...] in una incarnazione simbolica e quindi in un facile obiettivo di tutte le manifestazioni di ansia sociale che richiedono un intervento tempestivo dello Stato"¹⁰⁴.

F) Carenza personale, riduzione spese, costi sistema penitenziario

Il personale che lavora in carcere risulta assolutamente insufficiente: sono sottodimensionate le guardie penitenziarie, gli educatori e gli assistenti sociali. I tagli delle leggi finanziarie, nonché la decisione di affidare l'assistenza sanitaria penitenziaria ad altri Ministeri hanno comportato una netta decurtazione delle risorse disponibili.

Tra le voci di spesa mensile per i detenuti, pubblicate dal DAP nel 2010, i pasti rappresentano la maggiore, quasi quattro euro, seguiti dalle spese di acqua, luce, gas, eccetera e da circa due euro per pagare i lavoratori, cioè i compensi per i detenuti addetti alle pulizie, alle cucine, alla manutenzione ordinaria. Solo 2,63 euro al mese vengono spesi per il trattamento della personalità e l'assistenza psicologica e 3,5 euro al mese per le attività di istruzione, ricreative, sportive e culturali¹⁰⁵.

Dal 2002 il costo giornaliero per detenuto è sceso da 127,60 euro a 112,81. Nel dettaglio, 98,5 euro servono per pagare il personale (trattamento economico, contributi, vestiario, armamento, mensa di servizio e buoni pasto); 6,48 euro sono spesi per il mantenimento (cibo, igiene, assistenza, trattamento e trasporto dei detenuti); 3,35 euro (dai 6,11 dello scorso anno!) per la manutenzione delle carceri; 4,03 euro per il funzionamento delle carceri.

Escludendo i costi per il personale penitenziario e per l'assistenza sanitaria, divenute di competenza del Ministero della salute, nel 2011 la spesa complessiva per il mantenimento del detenuto è di circa 11 euro al giorno.

104 L. Wacquant, op. cit., p. 12.

105 Fonte: ministero giustizia, DAP, Direzione generale del bilancio e della contabilità, consultabili su www.giustizia.it.

Spesa mensile per detenuto - Anno 2010
(al netto delle spese di personale e delle spese sanitarie)

Voci di spesa	% sulla spesa mensile per detenuto	spesa mensile per detenuto	spesa annuale complessiva
Esercizio di mezzi di trasporto	0,83	3,33	2.675.934
Manutenzione ordinaria degli immobili	3,92	15,67	12.600.041
Vitto detenuti	30,41	121,67	97.820.000
Servizi inerenti al mantenimento	0,64	2,55	2.047.754
Attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive	0,87	3,50	2.811.541
Trattamento della personalità ed assistenza psicologica	0,66	2,63	2.110.878
Asili nido	0,30	1,19	956.869
Acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, pulizia locali, riscaldamento, tassa rifiuti	27,20	108,83	87.500.000
Arredi , funzionamento degli uffici	1,95	7,80	6.275.000
Mercedi ai lavoranti	16,85	67,43	54.215.128
Spese per il trasporto	4,48	17,94	14.426.995
Tossicodipendenza e infezione HIV	1,37	5,47	4.394.692
Interessi sul peculio dei detenuti	0,29	1,17	937.886
Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto	2,07	8,28	6.654.257
Macchine, attrezzature, gestione impianti, arredamento uffici	0,91	3,64	2.925.760
Mobili e di dotazioni librerie	1,36	5,42	4.360.000
Industrie degli istituti	3,42	13,68	11.000.000
Attività agrarie	2,48	9,92	7.978.302
Totali	100%	400,11	321.691.037

Costo medio giornaliero per detenuto
dal 2002 al 2011

Denominazione macroaggregato di spesa	Stanziamiento definitivo di competenza	Costo medio giornaliero
2002 (presenza media giornaliera 55.670 detenuti)		
Beni e servizi	84.274.326	4,15
Informatica di servizio	12.039.922	0,59
Personale	1.948.951.865	95,92
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	372.975.525	18,36
Investimenti	156.335.381	7,69
Somma:	2.574.577.019	126,70
2003 (presenza media giornaliera 56.081 detenuti)		
Beni e servizi	81.584.772	3,99
Informatica di servizio	7.835.000	0,38
Personale	2.099.234.129	102,55
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	370.465.069	18,10
Investimenti	155.305.520	7,59
Somma:	2.714.511.771	132,61

2004 (presenza media giornaliera 56.500 detenuti)		
Beni e servizi	77.030.420	3,74
Informatica di servizio	7.043.358	0,34
Personale	2.106.675.415	102,15
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	391.333.102	18,98
Investimenti	133.304.349	6,46
Somma:	2.715.386.643	131,67
2005 (presenza media giornaliera 58.817 detenuti)		
Beni e servizi	65.906.510	3,07
Informatica di servizio	6.861.028	0,32
Personale	2.164.906.487	100,84
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	393.732.431	18,34
Investimenti	50.852.728	2,37
Somma:	2.682.259.184	124,94
2006 (presenza media giornaliera 51.748 detenuti)		
Beni e servizi	62.934.758	3,33
Informatica di servizio	16.670.000	0,88
Personale	2.330.930.087	123,41
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	400.292.992	21,19
Investimenti	113.951.432	6,03
Somma:	2.924.779.269	154,85

2007 (presenza media giornaliera 44.587 detenuti)		
Beni e servizi	88.986.796	5,47
Informatica di servizio	8.694.392	0,53
Personale	2.561.247.835	157,38
Mantenimento, assistenza, rieducazione, trasporto detenuti	436.577.264	26,83
Investimenti	133.993.868	8,23
Somma:	3.095.506.362	198,44
2008 (Presenza media giornaliera 54.789 detenuti)		
Beni e servizi	89.342.714	4,47
Informatica di servizio	5.800.845	0,29
Personale	2.427.851.819	121,40
Mantenimento, assistenza, rieducazione, trasporto detenuti	360.772.053	18,04
Investimenti	157.082.764	7,85
Somma:	3.040.850.195	152,06

2009 (presenza media giornaliera 63.095 detenuti)		
Beni e servizi	55.878.765	2,43
Debiti pregressi per beni e servizi	24.331.000	1,06
Informatica di servizio	17.470.532	0,76
Personale	2.295.681.012	99,68
Mantenimento, assistenza, rieducazione, trasporto detenuti	250.113.954	10,86
Debiti pregressi per mantenimento detenuti	160.400.000	6,96
Investimenti	166.297.606	7,22
Somma:	2.970.172.869	128,97
2010 (presenza media giornaliera 67.820 detenuti)		
Beni e servizi	130.319.453	5,26
Informatica di servizio	7.947.632	0,32
Personale	2.406.194.838	97,20
Mantenimento, assistenza, rieducazione, trasporto detenuti	192.628.472	7,78
Investimenti	151.269.105	6,11
Somma:	2.888.359.500	116,68
2011 - (presenza media giornaliera 67.174 detenuti - aggiornato al 31 maggio 2011)		
Beni e servizi	92.919.284	3,79
Informatica di servizio	5.903.693	0,24
Personale	2.426.012.085	98,95
Mantenimento, assistenza, rieducazione, trasporto detenuti	158.964.100	6,48
Investimenti	82.237.162	3,35
Somma:	2.766.036.324	112,81

2. La risposta: il Piano carceri.

Lo Stato di emergenza nazionale delle carceri per l'eccessivo sovraffollamento negli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale è stato dichiarato con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2010.

Si fonda sul presupposto normativo della legge n. 225/92, legge della Protezione Civile per proclamare l'emergenza non solo in caso di calamità naturali, ma anche nei casi di allarme a livello nazionale

Lo Stato di emergenza è stato prorogato fino a dicembre 2011.

La risposta istituzionale a tale gravissima situazione è il Piano carceri.

Le linee d'azione¹⁰⁶ intervengono su tre fronti: l'edilizia penitenziaria, le misure deflative della carcerazione, l'implementazione degli organici della Polizia Penitenziaria.

Sono previsti:

1. la costruzione di 11 nuovi istituti penitenziari e di 20 padiglioni detentivi per un totale di 9150 posti;
2. l'intervento normativo della legge Alfano, 26 novembre 2010, n. 199, che produce effetti fino al 31 dicembre 2013 e i cui beneficiari, secondo le stime del DAP, saranno 9610 persone, di cui 4500 stranieri;
3. l'assunzione di 2000 nuovi agenti, la metà attinti dagli idonei non vincitori del concorso del 2008.

L'intesa con la Sicilia per la costruzione di nuove carceri e padiglioni è stata firmata il 21 dicembre 2010.

In Sicilia attualmente vi sono 26 istituti penitenziari, con una capienza regolamentare di 5202 persone a fronte degli 8138¹⁰⁷ presenti realmente, con un "fabbisogno recettivo" del 36%.

In particolare, Catania risulta essere con Roma, Milano e Napoli una fra le città maggiormente interessate da interventi di sfollamento.

Saranno, dunque, costruiti 4 nuovi istituti (Sciacca, Marsala, Mistretta, Catania) e tre nuovi padiglioni (Trapani, Siracusa, Caltagirone) con una proiezione di capienza di 2400 posti in più.

Si sottolinea che le opere edilizie faranno ricorso a fonti energetiche rinnovabili, sono previsti modelli architettonici innovativi e si farà particolare attenzione al delicato problema della detenzione femminile con la predisposizione di spazi riservati alle donne.

Il costo dell'intera operazione è stimato intorno ai 675 milioni di euro.

Le risorse finanziarie da cui si attingerà provengono per 500 milioni di euro dalla finanziaria varata nel 2010 e per altri 100 milioni dalla Cassa delle Ammende.

106 I dati sono consultabili sul sito www.pianocarceri.it.

107 Dati aggiornati a marzo 2010.

Capitolo IV

La tutela dei diritti dei detenuti nel sistema di protezione nazionale e regionale

1. Rapporto USA sui diritti umani

Dal rapporto annuale¹⁰⁸ redatto dal Dipartimento di Stato Usa del 2010 sul rispetto dei diritti umani in Italia emerge che “i principali problemi dell’Italia [...] sono la lunghezza dei tempi della detenzione preventiva, prima del processo, l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, le violenze contro le donne, il traffico di esseri umani e rapporti di atteggiamenti negativi, molestie e maltrattamenti nei confronti dei gay, delle lesbiche, dei rom e di altre minoranze”.

In particolare, i risultati dell’analisi evidenziano le difficoltà del sistema penitenziario citando i dati forniti dal Ministero della giustizia al 30 novembre dello stesso anno: “[...] 69.155 detenuti in un sistema carcerario progettato per ospitarne fino a 44.066; inoltre l’irregolare distribuzione di detenuti ha reso alcune delle strutture particolarmente sovraffollate. Le strutture più vecchie sono prive di luoghi all’aperto o per l’esercizio fisico e in alcune carceri manca un’adeguata assistenza medica. [...] A settembre circa il 54% dei detenuti stavano scontando una condanna definitiva, il 43% erano prevalentemente in attesa di giudizio. I detenuti possono ricevere visitatori e avvocati e sono autorizzati a presentare reclami alle autorità giudiziarie, che generalmente conducono indagini a fronte di denunce credibili. Il governo e le organizzazioni non governative (ONG) hanno controllato con regolarità il sistema carcerario”.

Nel rapporto annuale, richiamandosi allo studio effettuato da un centro di ricerca indipendente, si segnala che tra gennaio e novembre 2010, 160 detenuti sono morti in carcere, 61 dei quali per suicidio. Ci sono state denunce secondo le quali alcune di queste morti fossero il risultato di abuso o negligenza da parte di agenti carcerari.

In riferimento poi all’ultimo rapporto del 4 aprile fornito dal Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d’Europa, “[...] il CPT ha osservato che le condizioni all’interno delle strutture carcerarie del Paese erano generalmente accettabili, ma che molte carceri erano considerevolmente sovraffollate e in alcuni casi ai detenuti mancava il necessario per l’igiene personale

108 Rapporto annuale redatto dal Dipartimento di Stato Usa del 2010 sul rispetto dei diritti umani in Italia consultabile all’indirizzo <http://italian.italy.usembassy.gov/notizie/rapporto-diritti-umani.html>.

di base. Il CPT ha inoltre segnalato che in alcuni casi gli agenti penitenziari hanno fatto un uso eccessivo o sproporzionato della loro forza per contenere i detenuti, provocando a volte delle lesioni. Il CPT ha rilevato che in alcune carceri i detenuti condannati a lunghi periodi di detenzione non avessero sufficiente accesso alle visite dei loro familiari o a telefonate.”

In rilievo, infine, anche le disfunzioni del sistema giudiziario italiano analizzate nelle procedure di arresto e trattamento: “le lunghe detenzioni di persone in attesa di giudizio e i ritardi nei processi sono problemi significativi. Durante la prima metà dell’anno il 43% di tutti i detenuti era in attesa di giudizio o di condanna definitiva. Il termine massimo per la detenzione preventiva è da due a sei anni, a seconda della gravità del reato. Secondo analisti indipendenti e magistrati i ritardi erano dovuti al grande numero di processi in corso, alla mancanza di soluzioni extragiudiziali e alla distribuzione insufficiente e inadeguata di uffici e di risorse, compresi i giudici e il personale”.

2. Il monitoraggio del Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani

Il Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani, composto da 47 membri di diversi Stati eletti ogni 3 anni, ha sostituito nel 2006 la Commissione per i diritti umani.

Il Consiglio ONU ha istituito nel 2008 un meccanismo di monitoraggio dei diritti umani: la revisione periodica universale (UPR)¹⁰⁹.

Ogni 4 anni esamina i 192 stati membri dell’Onu a prescindere dalla ratifica di trattati internazionali e valuta i progressi compiuti dagli Stati membri dell’ONU: il primo ciclo è iniziato nel 2008, ha esaminato 48 Stati e si concluderà ad ottobre 2011.

L’istruttoria si basa sul rapporto del Governo, su un rapporto compilativo dell’Alto Commissario per i Diritti Umani di tutte le raccomandazioni ricevute dal paese negli ultimi 4 anni da organi delle Nazioni Unite e da un rapporto di sintesi di tutte le informazioni sullo stato dei diritti umani nel paese in esame pervenute da tutte le Ong, agenzie ONU e organizzazioni internazionali presenti sul territorio.

L’Italia è stata esaminata nel corso della settima sessione del Gruppo di lavoro (8-19 febbraio) e nella quattordicesima sessione plenaria del 9 giugno 2010: il risultato è stato di ben 92 raccomandazioni.

Il governo italiano ha risposto alle raccomandazioni per iscritto con l’*addendum* del 31 maggio 2010, accogliendone 44.

¹⁰⁹ Tutti i documenti sono disponibili nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite nel sito dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani e tutte le sessioni sono videoregistrate e visibili le registrazioni su <http://www.un.org/webcast/unhrc/index.asp>.

In particolare¹¹⁰, i rappresentanti di Messico, Azerbaijan, Repubblica CECA, Regno Unito, Olanda e Nuova Zelanda hanno formulato le raccomandazioni di ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura, in modo da permettere al Sotto Comitato per la Prevenzione di condurre le visite ai luoghi di detenzione, inclusi i centri di reclusione per migranti e richiedenti asilo, e anche quelli in cui vivono minoranze nazionali in modo da permettere al Governo di migliorare le condizioni di tali centri e adottare le misure necessaria per adempiere alle sue obbligazioni; incorporare nell'ordinamento interno il crimine di tortura e la correlata definizione di tortura come richiesto nell'articolo 1 della Convenzione contro la tortura.

L'Italia si è impegnata a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla tortura, dopo la creazione di un organo indipendente per la prevenzione, ma ha ribadito la sua intenzione di non inserire un reato specifico nel codice penale così rispondendo:

“Raccomandazione n. 8

Non accolta.

In Italia, la tortura è punibile a norma di vari reati e circostanze aggravanti, che innescano un'applicazione più vasta di tale crimine. Anche se la tortura non è prevista come un reato specifico nel codice penale italiano, sia il quadro costituzionale che giuridico puniscono già gli atti di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.

Entrambi i casi prevedono sanzioni penali per tutti i comportamenti criminali che ricadono nella definizione di tortura, così come previsto dall'articolo 1 della Convenzione in questione”¹¹¹.

L'allarmante problema del sovraffollamento carcerario è stato oggetto in particolare della raccomandazione della Russia che ha chiesto di continuare gli sforzi per risolvere i problemi connessi con il sistema penitenziario e l'Italia ha accolto esplicitando che:

“Raccomandazione n. 45

Accolta.

Per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, un Piano di Azione governativo è stato adottato recentemente, per delineare un nuovo quadro riguardante il sistema carcerario in Italia, che prenderà in esame diverse questioni, come la costruzione di nuove carceri, il personale della Polizia Penitenziaria e le misure di deflazione della popolazione carceraria”¹¹².

110 Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani (rete di 81 associazioni che operano sul territorio italiano) *L'Italia ad un anno dalle raccomandazioni del Consiglio dei diritti umani dell'ONU*, Primo rapporto di monitoraggio delle organizzazioni non governative e associazioni del, 9 giugno 2011, consultabile all'indirizzo <http://www.comitatodirittiumani.net/>.

111 Dalla traduzione non ufficiale a cura del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani dell'*addendum* (risposta del Governo Italiano alle raccomandazioni formulate nella relazione dell'11 febbraio 2010 del gruppo di lavoro sulla Revisione Periodica Universale (A/HRC/WG.6/7/L.3), consultabile all'indirizzo <http://www.comitatodirittiumani.net/>.

112 Ivi.

Il Nicaragua ha poi incoraggiato l'Italia ad adottare misure alternative alla privazione della libertà personale e accordi che permettano ai detenuti stranieri di scontare le pene nei paesi di origine e agevolare la possibilità di reintegrazione.

Il rapporto di *follow up* a medio termine per rendere pubblico lo stato di avanzamento nella attuazione delle raccomandazioni del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite è stato prodotto dalla maggior parte degli Stati sotto revisione durante il 2008: Argentina, Bahrain, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Finlandia, Francia, Giappone, Mauritius, Paesi Bassi, Romania, Ucraina, Regno Unito.

3. La giurisprudenza in materia penitenziaria della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sebbene il Protocollo n. 14, entrato definitivamente in vigore nel mese di giugno del 2010, abbia istituito la figura di un giudice monocratico con la funzione di filtro sulla ricevibilità dei ricorsi, risultano¹¹³ essere 1499 le sentenze emanate nel corso del 2010 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Di queste, ben 98 pronunce riguardano l'Italia.

Secondo l'osservatorio sulle sentenze CEDU presso l'Avvocatura della Camera dei deputati, l'Italia è stata condannata 95 volte su 98 provvedimenti per violazioni dei diritti umani.

Molte violazioni in materia penalistica riguardano l'art. 6 CEDU relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata; altre pronunce sono in materia di espulsioni di stranieri in violazione dell'art. 3 CEDU che sancisce il divieto di tortura, per aver esposto lo straniero al rischio di trattamenti inumani e degradanti nel paese d'origine.

L'Italia è preceduta solo dalle "maglie nere" della Turchia con 278 provvedimenti penali, seguita dalla Russia (217), dalla Romania (143), dall'Ucraina (109) e dalla Polonia (107). Da evidenziare che la Francia è destinataria di 42 provvedimenti, la Germania di soli 36 e la Danimarca di nessun provvedimento.

Già nel 2009 l'Italia era stata condannata per violazione dell'art. 3 CEDU per il caso *Sulejmanovic*¹¹⁴.

113 Osservatorio sulle sentenze CEDU presso l'Avvocatura della Camera dei deputati, Quaderno n.7 anno 2010 (edito nel febbraio 2011), in www.camera.it

114 Sent. CEDU 16 luglio 2009, ricorso n. 226357/2003, su www.camera.it.

Il ricorrente, un cittadino della Bosnia-Erzegovina, era stato condannato per una serie di reati contro il patrimonio e la fede pubblica ed era detenuto nel carcere romano di Rebibbia per scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione. Nel corso della sua permanenza nel carcere aveva soggiornato in diverse celle, ciascuna di circa 16,20 metri quadrati, che aveva condiviso con altri detenuti. In particolare, dal 30 novembre 2002 al 15 aprile 2003 aveva dovuto dividere la cella con altre cinque persone, ognuna delle quali poteva disporre di una superficie di circa 2,70 metri quadrati per poi passare ad una cella di 3,40 metri quadrati.

Di qui il ricorso alla Corte di Strasburgo, con la doglianza che le condizioni della sua detenzione avevano violato l'art. 3 CEDU.

Nel ricorso si invocavano i parametri indicati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) – ai quali anche la Corte aveva fatto riferimento in alcune sue pronunce – che indicano in 7 metri quadrati la superficie minima di cui ciascun detenuto deve poter disporre all'interno della propria cella. Il ricorrente, infine, rilevava come i disagi subiti a causa del sovraffollamento dell'istituto penitenziario presso cui era detenuto si erano aggravati a causa della mancata concessione del beneficio della possibilità di lavorare in carcere.

La Seconda sezione della Corte, con sentenza del 16 luglio 2009, ha accolto il ricorso. La Corte ricorda preliminarmente che “l'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà personale, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantite”.

Ai fini di tali valutazioni, la Corte ha in effetti utilizzato come parametro di riferimento quello indicato dal CPT, che ha individuato in 7 metri quadrati per detenuto “la superficie minima auspicabile per una cella detentiva”.

I giudici di Strasburgo hanno poi precisato che non è possibile quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione, in quanto esso dipende da diversi fattori, come la durata della privazione della libertà personale, la possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta nonché le condizioni mentali e fisiche del detenuto.

Nel caso in questione, tuttavia, in analogia con altri precedenti, la Corte ha giudicato la situazione di sovraffollamento talmente evidente da giustificare, da sola, la constatazione della violazione dell'art. 3.

La Corte ha rilevato, dunque, che la permanenza del ricorrente, per un tempo piuttosto lungo, in una cella nella quale ciascun detenuto poteva disporre di soli 2,7 metri quadrati costituiva trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Per il periodo di detenzione successivo, durante il quale il ricorrente aveva potuto disporre di un spazio personale di oltre 3,2 metri quadrati, la Corte ha ritenuto, invece, che il trattamento cui era stato sottoposto il ricorrente non avesse raggiunto quel livello di gravità minimo richiesto per rientrare nella previsione dell'articolo 3.

Considerando il tasso di sovraffollamento del 150% delle carceri italiane e il conseguente travalicamento di standard solo teoricamente ineludibili è ovvio che siano stati centinaia i ricorsi pervenuti alla Corte di Strasburgo che si sono appellati a questo precedente in attesa di essere esaminati. Ventisei detenuti che stanno scontando la pena nelle carceri di Cosenza, Salerno, Palmi, Matera e Saluzzo hanno presentato ricorso alla Corte lamentando le condizioni in cui sono costretti a vivere. Lo si è appreso dalla stessa Corte che ha comunicato i casi al governo italiano con la richiesta di fornire chiarimenti.¹¹⁵

Un'ultima considerazione riguarda la recentissima sentenza della Corte costituzionale tedesca che ha obbligato le autorità penitenziarie a rilasciare un detenuto qualora essi non siano in grado di assicurare una detenzione che rispetti i diritti umani fondamentali.

Sentenza dalla grande carica simbolica perché ha anteposto il rispetto della dignità umana del singolo alla salvaguardia della sicurezza collettiva.

Sembrirebbe, inoltre, un passo avanti verso l'apertura anche in Germania del sistema delle "liste d'attesa", già da diverso tempo realizzato nei paesi del Nord Europa.

In merito alle violazioni dell'art. 3 CEDU sotto il profilo del divieto di *refoulement*, quale divieto di rimpatrio dello straniero per il rischio di esposizione ad atti di persecuzione, si ricorda il caso *Trabelsi*¹¹⁶.

Nel ricorso, *Trabelsi*, premesso che diversi cittadini tunisini rimpatriati con l'accusa di terrorismo erano risultati non più reperibili, aveva ricordato che le inchieste condotte da *Amnesty International*, da *Human Rights Watch* e dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America avevano svelato la sussistenza della pratica della tortura in Tunisia. Il ricorrente aveva denunciato la non attendibilità delle rassicurazioni rilasciate dalle autorità tunisine al Governo italiano.

In merito a questo si riporta quanto espresso dalla Corte:

115 Dal comunicato Ansa del 29 marzo 2011 su www.ansa.it.

116 Sent. CEDU 13 aprile 2010, ricorso n.50163/2008, su www.camera.it.

“l'esistenza di testi interni e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da soli, ad assicurare un'adeguata protezione dal rischio di maltrattamenti quando, come nella fattispecie, fonti affidabili dimostrano pratiche delle autorità - o tollerate da queste ultime - manifestamente contrarie ai principi della Convenzione. In secondo luogo, spetta alla Corte esaminare se le assicurazioni date dallo Stato di destinazione forniscano, nella loro effettiva applicazione, una sufficiente garanzia in merito alla protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione”. E riporta, inoltre, il principio affermato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sua risoluzione 1433(2005), secondo il quale “le assicurazioni diplomatiche non possono essere sufficienti quando la mancanza di pericolo di maltrattamenti non sia seriamente accertata”.

La Corte ha poi ricordato le conclusioni alle quali è pervenuta nella causa *Saadi*¹¹⁷:

“- i testi internazionali pertinenti documentano numerosi e regolari casi di tortura e di maltrattamenti inflitti in Tunisia a persone sospettate o riconosciute colpevoli di atti di terrorismo;
- questi testi descrivono una situazione preoccupante;
- le visite del Comitato internazionale della Croce Rossa nei luoghi di detenzione tunisini non possono eliminare il rischio che queste persone siano sottoposte a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione”.

In diritto, poi, e confermando i principi enunciati nella sentenza *Saadi*, la Corte ha affermato che: “[...] gli Stati sottoscrittori della Convenzione, nel valutare l'eventualità dell'adozione di un provvedimento di espulsione, non possono effettuare un bilanciamento tra il rischio che il soggetto da espellere sia sottoposto a trattamenti disumani e degradanti nel Paese di destinazione con la sua pretesa pericolosità sociale. A quest'ultima devono essere trovati rimedi diversi dal mettere a repentaglio l'integrità e la dignità personale del soggetto interessato”. La Corte ha così dichiarato la messa in esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia ha violato l'art. 3 CEDU.

Tali principi sono stati ribaditi anche nella recente sentenza *Toumi*¹¹⁸ in cui la Corte ha richiamato come documenti internazionali pertinenti non solo quelli citati nella sentenza *Saadi*, ma anche le dichiarazioni rilasciate il 26 gennaio 2010 da Martin Scheinin, Relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione de i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, a seguito di una visita in Tunisia dal 22 al 26 gennaio 2010: “[...] L'esperienza più sconcertante che ho fatto durante la mia missione è stata constatare gravi incoerenze tra la legge e ciò che accadeva realmente” e denuncia le sue preoccupazioni “Sembrirebbe, e le autorità lo hanno ammesso, che - la data di arresto possa essere postdatata, il che

117 Sent. CEDU 28 febbraio 2008, ricorso n.37201/2006, su www.camera.it.

118 Sent. CEDU 5 aprile 2011, ricorso n.25716/2009, su www.camera.it.

equivale ad aggirare le norme relative alla durata consentita di un fermo di polizia, dando luogo in tal modo alla detenzione in segregazione e la scomparsa della persona; - il ricorso frequente alla confessione come elemento di prova dinanzi ai tribunali, in assenza di un'inchiesta appropriata sulle allegazioni di tortura o di altri maltrattamenti; - le garanzie inappropriate contro la tortura, come ad esempio l'accesso ad una visita medica indipendente e l'accesso ad un avvocato fin dal momento dell'arresto, piuttosto che dopo la prima comparizione dinanzi al giudice istruttore; il numero eccessivamente esiguo di procedimenti o altre conclusioni precise relative alla tortura rispetto alla frequenza delle allegazioni”.

Recentissima è la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 5 CEDU che tutela il diritto alla libertà e sicurezza.

Nel caso *Seferovic*¹¹⁹ la Corte ha affermato la violazione dell'art. 5 CEDU sotto il profilo del comma 1 lettera f (“la detenzione dello straniero disposta dalle autorità nazionali in violazione dei requisiti procedurali e sostanziali della legislazione nazionale in materia di immigrazione”) e del comma 5 (“l'assenza di disposizioni nazionali che consentano alla vittima di proporre dinanzi le autorità interne domanda di risarcimento per l'ingiusta detenzione”).

Il caso riguarda una donna *rom* originaria della Bosnia – Erzegovina che si era stabilita con la sua famiglia in uno dei campi nomadi del comune di Roma (il *Casilino 700*). La ricorrente aveva chiesto lo status di rifugiata, temendo la discriminazione e la persecuzione in caso di ritorno in Bosnia-Erzegovina, il 14 settembre 2000, ma la domanda non era stata trasmessa alla commissione competente per decidere sulla domanda poiché presentava dei vizi di forma. Il 26 settembre 2003 la ricorrente aveva dato alla luce un figlio, ma il 6 novembre 2003, condotto all'ospedale dai genitori, morì. La ricorrente e il marito furono accompagnati al commissariato di polizia, dove ricevettero un ordine di presentarsi entro tre giorni all'ufficio di polizia giudiziaria, perché sprovvisti di documenti d'identità. L'11 novembre 2003 le venne notificato un decreto di espulsione perché si trovava in Italia priva di un regolare permesso di soggiorno e di un documento di identità e un decreto con l'ordine di detenzione presso il centro di soggiorno temporaneo di Ponte Galeria in vista della sua espulsione definitiva. Nel corso della stessa giornata, la ricorrente fu trasferita al centro di soggiorno. L'avvocato della ricorrente notificò un ricorso contro il ministero dell'interno e la commissione competente in materia di rifugiati. Il 13 novembre 2003 il tribunale di Roma convalidò il decreto che disponeva la sua collocazione nel centro di soggiorno. Lo stesso giorno, la ricorrente presentò dinanzi al tribunale di Roma un ricorso per contestare la legalità del decreto di espulsione e del decreto di convalida del suo trattenimento al centro di soggiorno. Il 3 dicembre 2003 il tribunale autorizzò la proroga di trenta giorni della detenzione della ricorrente presso il

119 Sent. CEDU 8 febbraio 2011, ricorso n.12921/2004, su www.camera.it.

centro in questione, in quanto la procedura di identificazione della stessa doveva essere completata. Con decisione in data 24 dicembre 2003, depositata in cancelleria l'8 gennaio 2004, il tribunale ordinò la sospensione del decreto di espulsione e la liberazione immediata della ricorrente. Quest'ultima fu liberata il 24 dicembre 2003. Il tribunale accolse il ricorso della ricorrente e annullò i due decreti impugnati in quanto viziati da illegalità perché ritenne che, malgrado i vizi di forma che inficiavano la sua domanda del 14 settembre 2000, la ricorrente aveva chiesto lo status di rifugiata ed aveva eletto domicilio presso uno studio legale. L'amministrazione non aveva comunicato a questo indirizzo la propria decisione di rigetto; per questo motivo la ricorrente aveva creduto in buona fede che la sua domanda fosse sempre pendente e non aveva potuto impugnare la decisione di rigetto. Quando la ricorrente si era recata in questura, le era stato notificato un decreto di espulsione. Inoltre, il ritorno in Bosnia-Erzegovina presentava dei rischi per la ricorrente. In ogni caso, la collocazione al centro e il trattenimento nello stesso erano contrari alla legge.

Nell'art. 19 del testo unico sull'immigrazione n. 286 del 1998 si dispone che “Non è consentita l'espulsione (a meno che non siano rientrati in Italia dopo l'espulsione e contrariamente all'interdizione dal territorio) nei confronti degli stranieri appartenenti alle categorie seguenti:

- i minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire i genitori espulsi;
- le persone in possesso della carta di soggiorno (salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo);
- le persone conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana;
- le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono”.

Quindi, l'ordine di espulsione nei confronti della ricorrente avrebbe dovuto essere sospeso fino a sei mesi dopo il parto dell'ultimogenito della ricorrente, ossia fino al 26 marzo 2004, dato che quest'ultima aveva dato alla luce il suo ultimo figlio il 26 settembre 2003, indipendentemente dal fatto che il neonato fosse deceduto.

Il 23 gennaio 2004 la ricorrente presentò dinanzi alla questura di Roma una richiesta di permesso di soggiorno e il 10 marzo 2006 il tribunale civile di Roma accordò alla ricorrente lo status di rifugiata.

Pertanto, ai sensi del diritto interno, le autorità non avevano il potere di disporre la detenzione della ricorrente. Inoltre, le autorità nazionali erano a conoscenza del fatto che la ricorrente aveva recentemente partorito.

La ricorrente si rivolgeva pertanto alla Corte di Strasburgo lamentando che il periodo trascorso nel centro di permanenza temporanea per stranieri, accertato come illegale dalle competenti autorità nazionali, era stato contrario all'articolo 5, comma 1 lett. f) CEDU. Inoltre la

ricorrente rilevando di non poter disporre, secondo il diritto italiano, di alcun mezzo per ottenere riparazione dell'ingiusta detenzione, lamentava anche la violazione del paragrafo 5 dell'art. 5 CEDU.

La Corte, dunque, premette che vi è violazione del diritto alla libertà (art. 5 CEDU) ogni qualvolta una detenzione non risulti prevista specificamente dalla legge, ossia venga disposta dalle autorità nazionali in violazione dei requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla legge e ricorda che “esigendo che una detenzione sia conforme alle «vie legali» e abbia un carattere regolare, l'articolo 5 § 1 della Convenzione rinvia essenzialmente alla legislazione nazionale e sancisce l'obbligo di osservarne sia le norme di merito che quelle di procedura. Pertanto, ogni decisione presa dai giudici interni nella sfera di applicazione dell'articolo 5 deve essere conforme ai requisiti di procedura e di merito fissati da una legge preesistente. Se sono in primo luogo le autorità nazionali, in particolare i tribunali, a dover interpretare e applicare il diritto interno rispetto all'articolo 5 § 1, l'inosservanza del diritto interno comporta una violazione della Convenzione e la Corte può e deve verificare se tale diritto è stato rispettato”

Pur sottolineando la differenza tra i casi nei quali la violazione della libertà personale è grave e manifesta e quelli, come la fattispecie considerata, nei quali l'irregolarità delle detenzione si palesa successivamente a un *iter* giudiziale (la reclusione della ricorrente era stata infatti in un primo momento convalidata dall'autorità giudiziaria), la Corte ha osservato che il recente stato interessante e il seguente parto della signora Seferovic erano noti alle autorità, a prescindere dal fatto che il neonato fosse poi deceduto. Di qui la constatazione che vi è stata violazione dell'art. 5 comma 1 lett. f) CEDU.

In relazione, poi, alla lamentata violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU, la Corte ha ricordato preliminarmente che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione presuppone che risulti accertata, da un'autorità nazionale o dalle istituzioni della Convenzione, l'irregolarità della detenzione stessa operata in condizioni contrarie ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 CEDU. Dunque, dopo aver constatato che la detenzione della ricorrente era stata riconosciuta come irregolare sia dal tribunale di Roma sia dalla Corte stessa e che nessuna disposizione italiana consente alla vittima di proporre domanda di risarcimento per l'ingiusta detenzione dinanzi le autorità nazionali, ha constatato anche questa violazione.

Sebbene la Corte segua il filone giurisprudenziale relativo alle limitazioni derivanti dal regime in 41bis, la sentenza *Zara*¹²⁰ e la sentenza *Montani*¹²¹ hanno dichiarato sussistente la violazione art.8 CEDU che sancisce il rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha infatti stabilito che

120 Sent. CEDU 20 gennaio 2009, ricorso n.24424/03, su www.camera.it.

121 Sent. CEDU 19 gennaio 2010, ricorso n.24950/06, su www.camera.it.

anche se l'art. 18-ter ord. penit. stabilisce il controllo della corrispondenza dei detenuti, questo non possa essere applicato a missive indirizzate al proprio difensore di fiducia e agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Il Comitato dei Ministri del consiglio d'Europa redige il rapporto annuale sull'esecuzione delle sentenze.

4. L'orientamento della Suprema Corte

Anche la giurisdizione ordinaria ha dato esecuzione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Esempi significativi sono: la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, 28 aprile 2010 n. 902, con la quale è stato annullato l'ordine di espulsione di alcuni tunisini, imputati di reati associativi e di terrorismo, con chiaro richiamo alle sentenze CEDU *Trabelsi* (2010) e *Saadi* (2008).

Il divieto di "refoulement", di rimpatrio a rischio di persecuzione, è un divieto assoluto che si applica ad ogni persona, senza considerare status, tipo di imputazione o condanna.

Secondo Cass. VI, 28 aprile 2010, n. 20515, Ahmed, "sorge per ogni articolazione istituzionale della Repubblica, la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell'art. 3 Conv. e [...] il dovere di individuare ed adottare una misura di sicurezza diversa dall'espulsione".

Per quanto concerne l'eccessivo uso della custodia cautelare in carcere, nella sentenza della VI sezione della Corte di Cassazione n. 8493 del 3 marzo 2011¹²² è affermato che nessun motivo cautelare giustifica l'adozione di misure detentive nel caso di persona gravemente malata che necessiti di indifferibili cure ospedaliere: il diritto alla salute prevale sulle esigenze cautelari.

Così rileva la Corte: "Nella ritenuta persistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, pur a fronte di un quadro di patologie sanitarie particolarmente gravi non trattabili adeguatamente in ordinario regime carcerario, il giudice - in applicazione dell'articolo 275 c.p.p., comma 4 ter - deve, anche di ufficio, disporre il trasferimento del detenuto, e non un eventuale ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo "luogo di cura, di assistenza o di accoglienza". La norma in esame impone al giudice l'obbligo di provvedere in tal senso e non una mera facoltà, il cui esercizio vulnererebbe il diritto alla salute cui ogni cittadino, ancorché' detenuto, ha diritto per dettato costituzionale (art. 32 Cost.) ed europeo (art. 3 CEDU). In alternativa alla collocazione dell'imputato in idoneo luogo di cura carcerario, in ipotesi non praticabile, il giudice precedente o, per esso, il giudice dell'appello cautelare deve comunque sostituire la cautela carceraria con una delle

122 Dal sito www.ilsole24ore.com.

previste meno afflittive misure. L'unica condizione subordinata che consente la permanenza del regime carcerario è costituita dalla possibilità del ricovero del soggetto "presso idonea struttura sanitaria penitenziaria", la cui attitudine ad un efficace trattamento terapeutico del detenuto non è rimessa all'esclusiva determinazione della direzione della sanitaria e amministrativa del carcere, ma è pur sempre ancorata alla decisione del giudice, che ne verifica l'attuabilità anche con il supporto di utili contributi tecnici.

La Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta anche con la sentenza n. 16085 del 31 marzo 2011. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la revoca della custodia cautelare non può essere disposta sulla base di una valutazione concentrata esclusivamente sulla corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ad una percentuale, rigidamente predeterminata in ragione di un criterio aritmetico, della pena già irrogata all'imputato nel corso del giudizio di merito o che si presume potrà essergli inflitta all'esito dello stesso giudizio, prescindendo in tal modo da ogni ponderazione della persistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha peraltro precisato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 2, c.p.p., opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.

Secondo Cass. I, 8 febbraio 2011 n. 4522 in tema di liberazione anticipata, la misura va concessa al detenuto che in carcere ha lavorato: l'aver svolto attività lavorativa all'interno del carcere dimostra l'adesione del soggetto al programma rieducativo.

Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva negato la richiesta di liberazione anticipata perché in quel periodo risultava solo l'assenza di rilievi disciplinari, la "buona condotta", ritenuta insufficiente per ottenere il beneficio. La Corte ha accolto la domanda rilevando che "risulta dunque che il tribunale di competenza abbia omesso di valutare la posizione del detenuto - per il periodo oggetto di diniego - con riferimento al lavoro in carcere svolto dallo stesso. [...] Tale omessa valutazione configura vizio di motivazione, posto che sia del tutto pacifico che l'attività lavorativa svolta in carcere non possa essere ignorata ai fini in parola onde stabilire se dalla stessa -per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. - sia positivamente desumibile in una con ogni altro elemento di valutazione, l'inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione meritevole ex art. 54 Ord. Penit.".

5. Gli interventi della Corte costituzionale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2009 ha affermato il principio secondo cui il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza decide su un reclamo per violazione dei diritti dei detenuti deve avere carattere necessariamente vincolante.

Il reclamo generico è lo strumento previsto nell'art. 35 ord. penit. con cui il detenuto può attivare i poteri attribuiti in via generale al magistrato di sorveglianza dall'art. 69 secondo e quinto comma ord. penit.: “il magistrato di sorveglianza esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità della legge e dei regolamenti e impartisce nel corso del trattamento disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati”.

Nel caso in cui l'amministrazione penitenziaria non ottemperi all'ordine del magistrato sarebbero possibili, in primo luogo, un giudizio di ottemperanza, previsto dal diritto amministrativo, con la possibilità, in caso di protratta inerzia, che sia un commissario *ad acta* a provvedervi; in secondo luogo, il ricorso alla sanzione penale prevista dagli artt. 328 e 650 c.p.; infine, l'attivazione del meccanismo disciplinare del richiamo alla Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti dei detenuti, istituita con la legge 4 aprile 2007.

Limite invalicabile si rileva nei casi in cui la violazione di diritto sia dovuta a carenze del sistema: è il caso del sovraffollamento “[...] un problema legato, in massima parte, a scelte politiche e amministrative di vertice, a fronte delle quali difficilmente un'ordinanza rivolta all'ultimo anello della catena del comando della amministrazione può essere realmente coercibile, essendo arduo pretendere dalle direzioni locali ciò che esse non son in grado di assicurare”¹²³.

L'idea, dominante in giurisprudenza, secondo cui l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza avrebbe efficacia analoga a quella di una mera segnalazione ai sensi dell'art. 69 1 e 4 comma, viene confutata dai giudici costituzionali sul presupposto che le norme censurate siano suscettibili di un'interpretazione conforme alla Costituzione. Dunque, i provvedimenti emanati sono decisioni giurisdizionali, formalmente e sostanzialmente vincolanti per l'amministrazione penitenziaria e cioè riconducibili “all'esercizio di una potestà autoritativa da parte del giudice, cui deve corrispondere il dovere di conformarsi da parte dei destinatari della comunicazione”. I diritti dei detenuti continuano ad essere proclamati, ma senza la garanzia che vengano attuati.

123 C. Renoldi, *I diritti del detenuto tra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza*, in *Questione giustizia*, 2010, p. 181.

Capitolo V

Il carcere invisibile

1. Criminalità femminile

Lombroso e Ferrero tentarono nel 1893 di adattare la *teoria dell'uomo delinquente* alla criminalità femminile.

La presunta inferiorità biologica e intellettuale della *donna normale* la rendevano incapace di commettere delitti, perché semplicemente inferiore, meno intelligente, inetta, debole, una *semicriminaloide* innocua.

La *criminale-nata* è un'eccezione alla teoria, una mostruosità inspiegabile, è solo incivile; la *prostituta*, invece, ha un senso morale inferiore, è vanitosa, vendicativa, egoista, con grande intuito femminile “Sarebbe dunque la criminale, insomma, una specie di reo d'occasione, con pochi caratteri degenerativi, poca ottusità [...]mentre le prostitute riprodurrebbero più atavisticamente la donna primitiva”¹²⁴.

I correlati antropometrici spettano, dunque, solo alle prostitute: “la donna regredita atavica, infatti, non è la criminale ma la prostituta nata; mentre la criminale non ha praticamente spiegazione positiva, è semplicemente mostruosa, è malvagia. Ora, mostruosità e malvagità sono categorie non razionalizzabili, non riducibili a spiegazione. Sono soltanto ‘disordine’, entropia, caos”¹²⁵.

Dal dopoguerra, dopo le suggestive teorizzazioni lombrosiane, si diffusero altri tentativi di spiegazione.

Secondo Otto Pollak, il basso tasso di reati commessi da donne è spiegabile solo in riferimento alla sua natura “biologicamente ingannevole”.

La matrice maschile dell'apparato di giustizia si concilierebbe con un atteggiamento dei giudici paternalistico e indulgente che assicurerebbe alle donne un trattamento più mite. In realtà, la donna riveste il ruolo di istigatrice e proprio per il suo spirito ingannevole riuscirebbe a farsi perdonare, evitando le denunce.

124 C. Lombroso, G.Ferrero (1893), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, ed. E. Roux & C, Torino, p. 359.

125A. Verde, M. Pastorelli, *Il Professor Lombroso e la donna delinquente: il fallimento di un metodo* in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Vol. IX, n. 3-4/1998, p. 592.

William Isaak Thomas nel 1967 in *La ragazza disadattata* accostò le variabili biologiche innate alle variabili sociali apprese: i desideri umani di base corrispondevano alle sensazioni, biologicamente derivanti dal sistema nervoso.

Così, ad esempio, l'istinto materno che la donna riusciva a provare anche verso il partner sarebbe risultata la causa, qualora il bisogno di dare amore non fosse stato ricambiato ugualmente, del comportamento criminale nei reati sessuali.

Freda Adler, invece, lega il fenomeno al processo di emancipazione.

L'aumento della criminalità è correlato al maggiore spazio acquistato dalla donna nella società: maggiore indipendenza, maggiore libertà, maggiore patrimonialità

Quindi, maggiore capacità di commettere delitti.

Norma, identità e controllo sarebbero, quindi, le tre categorie della criminologia da porre in relazione con la specificità femminile.

Per le donne storicamente più che per gli uomini, il referente è stata la norma sociale, prima di quella giuridica. Infatti, la segregazione era la conseguenza diretta non per chi trasgrediva una norma giuridica, ma per le donne che si allontanavano dalle norme sociali.

La costruzione dell'identità della donna passa attraverso un quotidiano specifico. Proprio perché l'identità è il prodotto sociale di azioni e interazioni, l'identità della donna è rimasta passiva, non autonoma, ancorata all'interno della famiglia.

Secondo la teoria del controllo sociale, esistono due posizioni: il controllato e il controllore. Le donne hanno rivestito entrambi i ruoli e per secoli hanno controllato altre donne, contribuendo così a mutare le dinamiche del controllo.

Come sostiene Erikson, esiste una forte complementarità fra devianza e controllo: la devianza è la condizione stessa dell'esistenza del controllo.

Tale processo di controllo sociale si realizza attraverso quattro fasi: devianza - scoperta - assunzione di decisione nei confronti del deviante - provvedimento.

Considerando che i comportamenti delle donne per molto tempo non sono stati oggetto di una reazione legale e che fino all'inizio del ventesimo secolo l'unico provvedimento nei confronti delle donne è stata l'istituzionalizzazione, si spiegherebbe il basso tasso di criminalità femminile¹²⁶.

Concepire il basso tasso di criminalità femminile quasi come una qualità ontica, è una problematica investita più di carattere morale che scientifico.

Secondo Gerlinda Smauss, le teorie biologiche non considerano il ruolo, ma "esse non possono spiegare il comportamento conforme o deviante rispetto a norme sociali, culturali e

126 Per questa spiegazione di stampo sociologico, si rimanda a S. Ambroset, *Criminologia femminile, il controllo sociale*, ed. Unicopli, Milano, 1984, pp. 34-35.

dominanti poiché non vi è nessuna congruenza fra un comportamento biologico ‘giusto’ ed uno socialmente approvato”¹²⁷.

“Dal punto di vista logico è del tutto errato se, partendo dal ruolo femminile, il basso tasso di criminalità - ontologicamente inteso - venga spiegato eziologicamente. La bassa quota di criminalità femminile è un attributo di ruolo la cui serie si lascia facilmente completare dalla ‘discrezione’ della donna nel commettere atti criminali”¹²⁸.

“La bassa quota di criminalità non può spiegarsi prendendo come spunto il comportamento di ruolo delle donne [...] quanto piuttosto rivolgendosi a quello che è il comportamento tipico che è rappresentato dal diritto penale. Se il diritto fosse un mezzo di controllo che volesse imporre un corretto modo di educare i figli o il corretto mantenimento familiare, forse le prigioni strariperebbero di detenute”¹²⁹.

Gli uomini e le donne si conformano ai ruoli loro assegnati e “la criminalizzazione rappresenta solo *un* mezzo del controllo sociale delle donne”¹³⁰.

2. C’era una volta

Dal quattordicesimo secolo alla seconda metà del sedicesimo, gli istituti esistenti erano destinati alle meretrici. Moltissimi ordini religiosi sono nati dalla conversione di ex meretrici.

Soggetti considerati fragili e perduti nel vizio per aver tradito il marito, abbandonato i figli, aver venduto il proprio corpo: alle donne bastava non accettare un ruolo per essere sanzionate e per decidere che era necessaria una riabilitazione.

Dal quindicesimo secolo il controllo si estese alle vagabonde, alle ladre e alle ragazze povere.

Gli istituti furono fondati da religiosi o nobildonne e gestiti da monache e si finanziavano con la carità pubblica e con i proventi derivanti dal lavoro delle ricoverate.

Fino alla seconda metà dell’ottocento, l’internamento avveniva in “istituti di educazione”, “conservatori” (anche denominate “Case di Preservazione”), “rifugi”, “asili misti”. Tutte le strutture, seppur con diverse denominazione, svolgevano la medesima attività educativa di conservatorismo: lo scopo era di riconfermare la validità delle norme che sostenevano il ruolo di moglie e madre.

127 G. Smauss, *Il diritto penale e la criminalità femminile*, in *Dei delitti e delle pene*, n.1/1992, p. 78.

128 *Ibidem*.

129 Ivi, p. 79.

130 Ivi, p. 92.

“Organizzare, infatti, il carcere come un convento, significa costringere tutta l’opera rieducativa in un quadro di fatalismo, di colpa come peccato e di rassegnazione”¹³¹.

Con la diffusione delle prime idee del movimento femminile, la direzione venne affidate a donne laiche.

I riformatori femminili dal 1892 abbandonarono il vecchio concetto retributivo, per assurgere a nuovo scopo della pena la rieducazione.

L’Asilo Mariuccia¹³² fu fondato a Milano nel 1902, con un intento diverso dal filantropismo delle dame. L’impostazione era laica, furono eliminate le punizioni corporali, ma si utilizzarono gli strumenti più subdoli dell’umiliazione e del ricatto affettivo.

Il mezzo rieducativo non era più la religione, ma il lavoro, come condizione di emancipazione.

I mutamenti, però, furono solo formali.

Solo uno dei riformatori era governativo, gli altri erano retti da religiose e non gradivano nessuna interferenza.

Quindi, negli altri riformatori femminili si continuarono a punire le trasgressioni con punti di demerito e il lavoro/mezzo di rieducazione era assolutamente anacronistico: cucivano a mano per ore quando c’erano ormai le macchine per farlo. Si riproduceva in carcere un ambiente che simulasse quello familiare¹³³.

La Giudecca di Venezia nacque come casa penale per donne con duecento recluse. Poi Perugia e Trani, ma anche sotto questa nuova veste si riproponeva il problema dell’ingerenza delle religiose.

Infatti, solo la casa penale di Trani era gestita dallo Stato, anche se esisteva un contratto con il quale la madre superiora si impegnava a far scontare la pena secondo le modalità indicate dall’autorità giudiziaria, ma nessuno ne sorvegliava l’adempimento.

Le differenze con i riformatori maschili erano notevoli, e si acuirono ancor di più quando si costituì la Società di patrocinio per i liberati dal carcere. Per le donne non esisteva alcuna associazione che si occupasse del loro reinserimento.

“Il fine, più o meno mascherato, di queste istituzioni era, allora come oggi, il consolidamento del ruolo femminile: gli stereotipi culturali della società trovavano nelle istituzioni lo strumento per conservarsi e consolidarsi”¹³⁴.

131 F. Faccioli, *L’identità negata. Analisi del carcere femminile*, in *Devianza ed emarginazione*, n. 4/1983, p. 97.

132 Per una disamina dettagliata cfr. A. Buttafuoco, *Le Mariuccine. Storia di un’istituzione laica. L’asilo Mariuccia*, Franco Angeli, Milano, 1985, e S. Trombetta, *Punizioni e carità. Carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, il Mulino, Bologna, 2004.

133 F. Faccioli, in *I soggetti deboli: i giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano, 1990, infatti, denomina questo tipo di gestione “modello familiare”.

134 S. Ambroset, *Criminologia femminile, il controllo sociale*, ed. Unicopli, Milano, 1984, p. 63.

“[...] la violenza su cui il carcere basa la sua struttura in quanto istituzione totale, assume nel femminile l’aspetto somnesso, mai eclatante, del ricatto e della sopraffazione quotidiani, assume cioè gli stessi caratteri della violenza che le donne sono abituate a subire nel chiuso delle pareti domestiche. Così la sorveglianza viene scandita da una gerarchia di figure femminili la cui funzione fondamentale è persuadere la detenuta della colpa morale di cui si è macchiata compiendo un atto criminale”¹³⁵.

Le donne sono state per lungo tempo associate ai minori e alle persone con disagi psichici, come soggetti deboli del sistema penale.

Probabilmente, furono anche le proteste per la chiusura del carcere di Voghera¹³⁶, culminate in una violenta rivolta nel 1983, a spingere un gruppo di parlamentari a effettuare, verso la fine degli anni ottanta, la prima indagine sulle condizioni detentive nelle carceri femminili.

Nonostante la riforma del 1975, si dovette aspettare fino al 1990 per laicizzare definitivamente il carcere femminile: prima di allora le superiori delle agenti penitenziarie erano ancora le suore cattoliche.

135 F. Faccioli, *L'identità negata. Analisi del carcere femminile*, in *Devianza ed emarginazione*, n. 4/1983, p. 88.

136 Il carcere di Voghera nacque come carcere prettamente femminile. Si sperimentavano particolari tecniche di deprivazione sensoriale: 24 ore in cella, luci accese giorno e notte, muri insonorizzati, telecamere nelle docce.

Capitolo VI

La ricerca empirica

1. Nota metodologica

L'indagine è stata condotta tra marzo 2010 e luglio dello stesso anno.

Le interviste sono state realizzate con il supporto di un questionario semistrutturato¹³⁷, somministrato ad un sottoinsieme dell'universo di riferimento: la popolazione di donne condannate in via definitiva, detenute presso tutti gli istituti penitenziari con sezione femminile presenti in Sicilia.

Le interviste sono state condotte sempre senza alcuna intermediazione.

I dati raccolti dalla codifica dei questionari sono stati elaborati con SPSS 16.0.

L'indagine si è proposta di verificare le condizioni detentive delle donne al fine di comprenderne la specificità.

Si è rivolta unicamente alle donne condannate in via definitiva per meglio valutare l'incidenza degli elementi del trattamento nel percorso di rieducazione. Sono state escluse dall'indagine le donne imputate perché nei loro confronti non si può attivare pienamente il trattamento penitenziario proprio in virtù della presunzione di non colpevolezza.

2. Profilo generale: analisi socio-demografica

L'indagine si è svolta presso gli istituti penitenziari con sezione femminile della Sicilia: Enna, Messina, Palermo, Catania, Agrigento, Trapani e Ragusa.

¹³⁷ La rigidità e la semplificazione delle risposte precodificate è stata mitigata dalla presenza di risposte aperte.

Sede Istituto detenzione

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Enna	3	6,2	6,2	6,2
	Messina	6	12,5	12,5	18,8
	Palermo	10	20,8	20,8	39,6
	Catania	2	4,2	4,2	43,8
	Agrigento	12	25,0	25,0	68,8
	Trapani	9	18,8	18,8	87,5
	Ragusa	6	12,5	12,5	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Per una popolazione media di detenute condannate in via definitiva, riferita al periodo intercorrente tra marzo 2010 e luglio 2010, di 105 detenute sono state intervistate 48 donne.

Il 43,8% delle intervistate ha un'età compresa fra i 36 e i 52 anni.

La tabella seguente riporta le distribuzioni di frequenza per classi di età così come codificate dopo la raccolta dei dati.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	giovani (18-35)	19	39,6	39,6	39,6
	adulte (36-52)	21	43,8	43,8	83,3
	anziane (53-80)	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Dalla distribuzione per Stato civile emerge che la presenza di una relazione stabile coinvolge il 43% delle intervistate (percentuale cumulata tra chi è sposata con chi ha una relazione di fatto);

-Qual è il suo stato civile?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nubile	7	14,6	14,6	14,6
	coniugata	9	18,8	18,8	33,3
	separata di fatto	4	8,3	8,3	41,7
	separata legalmente	3	6,2	6,2	47,9
	divorziata	5	10,4	10,4	58,3
	vedova	8	16,7	16,7	75,0
	convivente	12	25,0	25,0	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Molte di loro hanno figli (83,3%).

-Ha figli?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	si	40	83,3	83,3	83,3
	no	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Il 64,6% è di nazionalità italiana, le straniere provengono prevalentemente dalla Nigeria (12,5%).

-Qual è la sua nazionalità?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	italiana	31	64,6	64,6	64,6
	bosniaca	1	2,1	2,1	66,7
	nigeriana	6	12,5	12,5	79,2
	marocchina	1	2,1	2,1	81,2
	rumena	1	2,1	2,1	83,3
	rom	1	2,1	2,1	85,4
	austriaca	1	2,1	2,1	87,5
	martinica	1	2,1	2,1	89,6
	sudafricana	1	2,1	2,1	91,7
	rep.dominicana	1	2,1	2,1	93,8
	francese	2	4,2	4,2	97,9
	argentina	1	2,1	2,1	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Poco più della metà (52,1%) di esse ha conseguito la licenza media e le restanti si distribuiscono equamente fra i titoli di studio inferiori e superiori.

-Qual è il suo titolo di studio?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nessuno	7	14,6	14,6	14,6
	licenza elementare	8	16,7	16,7	31,2
	licenza media	25	52,1	52,1	83,3
	diploma e oltre	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Le detenute straniere, invece, non hanno quasi nessun titolo di studio, ad eccezione delle pochissime comunitarie presenti in carcere che possiedono addirittura la laurea.

Il 54% delle intervistate aveva un'occupazione precedente all'ingresso in carcere, ma ben il 29,2 di esse dichiara che in passato si guadagnava da vivere arrangiandosi o vivendo di espedienti, tramite attività illecite.

Si noti che, una parte delle detenute che hanno sostenuto di avere avuto un'occupazione tergiversa alla richiesta di specificarla. Si presume che la fonte di sussistenza derivante dalla prostituzione possa profilarsi per qualcuna come un'occupazione.

-Prima di entrare in carcere, quale era la sua fonte di sussistenza?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid famiglia/genitori	3	6,2	6,2	6,2
marito/convivente	5	10,4	10,4	16,7
arrangiarsi/vivere di espedienti	14	29,2	29,2	45,8
occupazione	26	54,2	54,2	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Incrociando in tabella a doppia entrata questa variabile con le classi di età, si evidenzia che le intervistate che avevano una precedente occupazione (il 25%) hanno un'età compresa fra i 36 e i 52 anni, mentre coloro che vivono ai margini della legalità, arrangiandosi o vivendo di espedienti risultano essere le più giovani.

	Giovani (18-35)	Adulte (36-52)	Mature (53-80)	Tot.
Famiglia/genitori	4,2%	2,1%	0%	6,2%
Marito/convivente	0%	8,3%	2,1%	10,4%
Arrangiarsi/vivere di espedienti	16,7%	8,3%	4,2%	29,2%
occupazione	18,8%	25%	10,4%	54,2%
Tot	39,6%	43,8%	16,7%	100%

Tale dato rispecchia l'alto tasso di disoccupazione giovanile, confermando che anche all'interno dell'universo carcerario ad essere discriminati sono sempre i giovani e le donne in particolare.

Incrociando ancora la variabile in esame con il titolo di studio, emerge che le occupate posseggono il titolo di licenza media.

Il 45,8% è in carcere da più di tre anni, ma la metà si divide fra un residuo di pena inferiore ai sei mesi e da un anno ai due anni. Molte detenute possederebbero, quindi, sulla carta il requisito oggettivo per accedere alle misure alternative.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 6 mesi	3	6,2	6,2	6,2
da 6 mesi a 1 anno	4	8,3	8,3	14,6
da 1 a 2 anni	8	16,7	16,7	31,2
da 2 a 3 anni	9	18,8	18,8	50,0
da più di 3 anni	22	45,8	45,8	95,8
nr	2	4,2	4,2	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Quanto tempo deve ancora scontare?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 6 mesi	12	25,0	25,0	25,0
da 6 mesi a 1 anno	6	12,5	12,5	37,5
da 1 a 2 anni	12	25,0	25,0	62,5
da 2 a 3 anni	6	12,5	12,5	75,0
più di 3 anni	9	18,8	18,8	93,8
nr	3	6,2	6,2	100,0
Total	48	100,0	100,0	

L'indagine ha rilevato che il 45,8% è in carcere per reati compiuti in violazione del d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti; le straniere, in particolare per traffico internazionale di stupefacenti, come corriere di droga;

il 22,9% si trovano in carcere per reati contro la persona, la quasi totalità per omicidio; il 14,6% sono detenute per aver commesso reati contro il patrimonio.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid contro la persona	11	22,9	22,9	22,9
contro il patrimonio	7	14,6	14,6	37,5
contro l'amm. giustizia	1	2,1	2,1	39,6
contro la famiglia	2	4,2	4,2	43,8
D.P.R. 309/90	22	45,8	45,8	89,6
Legge 75/58	2	4,2	4,2	93,8
nr	3	6,2	6,2	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Incrociando la variabile tipo di reato e classi di età, emerge che le intervistate che hanno commesso reati riferibili al d.P.R. 309/90 sono molto giovani, con un'età compresa fra i 18 e i 35 anni.

	Giovani (18-35)	Adulte (36-52)	Mature (53-80)	Tot.
Contro la persona	6,2%	8,3%	8,3%	22,9%
Contro il patrimonio	8,3%	6,2%	0%	14,6%
Contro l'amm. Giustizia	0%	0%	2,1%	2,1%
Contro la famiglia	0%	2,1%	2,1%	4,2%
D.P.R. 309/90	25,0%	20,8%	0%	45,8%
Legge 75/58	0%	4,2%	2,1%	6,2%
Nr	0%	4,2%	2,1%	6,2%
totale	39,6%	43,8%	16,7%	100%

Il 75% delle intervistate dichiara di essere alla prima esperienza detentiva, da ciò è possibile desumere un tasso di recidività del 25%.

-È la sua prima detenzione?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid si	36	75,0	75,0	75,0
no	12	25,0	25,0	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Per creare un possibile profilo, si è incrociato il dato della recidività con le variabili delle classi di età e della tipologia di reato.

Fra le donne con precedente esperienza detentiva, il 16,7% ha un'età compresa fra i 36 e i 52 anni, mentre chi è alla prima esperienza in carcere appartiene per il 33,3% alla classe di età fra i 18 e i 35 anni.

	Prima detenzione SI	Prima detenzione NO	Totale
Giovani (18-35)	33,3%	6,2%	39,6%
Adulte (36-52)	27,1%	16,7%	43,8%
Mature (53-80)	14,6%	2,1%	16,7%
totale	75%	25%	100%

Incrociando questa variabile con la variabile classi di età emerge che la percentuale maggiore delle recidive è attualmente in carcere per reati contro il patrimonio e violazioni del d.P.R. 309/90.

	Prima detenzione SI	Prima detenzione NO	Totale
Contro la persona	18,8%	4,2%	22,9%
Contro il patrimonio	4,2%	10,4%	14,6%
Contro l'amm. Giustizia	2,1%	0%	2,1%
Contro la famiglia	4,2%	0%	4,2%
D.P.R. 309/90	35,4%	10,4%	45,8%
Legge 75/58	4,2%	0%	4,2%
nr	6,2%	0%	6,2%
totale	75%	25%	100%

3. Gli elementi del trattamento

Nell'art. 15 ord. penit., al primo comma, si dispone: "Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative, sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia".

In considerazione di ciò, si sono costruite delle variabili sugli elementi del trattamento espletati nella normativa.

Per valutare l'adesione alle attività trattamentali e la continuità delle stesse, è stato chiesto alle intervistate se sono state sempre nello stesso carcere.

-È stata sempre nello stesso carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid si	13	27,1	27,1	27,1
no	35	72,9	72,9	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Ben il 72,9% è stata trasferita da un carcere all'altro. In Sicilia, infatti, non sono presenti carceri femminili, ma solo sezioni all'interno di strutture penitenziarie per gli uomini. Questa variabile può essere utilizzata come indice di continuità di permanenza, presumendo che possa essere un presupposto per un'ampia adesione al trattamento.

-Istruzione

- Ha frequentato corsi di istruzione?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid si	25	52,1	52,1	52,1
no	23	47,9	47,9	100,0
Total	48	100,0	100,0	

È stata chiesta la motivazione dell'adesione ai corsi. Tali motivazioni sono state precodificate e poi aggregate per affinità di contenuto, in maniera tale da essere ricondotte alle risposte affermative o negative date alla precedente domanda.

-Perché?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid imparare l'italiano	5	10,4	10,4	10,4
miglioramento condizione	11	22,9	22,9	33,3
svago	9	18,8	18,8	52,1
già in possesso del titolo	2	4,2	4,2	56,2
discontinuità corso	4	8,3	8,3	64,6
non presenti	11	22,9	22,9	87,5
disinteresse	6	12,5	12,5	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Dalla tabella si evidenzia che la maggior parte delle detenute hanno frequentato i corsi di istruzione per migliorare le proprie condizioni di base. Importante è ancora sottolineare che gran parte di coloro che hanno frequentato i corsi dichiarano di aver aderito spinte dalla voglia di svago.

La non partecipazione ai corsi è stata motivata soprattutto dall'assenza degli stessi. In molti istituti, infatti, non è possibile organizzare l'attività didattica o proseguirla una volta iniziata perché non si raggiunge il numero sufficiente per formare una classe.

-Lavoro

Nell'art. 20 Ord. Penit. si dispone che negli istituti penitenziari debbano essere favorite in ogni modo le destinazioni dei condannati ed internati al lavoro e la partecipazione ai corsi di formazione professionale. Dato che al terzo comma dello stesso articolo è sancito che il lavoro sia obbligatorio, è stato chiesto alle intervistate con che frequenza vi partecipassero.

-Con quale frequenza partecipa al lavoro in carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid mai	13	27,1	27,1	27,1
saltuariamente	22	45,8	45,8	72,9
a tempo pieno	11	22,9	22,9	95,8
nr	2	4,2	4,2	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Per quanto concerne la variabile della partecipazione ai corsi di formazione, è stato chiesto alle intervistate se vi partecipassero e a seconda che vi fosse risposta affermativa o negativa, quale fosse la motivazione.

-Ha partecipato a corsi di formazione?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid si	27	56,2	56,2	56,2
no	21	43,8	43,8	100,0
Total	48	100,0	100,0	

-Perché?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid imparare	7	14,6	14,6	14,6
svago	15	31,2	31,2	45,8
socializzare	5	10,4	10,4	56,2
inutili	5	10,4	10,4	66,7
non presenti/non disponibili	12	25,0	25,0	91,7
disinteresse	4	8,3	8,3	100,0
Total	48	100,0	100,0	

La risposta preponderante, in caso di partecipazione ai corsi, è riferibile nuovamente alla possibilità di svago, intesa come semplice possibilità di passare più tempo fuori dalla propria cella.

E, ancora nuovamente, la spiegazione riferita in caso di non partecipazione è l'assenza o la non disponibilità dei corsi.

L'organizzazione di alcuni corsi di formazione, riferiti dalle intervistate, sembra ancorarsi al retaggio culturale che riflette l'immagine delle donne come "angeli del focolare", così soprattutto i corsi di cucito e di giardinaggio. La disponibilità di altri corsi, più apprezzati, sembra, invece, prendere coscienza del diverso ruolo della donna nella società odierna e sono realmente orientati a fornire la possibilità di apprendere un mestiere, o quantomeno, di acquisire competenze spendibili

una volta espiata la pena. In tal senso, i corsi molto apprezzati di art-therapy, informatica, e di formazione per estetiste.

Proprio per questa considerazione si è chiesto di esprimere una valutazione personale sulla spendibilità all'esterno delle competenze acquisite tramite la partecipazione ai corsi di formazione.

Pensa che i corsi di formazione svolti in carcere possano essere spendibili all'esterno?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	si	25	52,1	52,1	52,1
	no	22	45,8	45,8	97,9
	nr	1	2,1	2,1	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Sulla valutazione negativa espressa dalle detenute incide fortemente l'interruzione dei corsi.

-Attività culturali, ricreative e sportive

Le attività ricreative riferite dalle detenute si riferiscono quasi sempre alla possibilità di partecipare a rappresentazioni teatrali, ad incontri organizzati da associazioni di volontariato o a manifestazioni in occasione, ad esempio, della festa delle donne.

-Ha partecipato alle attività ricreative, sportive e culturali?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	si	29	60,4	60,4	60,4
	no	19	39,6	39,6	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

-Perché?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid imparare cose nuove	14	29,2	29,2	29,2
svago	15	31,2	31,2	60,4
inutili	2	4,2	4,2	64,6
non presenti o non disponibili	13	27,1	27,1	91,7
disinteresse	4	8,3	8,3	100,0
Total	48	100,0	100,0	

-Perché?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid imparare un mestiere	13	27,1	27,1	27,1
utili	12	25,0	25,0	52,1
inutili	22	45,8	45,8	97,9
nr	1	2,1	2,1	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Si sottolinea che circa il 40% delle intervistate non ha partecipato a nessuna attività. Le motivazioni addotte si riferiscono all'assenza o alla non disponibilità delle stesse in larga parte, quindi a motivazioni oggettive; le restanti riferiscono, invece, motivazioni soggettive, quali l'inutilità delle attività o il poco interesse verso le stesse.

Per valutare se la durata della detenzione e la permanenza nello stesso carcere possano considerarsi fattori determinanti per l'adesione agli elementi del trattamento, si sono incrociate le variabili di riferimento.

Istruzione/ da quanto tempo si trova in carcere?

	Ha frequentato corsi di istruzione SI	Ha frequentato corsi di istruzione NO	Totale
< 6mesi	2,1%	4,2%	6,3%
Da 6 mesi a 1 anno	4,2%	4,2%	8,4%
Da 1 anno a 2 anni	6,2%	10,4%	16,6%
Da 2 a 3 anni	14,6%	4,2%	18,8%
Da più di 3 anni	22,9%	22,9%	45,8%
Nr	2,1%	2,1%	4,2%
Totale	52,1%	47,9%	100%

Istruzione – è sempre stata nello stesso carcere?

	Stesso carcere Si	Stesso carcere No	Totale
Frequenza corsi istruzione Si	16,7%	35,4%	52,1%
Frequenza corsi istruzione No	10,4%	37,5%	47,9%
Totale	27,1%	72,9%	100%

In riferimento alla frequenza dei corsi di istruzione, si nota che la maggiore partecipazione si rileva fra le donne con una detenzione più lunga. Infatti, cumulando le percentuali dai 2 anni in su si rileva che il 37,5% delle intervistate frequenta i corsi, mentre il 27,1% per lo stesso intervallo di tempo non ha frequentato i corsi.

A questo, si contrappone che la frequenza dei corsi non si lega alla continuità di permanenza nello stesso carcere. I dati si distribuiscono quasi uniformemente: il 52,1% ha frequentato, ma la maggior parte di esse ha cambiato sede di detenzione.

Frequenza lavoro/ da quanto tempo si trova in carcere?

	mai	saltuariamente	a tempo pieno	Nr	totale
< 6mesi	4,2%	0%	2,1%	0%	6,3%
Da 6 mesi a 1 anno	0%	6,3%	0%	2,1%	8,3%
Da 1 anno a 2 anni	6,3%	8,3%	2,1%	0%	16,7%
Da 2 a 3 anni	6,3%	8,3%	4,2%	0%	18,8%
Da più di 3 anni	8,3	20,8%	14,6%	2,1%	45,8%
Nr	2,1%	2,1%	0%	0%	4,2&
Totale	27,1%	45,8%	22,9%	4,2%	100%

Frequenza lavoro – è sempre stata nello stesso carcere?

	Stesso carcere Si	Stesso carcere No	Totale
Frequenza lavoro mai	10,4%	16,7%	27,1%
Frequenza lavoro saltuariamente	10,4%	35,4%	45,8%
Frequenza lavoro a tempo pieno	6,2%	16,7%	22,9%
Frequenza lavoro nr	0%	4,2%	4,2%
Totale	27,1%	72,9%	100%

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro, secondo quanto disposto al sesto comma dell'art.20 dell'ordinamento penitenziario, si deve tenere conto dell'anzianità di disoccupazione durante la detenzione, delle precedenti attività svolte e dei carichi familiari. Cumulando le percentuali tra chi ha partecipato saltuariamente e a tempo pieno al lavoro in carcere, il 35,4% delle intervistate risulta essere in carcere da più di tre anni.

Nuovamente in contrapposizione a questo dato, si rileva che chi ha partecipato saltuariamente e a tempo pieno al lavoro per il 42,1% non è stata sempre nello stesso carcere.

Attività ricreative, sportive, culturali – è sempre stata nello stesso carcere?

	Stesso carcere Si	Stesso carcere No	Totale
Partecipa ad attività ricreative, sportive, culturali Si	14,6%	45,8%	60,4%
Partecipa ad attività ricreative, sportive, culturali No	12,5%	27,1%	39,6%
Totale	27,1%	72,9%	100%

Attività ricreative, sportive culturali/ da quanto tempo si trova in carcere?

Da quanto tempo si trova in carcere?	Partecipa ad attività cult/sport/ricr. SI	Partecipa ad attività cult/sport/ricr. NO	Totale
➤ 6 mesi	4,2%	2,1%	6,3%
Da 6 mesi a 1 anno	6,3%	2,1%	8,3%
Da 1 a 2 anni	14,6%	2,1%	16,7%
Da 2 a 3 anni	12,5%	6,3%	18,8%
Da più di 3 anni	22,9%	22,9%	45,8%
Nr	0%	4,2%	4,2%
Totale	60,4%	39,6%	100%

Corsi di formazione – è sempre stata nello stesso carcere?

	Stesso carcere Si	Stesso carcere No	Totale
Frequenza corsi di formazione Si	16,7%	39,6%	56,2%
Frequenza corsi di formazione No	10,4%	33,3%	43,8%
Totale	27,1%	72,9%	100%

Corsi di formazione/ da quanto tempo si trova in carcere?

Da quanto tempo si trova in carcere?	Ha frequentato corsi di formazione SI	Ha frequentato corsi di formazione NO	Totale
< 6 mesi	4,2%	2,1%	6,3%
Da 6 mesi a 1 anno	2,1%	6,3%	8,3%
Da 1 anno a 2 anni	10,4%	6,3%	16,7%
Da 2 a 3 anni	12,5%	6,3%	18,8%
Da più di 3 anni	27,1%	18,8%	45,8%
Nr	0%	4,2%	4,2%
Totale	56,3%	43,8%	100%

In un'analisi multifattoriale la valutazione dell'adesione agli strumenti del trattamento si inserisce in un contesto di variabili e funzioni non previsto dal legislatore.

Dalle interviste emerge, infatti, che l'offerta delle attività organizzate è piuttosto ridotta. Le poche risorse sono convogliate verso la massa più numerosa dei detenuti maschi.

Inoltre, l'adesione non può definirsi come strumento capace di verificare la pregnanza del percorso di recupero e del processo di rieducazione. Ciò si evince dalle motivazioni riferite per la partecipazione. Gli elementi del trattamento finiscono per essere scansione della giornata, un modo per riempire un tempo percepito come vuoto, monotono, ripetitivo, sterile.

4.Contatti con il mondo esterno

Nell'art. 28 dell'Ordinamento penitenziario si dispone: "Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie".

Considerando che i colloqui con i familiari rappresentano gli unici momenti in cui si riportano in vita i legami sociali e il proprio passato, si è chiesto alle intervistate se potevano accedere ai colloqui e, in caso affermativo, la frequenza degli stessi e con chi più frequentemente si verificavano.

-Ha colloqui?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid si	29	60,4	60,4	60,4
no	19	39,6	39,6	100,0
Total	48	100,0	100,0	

-Con che frequenza?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid meno di una volta al mese	3	6,2	6,2	6,2
una volta al mese	7	14,6	14,6	20,8
2/3 volte al mese	7	14,6	14,6	35,4
tutte le settimane	12	25,0	25,0	60,4
nr	19	39,6	39,6	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Si noti che il numero relativo a chi non ha colloqui si riferisce alle donne straniere, con la sola eccezione di un'italiana.

Durante i colloqui è emersa la difficoltà delle famiglie di raggiungere i luoghi di detenzione. Essendo poche le sezioni femminili, non sempre le recluse scontano le pene in istituti vicini ai luoghi di provenienza delle proprie famiglie.

Non tutte ottengono la possibilità di comunicare tramite il telefono, ma questa variabile non è stavolta legata alla nazionalità, ma al requisito essenziale perché venga concesso l'utilizzo: un numero di telefono fisso o uno mobile che possa essere ricondotto ad una persona tramite un contratto telefonico.

-Ha accesso al telefono?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid si	17	35,4	35,4	35,4
no	31	64,6	64,6	100,0
Total	48	100,0	100,0	

È stato poi chiesto a ciascuna se avevano potuto godere di permessi.

Nell'art. 30-ter ord. penit. si dispone la possibilità di concessione di permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni e complessivamente non superiore a quarantacinque giorni l'anno, per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. I permessi sono concessi a condizione che vi sia stata regolare condotta e non si sia stati ritenuti socialmente pericolosi.

-Ha goduto di permessi?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid si	9	18,8	18,8	18,8
no	38	79,2	79,2	97,9
nr	1	2,1	2,1	100,0
Total	48	100,0	100,0	

La regolare condotta viene valutata dagli operatori, dal direttore e dalla polizia penitenziaria dell'istituto, si è ritenuto di incrociare la variabile con la valutazione dei rapporti con le figure professionali all'interno del carcere

È stato poi chiesto alle detenute da dove provenissero e dove pensavano di stabilire il futuro domicilio una volta scontata la pena.

-Qual è il suo domicilio abituale?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nella stessa città	7	14,6	14,6	14,6
nella stessa regione	24	50,0	50,0	64,6
in una regione diversa	11	22,9	22,9	87,5
in un altro Stato	6	12,5	12,5	100,0
Total	48	100,0	100,0	

-Pensa di ritornare al suo domicilio originario?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid si	34	70,8	70,8	70,8
no	14	29,2	29,2	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Il dato può servire a comprendere non solo le difficoltà per le persone care di raggiungerli e, quindi, di effettuare i colloqui, ma anche per valutare la presenza o meno di una rete stabile di sostegno all'esterno, indici di stabilità che possono incidere sulla concessione dei permessi premio o delle misure alternative.

5.Valutazioni condizioni detentive percepite

Al fine di rilevare le condizioni detentive percepite, è stato chiesto alle intervistate di esprimere una valutazione sui servizi interni al carcere.

Come giudica i servizi di istruzione interni al carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	13	27,1	27,1	27,1
per niente soddisfacente	11	22,9	22,9	50,0
poco soddisfacente	9	18,8	18,8	68,8
abbastanza soddisfacente	9	18,8	18,8	87,5
molto soddisfacente	6	12,5	12,5	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica le iniziative culturali interne al carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	2	4,2	4,2	4,2
per niente soddisfacente	18	37,5	37,5	41,7
poco soddisfacente	3	6,2	6,2	47,9
abbastanza soddisfacente	12	25,0	25,0	72,9
molto soddisfacente	13	27,1	27,1	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica i servizi di palestra interni al carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	21	43,8	43,8	43,8
per niente soddisfacente	18	37,5	37,5	81,2
poco soddisfacente	4	8,3	8,3	89,6
abbastanza soddisfacente	4	8,3	8,3	97,9
molto soddisfacente	1	2,1	2,1	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica i servizi di funzione religiosa interni al carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	7	14,6	14,6	14,6
per niente soddisfacente	9	18,8	18,8	33,3
poco soddisfacente	11	22,9	22,9	56,2
abbastanza soddisfacente	14	29,2	29,2	85,4
molto soddisfacente	7	14,6	14,6	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica i servizi di cucina interni al carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
per niente soddisfacente	26	54,2	54,2	54,2
poco soddisfacente	13	27,1	27,1	81,2
abbastanza soddisfacente	8	16,7	16,7	97,9
molto soddisfacente	1	2,1	2,1	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica i servizi di biblioteca interni al carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
nr/nd	13	27,1	27,1	27,1
per niente soddisfacente	12	25,0	25,0	52,1
poco soddisfacente	11	22,9	22,9	75,0
abbastanza soddisfacente	8	16,7	16,7	91,7
molto soddisfacente	4	8,3	8,3	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica gli spazi in comune interni al carcere?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
per niente soddisfacente	22	45,8	45,8	45,8
poco soddisfacente	13	27,1	27,1	72,9
abbastanza soddisfacente	8	16,7	16,7	89,6
molto soddisfacente	5	10,4	10,4	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica gli spazi dei colloqui?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
nr/nd	18	37,5	37,5	37,5
per niente soddisfacente	6	12,5	12,5	50,0
poco soddisfacente	3	6,2	6,2	56,2
abbastanza soddisfacente	14	29,2	29,2	85,4
molto soddisfacente	7	14,6	14,6	100,0
Total	48	100,0	100,0	

6. Valutazione rapporti con figure professionali

L'educatore, gli agenti della polizia penitenziaria, le assistenti sociali, lo psicologo e il direttore sono le figure che più delle altre dovrebbero entrare in contatto con le detenute. Si è chiesto, quindi, di esprimere una valutazione sul rapporto con tali figure professionali.

Come giudica il suo rapporto con l'educatore?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid per niente buoni	11	22,9	22,9	22,9
poco buoni	3	6,2	6,2	29,2
abbastanza buoni	13	27,1	27,1	56,2
molto buoni	21	43,8	43,8	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica il suo rapporto con la polizia penitenziaria?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid per niente buoni	3	6,2	6,2	6,2
poco buoni	6	12,5	12,5	18,8
abbastanza buoni	19	39,6	39,6	58,3
molto buoni	20	41,7	41,7	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica il suo rapporto con l'assistente sociale?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	6	12,5	12,5	12,5
per niente buoni	10	20,8	20,8	33,3
poco buoni	8	16,7	16,7	50,0
abbastanza buoni	12	25,0	25,0	75,0
molto buoni	12	25,0	25,0	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica il suo rapporto con lo psicologo?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	20	41,7	41,7	41,7
per niente buoni	3	6,2	6,2	47,9
poco buoni	3	6,2	6,2	54,2
abbastanza buoni	10	20,8	20,8	75,0
molto buoni	12	25,0	25,0	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica il suo rapporto con il direttore?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	19	39,6	39,6	39,6
per niente buoni	3	6,2	6,2	45,8
poco buoni	6	12,5	12,5	58,3
abbastanza buoni	10	20,8	20,8	79,2
molto buoni	10	20,8	20,8	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Si sottolinea che nei casi in cui non si è mai incontrata la figura è improbabile che si possa essere in grado di formulare una valutazione sul rapporto e, quindi, questi casi sono stati categorizzati nei “non risponde/non disponibili”.

Come giudica il suo rapporto con il medico?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid per niente buoni	17	35,4	35,4	35,4
poco buoni	8	16,7	16,7	52,1
abbastanza buoni	16	33,3	33,3	85,4
molto buoni	7	14,6	14,6	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica il suo rapporto con il cappellano?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	1	2,1	2,1	2,1
per niente buoni	6	12,5	12,5	14,6
poco buoni	6	12,5	12,5	27,1
abbastanza buoni	25	52,1	52,1	79,2
molto buoni	10	20,8	20,8	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica il suo rapporto con i volontari?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	24	50,0	50,0	50,0
per niente buoni	3	6,2	6,2	56,2
poco buoni	5	10,4	10,4	66,7
abbastanza buoni	10	20,8	20,8	87,5
molto buoni	6	12,5	12,5	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Come giudica il suo rapporto con le altre detenute?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nr/nd	1	2,1	2,1	2,1
per niente buoni	7	14,6	14,6	16,7
poco buoni	9	18,8	18,8	35,4
abbastanza buoni	19	39,6	39,6	75,0
molto buoni	12	25,0	25,0	100,0
Total	48	100,0	100,0	

7. Oltre i dati, un'analisi descrittiva del fenomeno

Nonostante oggi siano diverse le funzioni strumentali della pena, essa conserva il significato del tempo fisso di afflizione come retribuzione per la colpa commessa.

“[...] La deformazione mostrizzante degli elementi che si giocano nella temporalità esterna, prodotti dall'istituzione carceraria, tende ad annullare lo spazio entro cui i soggetti, all'esterno, possono giocare a loro favore le tensioni che caratterizzano il rapporto tra tempo sociale e tempo soggettivo.”¹³⁸

Un tempo destrutturato, vuoto, confuso.

“Forse qui dentro il tempo viene concepito come spazio – è questo l'enigma. E' come camminare attraverso il tempo, ma la cosa più strana è che invece rimani fermo dove sei, senza muoverti, con le gambe legate, e ti senti trascinato indietro, nel passato, così che, tornando in te, ti stupisci che sia già passato un anno e sia di nuovo autunno”.¹³⁹ Un tempo che amplifica la prigionia del corpo.

Modificazioni di senso a causa di ridotte esperienze sensoriali stimolanti, perdita del senso dell'equilibrio, della vista, dell'udito sono tutti sintomi noti¹⁴⁰, ma nella detenzione femminile emerge una specificità sommersa nel neutro.

Il tempo sul corpo di una donna è scandito dal ciclo, dalla maternità, dalla menopausa. Dagli sbalzi del ciclo, alla delicatissima condizione psicologica di ansia pre e post parto, alle evidenti patologie lamentate dalle intervistate di carattere psicosomatico.

L'assistenza sanitaria non è in grado di soddisfare le esigenze primarie e specifiche delle donne, la prevenzione delle malattie della sfera genitale femminile viene espletata solo a Torino e a Milano.

La drammatica condizione di esser donna, detenuta e madre risulta essere una doppia pena nel caso in cui i figli siano in carcere insieme alla madre. Gli effetti patologici che il carcere crea sul bambino dipendono dall'essere costretti in uno spazio monotono, senza stimoli, senza modelli sociali, né generazionali; dalla mediazione burocratica nel rapporto affettivo che porta a vivere in simbiosi con la madre; dalla destrutturazione del modello familiare.

138 G.. Mosconi, *Tempo sociale e tempo del carcere*, in *Sociologia del diritto* n.2/2006, p. 92.

139 V. Giordano in *Donne in carcere*, riporta una considerazione di A. Sinjavskij, riguardo alla sua esperienza nei lager.

140 Per un'attenta analisi, cfr. D. Gonin, *Il corpo incarcerato*, ed. Gruppo Abele, Torino, 1994

A Milano è nato nel 2007 un istituto a custodia attenuata per le madri detenute, senza sbarre, con personale specializzato per l'infanzia e agenti di polizia penitenziaria in borghese; a Roma, Genova, Milano, Venezia e Torino possono frequentare l'asilo pubblico. Da nessuna parte si sono riscontrate iniziative di preparazione al distacco tra detenuta e bambino.

Nel tentativo di affrontare concretamente la problematica, è stata emanata legge del 21 aprile 2011 n. 62. Tale legge eleva all'età di sei anni la possibilità di convivenza tra genitori e figli, prevede la parità di trattamento tra madri e padri; la possibilità, se autorizzati, di poter visitare il figlio infermo e di assisterlo durante le visite specialistiche, ma soprattutto prevede la creazione di istituti di custodia attenuata e di case famiglia protette. Le disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2014, dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, salvo la possibilità di utilizzare posti disponibili presso gli istituti di custodia attenuata già esistenti. La realizzazione di tali istituti coniugherebbe, infatti, la necessità di sicurezza del cittadino anche verso le detenute madri con la possibilità di non spezzare la relazione materna e di vivere, dunque, in spazi aperti con i propri bambini, senza sbarre e con gli agenti di polizia penitenziaria in borghese. La maggior parte delle donne intervistate sono madri. Il più grande motivo di sofferenza per loro è la lontananza dai figli, il tormento per averli abbandonati. Alcune decidono di tenere nascosta la detenzione. Dietro le reticenze di altre, si scorge la paura che il tribunale dei minorenni intervenga per allontanarli.

Le donne che non hanno figli soffrono terribilmente il tempo che passa, temendo che possa essergli negata per sempre la maternità.

Quasi tutte le donne intervistate si sono presentate truccate e ben curate. Le donne cercano di curare il proprio corpo anche in carcere, rimarcando la loro femminilità.

Molte di loro hanno parlato della loro cella come se fosse una piccola casa. Riportano il ruolo sociale che gli è stato imposto, compiendo gesti familiari.

Quando è stato chiesto alle intervistate se l'esperienza detentiva ha influito sui rapporti con il proprio partner, molte hanno risposto affermativamente e svelato la paura di rimanere sole.

In carcere non è possibile vivere la parte corporea e sessuale di un rapporto di coppia; l'affievolimento del legame può sfociare in un definitivo allontanamento.

Secondo Clemmer, nel processo di "prigionizzazione" l'identità è influenzata dalla subcultura carceraria.

Tutte le donne intervistate hanno espresso il loro senso di inadeguatezza e lo stato di continua privazione parlando di "linguaggio del corpo cancellato" e di "congelamento dei sensi".

La spersonalizzazione, la negazione della possibilità di diventare madre, l'astinenza forzata e l'unisessualità, la paura di perdere non solo i legami all'esterno, ma anche la propria capacità emotiva e la propria identità sessuale.

spingono ad esperienze omosessuali come atti di devianza sessuale.

E di nuovo la specificità della detenzione femminile: le donne hanno bisogno di colmare il vuoto attraverso piccoli gesti, tenerezze.

Un'omosessualità priva di violenza, a differenza degli uomini, solo ricerca complicità, di affettività.

I rapporti omosessuali fra detenute sono vissuti come relazioni pseudo familiari.

Il problema sessualità in carcere è un problema spinoso, ma il diritto all'affettività è inviolabile ed è un diritto riconducibile al più ampio diritto di poter esprimere la propria personalità garantito dall'art. 2 della Costituzione.

In Svezia si possono ricevere visite delle compagne non controllate, in Venezuela è addirittura concesso di ricevere visite di prostitute.

In relazione al rapporto fra sessualità e identità di genere il 21 ottobre 2010 è stata presentata una proposta di legge con cui si chiedono locali idonei o apposite aree senza controllo visivo, mezza giornata al mese in aree all'aperto con i propri familiari, colloqui telefonici quindicinali, "timido" approccio alle "stanze dell'affettività".

Se le donne rappresentano le marginali dei marginali, le straniere non possono che considerarsi ancor più marginali.

Il profilo delle donne intervistate rileva che le immigrate commettono reati a basso impatto sociale: numerosissime sono le violazioni della legge sugli stupefacenti, i reati contro il patrimonio, lo sfruttamento della prostituzione.

Diverse sono le etnie: le nigeriane sono le più numerose, seguite dalle donne provenienti dall'Est europeo, fra cui spiccano le rumene, molte rom, qualche sudamericana.

Risentono di un processo di duplice anomia: di partenza e di arrivo, il gap fra mete proposte dalla società di arrivo e reali possibilità di conseguirle porta alla devianza.

Le nigeriane sono vittime della tratta dei migranti: vengono reclutate presso le bidonville di Benin City e Lagos, persuase di poter migliorare le loro condizioni economiche (aspettativa) stipulano un contratto il cui adempimento è garantito da beni e terreni e, molto più spesso, prestano giuramenti con riti voodoo.

Il ricorso alla magia nera ha una funzione coercitiva spesso più forte psicologicamente del ricatto e delle minacce.

Poi attraversano il continente accompagnate dai mediatori. Nel 2009 è emerso dai colloqui con 111 straniere presso il CIE di Ponte Galeria, che durante l'odissea per raggiungere l'Italia si ha

assaggio di schiavitù nei bordelli libici. Infine, l'arrivo nel tanto agognato paradiso che si trasforma in un inferno. Costrette a prostituirsi, vengono sfruttate dalle "maman" che le privano di documenti e oggetti personali. La *maman* è un' ex prostituta che, riuscita a liberarsi del debito, è diventata sfruttatrice. Le donne hanno un ruolo predominante nelle organizzazioni, rispetto agli uomini nigeriani dediti al narcotraffico.

La tratta delle donne rumene avviene, invece, più violentemente. Spesso rapite e costrette a prostituirsi da uomini spietati, anche loro compagni. Il sistema albanese assume un aspetto più imprenditoriale e al suo vertice ci sono solo uomini.

Ed ecco che in carcere si trovano giovanissime nigeriane coinvolte in spaccio di stupefacenti, le famose *maman* per sfruttamento della prostituzione e le detenute che hanno partecipato al traffico internazionale di droga per essersi prestate come corriere, con pene chiaramente più elevate.

Le donne rom sono in carcere per furto. Per loro è una vera e propria professione, null'altro che un modo per sopravvivere.

L'aspetto più tragico è che molto spesso, a scontare le colpe delle loro madri sono i figli delle donne straniere, soprattutto delle nomadi.

La legge Finocchiaro n.40 dell'8 marzo 2001 ha introdotto con l'art.47 quinquies la detenzione domiciliare speciale e, con l'art.21 bis, l'assistenza all'esterno per le detenute madri di figli di età non superiore a dieci anni, ma tali disposizioni pare essere del tutto inapplicabile nel caso delle straniere, per la mancanza di una rete d'appoggio esterna. Lo stesso ragionamento varrebbe anche nel caso in cui si riuscissero ad aprire nuovi istituti di custodia attenuata.

Così ancora la detenzione domiciliare per pene o residui di pene fino ad un anno introdotta nel dicembre del 2010 dal d.d.l. Alfano, misura alternativa a "scadenza", fino al 31 dicembre 2013 delimita i potenziali fruitori: oltre alle esclusioni oggettive per i soggetti condannati per i delitti di cui all'art.4 bis della legge 26 luglio 1975 n.354, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i sorvegliati particolari, esclude anche i condannati per i quali sussista il pericolo di fuga, la recidiva o inidoneità domicilio ,quindi, nuovamente, gli stranieri.

La presenza di tali criteri nell'orientare la decisione del magistrato di sorveglianza si estende alla concessione di tutte le misure alternative, determinando la sostanziale esclusione delle detenute straniere dal circuito dell'esecuzione penale esterna.

Le detenute straniere vivono in una condizione di svantaggio anche la detenzione.

Nell'art.15 si dispone che elementi trattamento siano l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività ricreative, sportive, culturali, i contatti con il mondo esterno e con la famiglia.

Le detenute non riescono ad avvalersi di tutti gli strumenti di rieducazione.

Pur registrandosi una quasi costante partecipazione al lavoro intramurario, non riescono a frequentare i corsi di formazione, di istruzione e a partecipare alle iniziative culturali. Questa esclusione, però, investe generalmente tutte le detenute. L'esiguità del numero si unisce alla scarsità delle risorse con la conseguenza che spesso i corsi e le iniziative vengono sospese.

Inoltre, negli istituti è assicurata la celebrazione del culto cattolico, ma la quasi totalità delle straniere professa un'altra religione e, nonostante sia espressamente sancito il diritto a richiedere la presenza di un ministro di culto, questa figura non è presente.

Altro nodo cruciale sono i rapporti con la famiglia. Non solo, chiaramente, le straniere non accedono ai colloqui, ma non hanno neanche contatti telefonici.

Rara è, infine, la concessione di permessi premio, dovuta sempre alla mancanza di una rete di sostegno esterna al carcere.

Nota ancor più grave: l'assenza del mediatore. Figura fondamentale, non solo per superare le difficoltà linguistiche, che contribuiscono ad isolarle, ma soprattutto nella sua funzione di mediazione culturale. Le straniere arrivano con il bagaglio di una cultura di appartenenza non sempre conciliabile con la nostra cultura.

La maggior parte delle donne recluse confessa di aver abusato di sostanze stupefacenti. Nel campo della ricerca sul trattamento dell'abuso di sostanze, il modello di riferimento è ancora solo maschile.

Il modo di vivere la tossicodipendenza, invece, è molto diverso tra uomini e donne. Gli uomini non percepiscono la loro tossicodipendenza come uno stigma, ma come una "bandiera da eroe negativo", non sentono il senso di colpa come le donne.

Le donne vivono la propria condizione in maniera devastante perché consapevoli di aver violato quel codice millenario intriso di valori patriarcali. La donna tossicodipendente ha osato saltare questa barriera.

Anche sul piano delinquenziale si sottolinea una differenza: gli uomini sono più attivi, le donne hanno un atteggiamento passivo, rimangono al seguito del compagno. Ed è per lui che arrivano a commettere reati, fino ad arrivare a prostituirsi e ad essere sfruttate.

La vita in carcere è di esclusione.

Stasi, noia, apatia, sensazioni sovrane all'interno del carcere, ma secondo una diversa lettura¹⁴¹, la costrizione può riuscire a farti entrare in contatto con l'interiorità e liberarla attraverso una funzione meditativa. "Lo spazio circoscritto e claustrofobico della segregazione può essere dilatato con uno scavo di lavoro nel profondo [...] come l'uva che solo nella pigiatura ti dà il suo

141 Rossana Rutigliano, *La donna dei sogni. La comunità femminile in carcere come via iniziatica*, ed. Franco Angeli, Milano, 2004

frutto più sublime che ti porta all'ebbrezza, così l'anima la si scopre attraverso questo lavoro di distillazione della sofferenza"¹⁴².

Il carcere rimane ancora un luogo in cui il controllo vince sui detenuti. È un sistema fortemente gerarchizzato in risposta ad esigenze stereotipate di controllo sociale.

Dunque, la detenzione femminile assume le vesti di una vera e propria questione.

La differenza di genere attraversa anche il mondo parallelo del carcere.

Il depauperamento sostanziale non riesce a trovare soluzione nei dispositivi compensatori del welfare, certamente non disponibili per chi sta ai margini della società. Gli interventi possibili dovrebbero mirare ad un'intersezione delle politiche penali e sociali percorrendo la strada sia legislativa, con delle proposte di legge specifiche per la detenzione femminile che la strada della progettazione locale integrata, attraverso collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio.

E' necessario riconoscere la differenza di genere e pensare tale differenza come un incontro senza dominio, come relazione nella diversità, come sostiene Simone de Beauvoir.

8. Indagine empirica in misura alternativa

L'indagine verte sulle interviste alle donne in misura alternativa presenti sul territorio siciliano.

Le interviste si sono svolte, sempre senza alcuna intermediazione, presso gli uffici dell'esecuzione penale esterna di Trapani, Messina, Palermo, Catania e presso una casa di accoglienza sita in Giampileri (ME). Sono state intervistate 16 donne che provenivano dalla detenzione in carcere.

Lo scopo precipuo è stato delineare un profilo delle donne in misura alternativa e verificare se vi fossero delle condizioni determinanti per l'accesso alle misure, oltre i requisiti previsti dall'ordinamento penitenziario.

L'esiguità del numero delle interviste realizzate permette soltanto una descrizione del fenomeno.

Proprio per questo, i dati qui proposti sono solo quelli considerati più rilevanti.

Tutte le intervistate che hanno avuto accesso alle misure alternative sono di nazionalità italiana.

Sono di età compresa fra i 36 e i 52 anni.

Più della metà di esse ha una relazione stabile e ha figli.

Ad eccezione di una sola intervistata, le altre hanno un titolo di studio non oltre la licenza media.

142 *Donne tra carcere e comunità. Volare senz'ali in Narcomafie* n.2/2004

Ben undici donne sulle sedici intervistate dichiarano di avere avuto un'occupazione prima dell'esperienza detentiva.

La maggior parte di esse aveva buoni rapporti con il partner, con la famiglia di provenienza, con i figli e gli amici, quindi, una valida rete di sostegno all'esterno.

La maggioranza relativa delle intervistate domiciliavano abitualmente nella stessa città in cui si trova il carcere presso cui sono state recluse.

La maggior parte delle detenute è alla prima detenzione.

Non emerge una tipologia di reato commessa più frequentemente.

La maggior parte di esse è stata in carcere non oltre i diciotto mesi.

Quasi la metà delle intervistate non ha mai partecipato al lavoro in carcere, nè mai frequentato corsi di istruzione e corsi di formazione sebbene le stesse li ritenessero utili e spendibili all'esterno.

Più della metà di esse hanno, invece, partecipato alle attività culturali, ricreative e sportive.

Considerando le riflessioni svolte in merito ai risultati dell'indagine empirica svolta in carcere, si ritiene che tali dati siano da leggere in correlazione al limitato periodo di tempo trascorso in carcere, posto anche che sembra non risulti significativa la permanenza nello stesso carcere.

Dai dati emerge, invece, che la quasi totalità delle donne intervistate avevano una a forte rete che le attendeva al rientro. Infatti, quasi tutte hanno avuto settimanalmente colloqui con i familiari ed avevano accesso al telefono.

Per quanto concerne il rapporto con le figure professionali all'interno del carcere, più della metà delle donne dichiarano di aver avuto rapporti molto buoni con tutte le figure con cui si sono relazionate.

Per le modalità di accesso alle misure alternative, quasi tutte sono state informate della possibilità di usufruirne dal loro legale, le restanti dall'educatore.

Più della metà delle intervistate dichiara che l'ingresso in carcere ha influito negativamente sulle relazioni affettive, per gran parte di esse segnandone irrimediabilmente la conclusione.

Altre dichiarano di aver recuperato il rapporto con il proprio partner appena uscite dal carcere.

I rapporti con i familiari e i figli sono rimasti molto buoni. Per più della metà di esse emerge, infatti, che la famiglia è stata coinvolta nella risorsa.

Da una ricerca svolta negli anni novanta¹⁴³ emergono dei criteri indispensabili per accedere alle misure alternative: il domicilio stabile e sicuro perché sempre controllabili; la rilevanza attribuita al ruolo domestico femminile, l'essere madre o figlia con ruolo assistenziale.

143 Policek N., *donne detenute e "legge Gozzini"*. Una ricerca nell'area veneta in **Dei delitti e delle pene** n.1/1992

Si evidenzia la necessità di adesione ad un modello stereotipato di donna che è stata socializzata ad interiorizzare la condizione come definita e delimitata dalla sfera familiare.

Molteplici sono i parametri valutativi di cui si avvale il tribunale di sorveglianza per decidere di concedere le misure alternative: i requisiti oggettivi, riferibili al residuo di pena da scontare previsto nell'ordinamento penitenziario per chi proviene dalla detenzione; i requisiti soggettivi, sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attraverso la relazione di sintesi dell'equipe dell'osservazione e del trattamento in cui sono indicati i presupposti per l'attuazione della misura e le indicazioni riguardanti i riferimenti esterni e l'attività lavorativa nel caso dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Secondo quanto disposto nell'art. 27 del D.P.R. 230/2000, l'osservazione della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni, delle carenze fisico psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Si acquisiscono i dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali. Nel corso del trattamento l'osservazione accerta se il comportamento è cambiato o se sono intervenute modifiche nella sua vita di relazione, al fine di richiedere eventuali variazioni al programma di trattamento.

Il Tribunale può anche chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno.

Al tribunale di sorveglianza è affidato, dunque, il duro compito di elaborare un giudizio prognostico per capire se il detenuto commetterà nuovi reati o tenterà la fuga, accertando che abbia rielaborato e revisionato criticamente il proprio vissuto e recuperato una dimensione legale, che abbia iniziato, non necessariamente concluso un percorso di rieducazione; le prescrizioni e le cautele connaturate alla misura alternative dovrebbero servire a fronteggiare la pericolosità sociale e a garantire la sicurezza della società.

Dunque, un'analisi della recidività, della natura del reato, dell'entità della pena, delle caratteristiche della personalità, della condotta in istituto tramite la valutazione della partecipazione al trattamento, delle caratteristiche del nucleo di origine e delle possibilità oggettive di reinserimento.

Seppur nei limiti consentiti da un'indagine circoscritta del fenomeno, si rilevano alcune considerazioni.

Dall'analisi del profilo delle donne alle quali è stata concessa la misura alternativa si nota che sono quasi tutte alla prima detenzione e sono state condannate a pene relativamente brevi.

La maggior parte di esse non ha aderito agli elementi del trattamento del lavoro e dell'istruzione previsti dall'ordinamento penitenziario, sebbene abbiano avuto quasi tutti rapporti molto buoni con tutte le figure professionali.

Quasi tutte sono madri, la maggior parte di esse ha una relazione stabile ed è sempre rimasta in contatto con la propria famiglia.

Emerge così l'importanza, nella valutazione del Tribunale di Sorveglianza della presenza di una rete sociale forte, intesa come trama dei legami esistenti o recuperati, significativi per la persona.

Inoltre, si noti che, eccetto un caso, nessuna delle donne intervistate è tossicodipendente e nessuna di esse è straniera.

Anche qui pesa l'affidabilità dell'ambiente da cui provengono. Tossicodipendenti e straniere offrono minori garanzie perché per entrambe esiste il pericolo di commissione di altri reati. In particolare, come emerso dall'indagine empirica svolta presso gli istituti penitenziari, le straniere non sono in grado di garantire un riferimento abitativo stabile.

Data l'esiguità numerica del sottoinsieme indagato in Sicilia non si può certo delineare uno stereotipo di donna che più facilmente accede alle misure alternative, ma avanzare la riflessione che le misure alternative potrebbero considerarsi misure trattamentali se fossero accessibili e disponibili per tutte.

Il momento dell'esecuzione della pena costituisce una parentesi nella vita di una persona, ma tale momento è spesso talmente significativo da riflettersi nella sua intera esistenza: è necessaria una decompressione prima di uscire fuori, "come chi riemerge da un'apnea".

Il carcere e la società esterna devono essere quanto più possibile permeabili per rafforzare il collegamento in-out e favorire il reinserimento nella società.

Conclusioni

Il sistema carcere rappresenta un sottosistema del sistema penale.

La struttura, l'amministrazione penitenziaria, gli stessi detenuti sono parti di esso, tra loro interconnesse e funzionalmente collegate.

Si è cercato di affrontare, quindi, la questione della pena all'interno del sottosistema carcere in un'ottica multifattoriale.

Si sono, infatti, declinate le diverse modalità punitive, analizzando il percorso storico-politico, economico e sociale per cui la detenzione carceraria ha assunto dalla fine del 1770 ad oggi un ruolo centrale.

Dalla critica tardo ottocentesca all'esecuzione penale esterna, come difficile compromesso fra istanze di difesa sociale e prevenzione speciale, il sistema carcere è oggi in crisi.

Delineate le possibili soluzioni legislative, avanzate nei progetti di riforma del codice penale e dell'ordinamento penitenziario, si sono evidenziate le criticità dell'istituzione carceraria.

In particolare, la tematica della tutela dei diritti dei detenuti è stata letta alla luce dei più recenti interventi nell'ambito del sistema di protezione nazionale e regionale.

Attraverso un'indagine empirica svolta presso gli istituti penitenziari e gli U.E.P.E. (uffici di esecuzione penale esterna) della Sicilia è stata affrontata la questione della detenzione femminile.

Si è delineato un profilo generale delle donne intervistate, evidenziando soprattutto l'incidenza degli elementi di trattamento nel percorso di rieducazione.

La differenza di genere attraversa anche il mondo parallelo del carcere.

Una riflessione sul fenomeno porta necessariamente a sottolineare la specificità delle condizioni detentive e la necessità di pensare tale differenza come un incontro senza dominio, come relazione nella diversità.

Gli interventi possibili dovrebbero mirare ad un'intersezione delle politiche penali e sociali percorrendo la strada sia legislativa, con delle proposte di legge specifiche per la detenzione femminile che la strada della progettazione locale integrata, attraverso collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio.

Appendice

Dottorato di ricerca in Tutela dei diritti umani
Coordinatore : Prof. S.Aleo

Dott.ssa Thea Giacobbe

Questionario sulla detenzione femminile

Id quest. _____

1. Qual è la sua età? _____

2. Qual è il suo stato civile?

2. Nubile 2) coniugata 3) separata di fatto 4) separata legalmente
5) divorziata 6) vedova 7) impegnata

3. Qual è la sua nazionalità? (indicare la nazionalità) _____

4. Ha figli?

- 1) si 2) no 3) non risponde

5. Qual è il suo titolo di studio?

- 1) nessuno 2) licenza elementare 3) licenza media 4) diploma e oltre 5) non risponde

6. Quale era la sua fonte di sussistenza prima dell'esperienza detentiva?

- 1) Famiglia/Genitori 2) Marito/Convivente 3) Arrangiarsi/Vivere di espedienti
4) occupazione 5) non risponde

7. Prima dell'inizio della detenzione come erano i suoi rapporti con:

	per niente buoni	poco buoni	abbastanza buoni	molto buoni	non risponde
marito/convivente					
Genitori					
Figli					
Amici					

8. Prima di entrare in carcere, dove si trovava il suo domicilio abituale?

- 1) Nella stessa città 2) Nella stessa regione 3) Regione diversa
4) Altro stato 5) non risponde

9. E' la sua prima detenzione?

- 1) Si 2) No 3) Non risponde

10. Da quanto tempo è in carcere?

(indicare tempo n. anni o n. mesi) _____

11. Per quale reato?

- 1) omicidio 2) rapina/estorsione 3) detenzione e spaccio 4) furto
5) altri 6) non risponde

12. E' sempre stata nello stesso carcere?

- 1) Si 2) No 3) Non risponde

13. Con quale frequenza partecipa al lavoro in carcere?

- 1) mai 2) saltuariamente 3) a tempo pieno 4) altro 5) non risponde

14. In carcere frequenta corsi di istruzione?

- 1) Si 2) No 3) Non risponde

15. Perché? (risposta aperta)

16. In carcere partecipa ad attività ricreative, sportive e/o culturali?

- 1) si 2) no 3) non risponde

17. Perché? (risposta aperta)

18. In carcere frequenta corsi di formazione?

1) si 2) no 3) non risponde

19. Perché? (risposta aperta)

20. Pensa che i corsi di formazione svolti in carcere possano essere utili all'esterno?

1) si 2) no 3) non risponde

21. Perché? (risposta aperta)

22. Ha colloqui in carcere?

1) si 2) no 3) non risponde

23. Con che frequenza?

1) mai 2) meno di una volta al mese 3) una volta al mese 4) 2/3 volte al mese

5) tutte le settimane 6) non risponde

24. Con chi più frequentemente?

1) marito/convivente 2) familiari 3) amici 4) religiosi 5) tutore 6) altro

7) non risponde

25. Ha avuto accesso al telefono?

1) si 2) no 3) non ne ho fatto richiesta 4) non sono stata autorizzata

5) non ho soldi per telefonare

6) non risponde

26. Ha goduto di permessi premio?

1) si 2) no 3) non rientro nei termini 4) rifiutato 5) in attesa

6) non risponde

27. Come ha utilizzato il permesso che Le è stato concesso?

1) con i miei genitori 2) per cercare lavoro 3) con il partner

4) con i figli 5) altro 6) non risponde

28. Come giudica i seguenti servizi interni al carcere?

	per niente soddisfacenti	Poco soddisfacenti	Abbastanza soddisfacenti	Molto soddisfacenti	Non risponde
Servizi di istruzione					
Palestra					
Iniziative culturali					
Funzioni religiose					
Cucina					
Biblioteca					
Spazi in comune					
Spazi colloqui					
Assistenza medica					

29. Come giudica il rapporto con:

	per niente buoni	Poco buoni	Abbastanza buoni	Molto buoni	Non risponde
L'educatore					
Gli agenti della polizia penitenziaria					
L'assistente sociale					
Lo psicologo					
Il direttore					
Il cappellano					
Il medico					
Le altre detenute					
Il mediatore culturale					
I volontari					

30. Ha fatto richiesta di misura alternativa? _____

Se rifiutata, perché?

31. Da chi è stata informata della possibilità di usufruirne?

34. In che modo ha influito l'esperienza detentiva in carcere nelle relazioni affettive con il marito/partner?

1) negativamente 2) non ha influito 3) positivamente 4) non risponde

35. Quando è entrata in carcere soffriva di qualche patologia?

1) si 2) no 3) non so 4) non risponde

di che tipo?	Si	No	Non risponde
cardiovascolare			
respiratorio			
gastro/intestinale			
endocrinologico			
osteomuscolare			
ginecologico			
Ereditario/genetico			
Infettivo			
emotivo/psicologico			
Uditivo			
Visivo			
dermatologico			
dipendenza			

36. Durante la detenzione, pensa che le sue condizioni di salute siano:

1) peggiorate 2) migliorate 3) rimaste uguali 4) non so
5) non risponde

Dottorato di ricerca in Tutela dei diritti umani
Coordinatore : Prof. S.Aleo

Dott.ssa Thea Giacobbe

Questionario sulla detenzione femminile e sull'esecuzione penale esterna

Id quest. _____

1. Qual è la sua età? _____

2. Qual è il suo stato civile?

3. Nubile 2) coniugata 3) separata di fatto 4) separata legalmente
5) divorziata 6) vedova 7) impegnata

3. Qual è la sua nazionalità? (indicare la nazionalità) _____

4. Ha figli?

- 1) si 2) no 3) non risponde

5. Qual è il suo titolo di studio?

- 1) nessuno 2) licenza elementare 3) licenza media 4) diploma e oltre 5) non risponde

6. Quale era la sua fonte di sussistenza prima dell'esperienza detentiva?

- 1) Famiglia/Genitori 2) Marito/Convivente 3) Arrangiarsi/Vivere di espedienti
4) occupazione 5) non risponde

7. Prima dell'inizio della detenzione come erano i suoi rapporti con:

	per niente buoni	poco buoni	abbastanza buoni	molto buoni	non risponde
marito/convivente					
Genitori					
Figli					
Amici					

8. Prima di entrare in carcere, dove si trovava il suo domicilio abituale?

- 1) Nella stessa città 2) Nella stessa regione 3) Regione diversa
4) Altro stato 5) non risponde

9. E' la sua prima detenzione?

- 1) Si 2) No 3) Non risponde

10. Quanto tempo è stata in carcere?

(indicare tempo n. anni o n. mesi) _____

11. Per quale reato?

- 1) omicidio 2) rapina/estorsione 3) detenzione e spaccio 4) furto
5) altri 6) non risponde

12. E' sempre stata nello stesso carcere?

- 1) Si 2) No 3) Non risponde

13. Con quale frequenza ha partecipato al lavoro in carcere?

- 1) mai 2) saltuariamente 3) a tempo pieno 4) altro 5) non risponde

14. In carcere ha frequentato corsi di istruzione?

- 1) Si 2) No 3) Non risponde

15. Perché? (risposta aperta)

16. In carcere ha partecipato ad attività ricreative, sportive e/o culturali?

- 1) si 2) no 3) non risponde

17. Perché? (risposta aperta)

18. In carcere ha frequentato corsi di formazione?

1) si 2) no 3) non risponde

19. Perché? (risposta aperta)

20. I corsi di formazione svolti in carcere le sono stati utili all'esterno?

1) si 2) no 3) non risponde

21. Perché? (risposta aperta)

22. Ha avuto colloqui in carcere?

1) si 2) no 3) non risponde

23. Con che frequenza?

1) mai 2) meno di una volta al mese 3) una volta al mese 4) 2/3 volte al mese

5) tutte le settimane 6) non risponde

24. Con chi più frequentemente?

1) marito/convivente 2) familiari 3) amici 4) religiosi 5) tutore 6) altro

7) non risponde

25. Ha avuto accesso al telefono?

1) si 2) no 3) non ne ho fatto richiesta 4) non sono stata autorizzata

5) non ho soldi per telefonare

6) non risponde

26. Ha goduto di permessi premio?

1) si 2) no 3) non rientro nei termini 4) rifiutato 5) in attesa

6) non risponde

27. Come ha utilizzato il permesso che Le è stato concesso?

1) con i miei genitori 2) per cercare lavoro 3) con il partner

4) con i figli 5) altro 6) non risponde

28. Come giudica il rapporto intercorso con:

	per niente buoni	Poco buoni	Abbastanza buoni	Molto buoni	Non risponde
L'educatore					
Gli agenti della polizia penitenziaria					
L'assistente sociale					
Lo psicologo					
Il direttore					
Il cappellano					
Il medico					
Le altre detenute					
Il mediatore culturale					
I volontari					

29. Quale misura alternativa sta eseguendo?

Da quanto tempo?

(indicare tempo n. anni o numero mesi) _____

30. Da chi è stata informata della possibilità di usufruirne?

31. Chi ha avuto un ruolo importante nel suo passaggio alla misura alternativa? Con chi ha parlato quando ha iniziato?

32. Quali prescrizioni le sono state assegnate?

33. Praticamente cosa sta facendo durante la misura alternativa?

34. In che modo ha influito l'esperienza detentiva in carcere nelle relazioni affettive con il marito/partner?

1) negativamente 2) non ha influito 3) positivamente 4) non risponde

35. Ritiene che ora la relazione con suo marito/partner sia:

1. peggiorata 2) rimasta uguale 3) migliorata 4) non risponde

36. Come sono ora i suoi rapporti con:

	per niente buoni	poco buoni	abbastanza buoni	molto buoni	non risponde
Genitori					
Figli					
Amici					

37. Sono stati coinvolti dall'UEPE?

1) si 2) no 3) non risponde

38. Quando è entrata in carcere soffriva di qualche patologia?

1) si 2) no 3) non so 4) non risponde

di che tipo?	Si	No	Non risponde
cardiovascolare			
respiratorio			
gastro/intestinale			
endocrinologico			

osteomuscolare			
ginecologico			
Ereditario/genetico			
Infettivo			
emotivo/psicologico			
Uditivo			
Visivo			
dermatologico			
dipendenza			

39. Durante la detenzione, pensa che le sue condizioni di salute siano:

- 1) peggiorate 2) migliorate 3) rimaste uguali 4) non so
5) non risponde

40. Ritiene che le sue condizioni di salute ora siano:

1. peggiorate 2) migliorate 3) rimaste uguali 4) non so
5) non risponde

41. Come giudica in generale il trattamento in misura alternativa?

42. E in riferimento alla sua personale esperienza?

43. Secondo lei, la misura alternativa potrà influire sul suo comportamento dopo la fine della pena?

Bibliografia

Aleo S., *Il sistema penale*, III ed. Giuffrè, Milano, 2008.

Aleo S., *Criminologia e sistema penale*, II ed., Cedam, Padova, 2009.

Aleo S., *Il diritto flessibile. Considerazioni su alcune caratteristiche e tendenze del sistema penale nella società attuale, con riferimento particolare alla materia della criminalità organizzata*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2/2004.

Ambroset S., *Criminologia femminile, il controllo sociale*, ed. Unicopli, Milano, 1984.

Antonielli L., *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, ed. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.

Bauman Z., *Paura liquida*, ed. La Terza, Bari, 2009.

Bauman Z., *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, ed. La Terza, Bari, 2008.

Bizzarri S., *Volare senz'ali*, in *Narcomafie* n.12/2004.

Boscolo L., Bertrando P., *I tempi del tempo*, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2008.

Brunetti C., *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.3/2008.

Buttafuoco A., *Le Mariuccine. Storia di un'istituzione laica. L'asilo Mariuccia*, ed. Franco Angeli, Milano, 1985.

Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, ed. Feltrinelli, Milano, 1992.

Castellano L., Stasio D., *Diritti e castighi. Storie di umanità*

cancellata in carcere, ed. Il Saggiatore, Milano, 2009.

Ciarrocchi R.A., Nanni W., *Detenute = Femminile plurale. Prima indagine sulla detenzione al femminile nella provincia di Teramo*, ed. Franco Angeli, Milano, 2008.

Clemmer D., *The prison community*, The Christopher Publishing house, Boston, 1941.

Cooperativa sociale “Verso Casa”, *Donne e carcere. Una ricerca in Emilia Romagna*, ed. Franco angeli, Milano, 2006.

Crocellà M., Coradeschi C., *Nati in carcere. Dalla prigionia alla condizione sociale, la violenza sulla donna e sul bambino*, ed. Emme, Milano, 1975.

Curi U., Palombarini G., *Diritto penale minimo*, ed. Donzelli, Roma, 2002.

Davis A., *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, ed. Minimum fax, Roma, 2009.

de Beauvoir S., *Il secondo sesso*, ed. Il Saggiatore, Milano, 2008.

De Cataldo Neuburger, *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, ed. CEDAM, Padova, 1986.

Deriu A., Morgante L., *Le misure alternative e il trattamento rieducativo nelle nuove proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1/2008.

Di Nuovo S., *Criminologia e psicologia penale*, ed. Bonanno, Acireale-Roma, 2007.

Dostoevskij F. M., *Memorie dal sottosuolo*, ed. Garzanti, 2000.

Dostoevskij F. M., *Memorie di una casa morta*, ed. BURclassici moderni, 2007.

- Faccioli F.**, *I soggetti deboli: i giovani e le donne nel sistema penale*, ed. Franco Angeli, Milano, 1990.
- Faccioli F.**, *l'identità negata. Analisi del carcere femminile*, in *Devianza ed emarginazione* n.4/1983.
- Fassone E.**, *Quando il carcere insegna*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1/2004.
- Falzone F.**, *La sentenza n.266/2009 della Corte Costituzionale: è innovativa dell'attuale sistema di tutela dei detenuti?*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.3/2010.
- Femminis S.**, *Vivere (e morire) in carcere*, in *Aggiornamenti sociali* n.11/2003.
- Ferrajoli L.**, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, ed. Laterza, Bari, 1989.
- Filippi L., Spangher G.**, *Manuale di diritto penitenziario*, II ed. Giuffrè, Milano, 2007.
- Frudà L.**, *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna*, ed. Franco Angeli, Milano, 2006.
- Foucault**, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, ed. Einaudi, Torino, 1993.
- Galletti L., Pedrinazzi A.**, *Il mantenimento della relazione tra genitori detenuti e figli: esperienze negli U.S.A., in Europa e in Italia*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.2/2004.
- Garland D.**, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, ed. Il Saggiatore, Milano 2006.
- Garland D.**, *La cultura del controllo*, ed. Il Saggiatore, Milano, 2004.
- Giordano V.**, *Soggetti senza tempo*, ed. Seam, 2001.
- Goffman**, *Asylums*, ed. Einaudi, Torino, 1968.
- Goffman**, *Stigma. L'identità negata*, ed. Laterza, Bari, 1970.

- Gonin D.**, *Il corpo incarcerato*, ed. Gruppo Abele, Torino, 1994.
- GoodeHatt**, *Metodologia della ricerca sociale*, ed. Il Mulino, Bologna, 1962.
- Hall T.**, *La dimensione nascosta*, ed. Bompiani, 2001.
- Harvey D.**, *La crisi della modernità. Riflessioni sulle origini del presente*, ed. Net il Saggiatore, Milano, 2002.
- Heritier F.**, *Maschile e femminile. Il pensiero della differenza*, ed. La Terza, Bari, 2010.
- Ignatieff M.**, *Le origini del penitenziario*, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1982.
- Kulishoff A.**, *Il monopolio dell'uomo in Socialisti riformisti*, ed. Feltrinelli, Milano, 1980.
- La Greca G.**, *Carcere e fattore "tempo"*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1/2004.
- Lanza E.**, *Gli stranieri e il diritto penale*, Cedam, Padova, 2011.
- Leonardi F.**, *Le misure alternative alla detenzione fra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.2/2007.
- Levinas E.**, *Il Tempo e l'Altro*, ed. Il Melangolo, Genova, 2001.
- Libianchi S.**, *Bambini in carcere*, in *Aggiornamenti sociali* n.3/2001.
- Lombroso C., Ferrero G.** (1893), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, ed. E.Roux & C, Torino, 1971.
- Lorenzi A.**, *Voci da dentro. Storie di donne dal carcere*, ed. Lavoro, Roma, 2004.
- Madge J.**, *Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia*, il Mulino, Bologna, 1966.
- Marcheselli A.**, *La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca della effettività. Una ordinanza rivoluzionaria della Corte*

- Costituzionale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.3/2010.
- Marotta G.**, *La criminalità femminile in Italia*, CEDAM, 1984.
- Marradi A.**, *Concetti e metodo per la ricerca sociale*, ed. La Giuntina, 2001.
- Melina S.**, *Problemi antropologici posti dalle lunghe detenzioni. Psicopatologia della cultura della custodia*, in *Democrazia e diritto* n.2/1992.
- Melossi D.**, *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano, 2002.
- Melossi e Pavarini**, *Carcere e fabbrica*, ed. Il Mulino, Bologna, 1977.
- Mosconi G.**, *Tempo sociale e tempo del carcere*, in *Sociologia del diritto* n.2/1996.
- Nietzsche F.**, *Genealogia della morale*, ed. Adelphi, Milano, 1968.
- Niro M.**, *Le misure alternative tra deflazione carceraria e revisione del sistema sanzionatorio penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1/2008.
- Padovani T.**, *L'utopia punitiva*, ed. Giuffrè, Milano, 1981.
- Parca G.**, *Voci dal carcere femminile*, ed. Bur, Milano, 1982.
- Pavarini M.**, *Carcere riformabile? Uno sguardo da Il Ponte sulla riformabilità del carcere*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1/2004.
- Pavarini M.**, *Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati e incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1-2/2003.
- Pitch T.**, *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Edizioni scientifiche italiane, 1987.

- Pitch T.**, *Le differenze di genere*, ed. il Mulino, Bologna, 2002.
- Pitrone M.C.**, *Il sondaggio*, ed. Franco Angeli, Milano, 1996.
- Presutti (a cura di)**, *Esecuzione penale e alternative penitenziarie*, ed. CEDAM, 1999.
- Policek N.**, *donne detenute e "legge Gozzini". Una ricerca nell'area veneta*, in *Dei delitti e delle pene* n.1/1992.
- Renoldi C.**, *I diritti del detenuto tra Amministrazione Penitenziaria e Magistratura di Sorveglianza*, in *Questione Giustizia*, n.1/2010.
- Rusche G., Kirchheimer O.**, *Pena e struttura sociale*, ed. Il Mulino, Bologna, 1978.
- Rutigliano R.**, *La donna dei sogni. La comunità femminile in carcere come via iniziatica*, ed. Franco Angeli, Milano, 2004.
- Santoro E.**, *Carcere e società liberale*, II ed. Giappichelli, Torino, 2004.
- Santoro G.**, *Donne e bambini in carcere*, in *Antigone* n.1/2008.
- Serra C. (a cura di)**, *Proposte di criminologia applicata*, ed. Giuffrè, Milano, 2002.
- Serra C. (a cura di)**, *Devianza e difesa sociale*, ed. Franco Angeli, Milano, 1981.
- Serra C.**, *Il posto dove corrono gli occhi. Progetto'78. Come comunicare le emozioni anche nel carcere*, ed. Giuffrè, Milano, 2004.
- Smart C.**, *Donne, crimine, criminologia*, ed. Armando, Roma, 1981.
- Smaus G.**, *Il diritto penale e la criminalità femminile*, in *Dei delitti e delle pene* n.1/1992.
- Turrini Vita R.**, *Riflessioni sul futuro dell'esecuzione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.2/2005.

Verde A., Gualco B., Angelini F., Focardi M., *Personaggi scientifici e personaggi letterari: la delinquente di Lombroso, la Norma di Bellini, e l'influsso reciproco fra cultura di massa e elaborazione scientifica*, in *Rassegna italiana di criminologia* n.2/2008.

Verde A., Pastorelli M., *Il professor Lombroso e la donna delinquente: il fallimento di un metodo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* vol. IX n.3-4/1998.

Verde S., *Il carcere manicomio*, ed. Sensibili alle foglie, 2011.

Wacquant L., *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, ed. Derive Approdi, Roma, 2006.

Wacquant L., *Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*, ed. Ombre corte, Verona, 2002.

Wilde O., *De profundis*, ed. Oscar Mondadori, Milano, 2009.

Sitografia

www.giustizia.it

www.ristretti.it

www.pianetacarceri.it

www.pianocarceri.it

www.leduecittà.com

www.istat.it

www.osservatorioantigone.it

www.camera.it

www.cassazione.it

www.senato.it

www.coe.it

www.politicheantidroga.it

